

14-C-525

SEMINARIO GIURIDICO  
DELLA R. UNIVERSITÀ DI BOLOGNA


I.

UGO COLI

# COLLEGIA E SODALITATES

CONTRIBUTO ALLO STUDIO DEI COLLEGI

NEL DIRITTO ROMANO



Inv. čis: 638  
Sign: 501



BOLOGNA

PRESSO IL SEMINARIO GIURIDICO

1913

PROPRIETÀ LETTERARIA

<b>ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA</b> PRÁVNICKÉ FAKULTY U STARÝ FOND 04761 Č. Inv.:
---

Koupí od <i>fn. Vokáč</i>
Darem od _____
v <i>Opus</i> za Kčs <i>48-</i>
Inv. čís: <i>33. 144</i>
Sign _____

*Con questo volume il Consiglio dei Docenti del Seminario intende di iniziare l'attuazione dell'art. 18 dello Statuto, che gli dà facoltà di « deliberare la stampa a spese del Seminario di lavori degli alunni che creda meritevoli di pubblicazione ».*

*Istituito non solo con intenti scientifici ma anche pratici, il Seminario ritiene che la pubblicazione, che s'inizia col presente volume, debba costituire non pure un utile ma anche un necessario complemento dell'opera sua. Quei giovani, che delle esercitazioni in esso fatte e degli eccitamenti in esso ricevuti sapranno valersi a scopi scientifici, nel senso più ampio che a questa espressione si può dare nel campo delle discipline giuridiche, politiche e sociali, potranno d'ora innanz essere certi, che i frutti promettenti del loro lavoro troveranno in queste pagine benevola e lieta accoglienza. Nè essi saranno più costretti (come non di rado in addietro è avvenuto, e in ispecie*

*per dissertazioni e studî di una qualche ampiezza), o a cercare affannosamente un editore piscreto e compiacente con assai scarsa speranza di trovarlo, o a frantumare in pezzi i loro scritti, per poterne far accogliere un frammento in una Rivista e un altro in un'altra, e ciò non solo a scapito dell'efficacia e dell'unità del lavoro, ma anche talora con siffatta perdita di tempo da risultarne all'autore un nocumento grandissimo.*

*Ed ora il Consiglio si augura che, sicuri di trovar subito un modo efficace di pubblicazione e divulgazione dei loro primi scritti, i giovani ne ricevano incitamento ad una produzione intensa e proficua.*

*Bologna, luglio 1913.*

IL DIRETTORE DEL SEMINARIO  
FR. BRANDILEONE.

## AL LETTORE.

*Allorchè presentai questa memoria come tesi di laurea, non sospettavo certo che le sarebbe toccato l'onore di essere designata a iniziare la serie delle pubblicazioni del Seminario Giuridico bolognese. Debbo credere che gli illustri Professori di quel benefico Istituto, che mi ebbero d' discepolo nel recente quadriennio universitario, abbiano mirato, così deliberando, più che a premiare i veri meriti del presente lavoro, a offrirmi benevolmente nuova cagione d'incitamento a perseverare negli studî intrapresi. Si raddoppia quindi in me la gratitudine che già vivissima serbavo, per i tesori d'un indimenticabile magistero, verso Loro tutti e in particolare verso chi m'avviò al diritto romano, verso Giuseppe Brini, verso Silvio Perozzi e soprattutto verso Emilio Costa col quale ebbi, per cagion di materia, più frequenti e famigliari rapporti e al quale anzi avrei dedicato questa operetta se non mi fosse parsa troppo giovanile e inadeguata. E avrei voluto che la dedica dicesse: A Emilio Costa e al suo grande amore per Roma antica... Poichè sento, o lettore, che principalmente all'amoroso fuoco che pervade l'opera e l'insegnamento di tanto Maestro, io devo la favilla che mi ha infiammato verso le romane antichità e assorto in vigilie di gaudio ardore, di cui queste pagine non ti rappresentano che le tepide ceneri.*

UGO COLI.

# COLLEGIA E SODALITATES

CONTRIBUTO ALLO STUDIO DEI COLLEGI  
NEL DIRITTO ROMANO

---

(TESI DI LAUREA)

---

La presente memoria non si propone nè di ritessere per filo e per segno le vicende storiche dei *collegia*, nè di lumeggiare con una trattazione completa quale ne fosse la giuridica disciplina. Essa presuppone l'esistenza in proposito di tutta una letteratura ormai nota, copiosa ed esauriente, quale è appunto quella che da sessant'anni a questa parte si è venuta svolgendo, fra gli esploratori delle antichità romane, intorno al diritto di associazione in generale ed alle corporazioni professionali in particolare. (1)

---

(1) V. un'abbondante bibliografia in I. P. WALTZING, *Étude historique sur les corporations professionnelles chez les Romains*, Louvain 1895, tomo I, pagg. 17-30. Tuttavia sarebbe stata desiderabile una minor trascuratezza nel menzionare la letteratura più antica, sebbene il WALTZING dichiari (p. 11) essere pressochè inutile consultarla. Fra i lavori non citati ivi, mi paiono sopra tutti ricordevoli:

C. v. BYNKERSHOEK, *Observation. iuris Romani*, Lugduni Batav. 1735, libro I, c. 16, pag. 67 e segg.

I. GUTHERIUS, *De veteri iure Pontificio* [in I. G. GRÆVIUS, *Thesaur. antiquit. rom.*, Venetiis 1733, tomo V, pag. 3 e segg.], I, 3.

Ogni possibile fonte fu tentata e indagata con minuzioso esame. Se gli studiosi dei secoli precedenti erano ricorsi con preferenza alle testimonianze degli scrittori latini e bizantini, degli apologisti, dei giureconsulti e delle collezioni legislative, nell'ottocento il maggior peso e valore si tributò ai documenti epigrafici via via ricomparsi alla luce ed esibiti in complete e comode compilazioni. Effettivamente il numero delle iscrizioni latine (e, in minor quantità, anche greche) ove restano tracce dei collegî, se n'esaltano i patroni, o se ne

O. PANVINIUS, *Antiquitates Veronenses*, Patavii 1648, pagg. 79-82.

G. STUCKIUS, *Antiquitates conviviales*, Tiguri 1557, cap. XXXI, pagg. 113-119.

L'elenco del WALTZING va inoltre integrato dei lavori editi più tardi e di cui due liste si trovano nel WALTZING stesso, tomo I, pag. 517 e tomo II, pag. 485. Ad esse possono aggiungersi, omettendo i semplici articoli comparsi in riviste:

R. CAGNAT, art. *sodalitium* in *Dictionnaire des antiquités grecques et romaines* di DAREMBERG-SAGLIO, t. IV, Paris 1909, pagg. 1372-3.

F. FERRARA, *Le persone giuridiche* [in *Diritto civile ital.* per cura di P. FIORE, p. II, v. 7], Napoli 1912, pagg. 22-44.

G. GIORGI, *La dottrina delle persone giuridiche o corpi morali*, Firenze 1897, VI, pagg. 317-9; 408-24.

KORNEMANN, art. *collegium* in *Real-Encyclopædie* di PAULY-WISSOWA, vol. IV, Stuttgart 1901, pagg. 380-480.

É. MARTIN SAINT-LÉON, *Histoire des corporations de métiers depuis leurs origines*, Paris 1897, pagg. 1-30.

L. MITTEIS, *Römisches Privatrecht bis auf die Zeit Diocletians*, Leipzig 1908, c. V, § 18, pagg. 390-414.

F. POLAND, *Geschichte des griechischen Vereinswesens*, Leipzig 1909.

M. SAN NICOLÒ, *Ægyptisches Vereinswesen zur Zeit Ptolemäer und Römer*, München 1913.

A. STÖCKLE, *Spätromische und byzantinische Zünfte* [in *Klio: Beiträge zur alten Gesch.*], Leipzig 1911.

E. ZIEBARTH, *Das griechische Vereinswesen*, Leipzig 1896.

descrivono i conviti, è davvero sorprendente (2): ad esso si deve ogni notizia relativa alla diversa natura, qualità e distribuzione dei collegî nei vari paesi dell'Impero, al loro diverso sviluppo nelle varie epoche ed alla loro interna costituzione. MOMMSEN, COHN, MAUÉ, LIEBENAM, WEZEL, WALTZING, KORNEMANN hanno saputo ricomporre quella folla di frammentarie reliquie in quadri di scrupolosa esattezza e le loro opere sotto questo aspetto sono veramente definitive. Pochi indizi possiamo attenderci ancora dai papiri i quali riflettono per lo più istituzioni e costumi troppo disformi dai romani. Tuttavia essi pure furono oggetto, in questi ultimi anni, d'attento esame da parte di studiosi delle corporazioni romano-bizantine; ma con risultati molto scarsi ed incerti (3). Anche l'editto di Leone il Saggio (886-912), *ἡ ἐπαρχικὸν βιβλίον* sulle corporazioni di Costantinopoli, scoperto da GIULIO NICOLE fra i mss. ginevrini

(2) V. la raccolta fattane dal WALTZING, *op. cit.*, tomo III [Louvain 1899]. Sono complessivamente 2432 e non comprendono quelle relative ai grandi collegî e sodalizi sacerdotali. Dopo il 1899 ne comparvero altre, ma di scarso interesse, pubblicate nei vari bullettini archeologici. Vedi: *Notizie degli Scavi*, 1899, pag. 475; 1900, pag. 269; 1901, pagg. 356, 512; 1902, pagg. 41, 54, 121, 555; 1903, pagg. 217, 367, 371, 575; 1904, pag. 366; 1905, pag. 244; 1906, pagg. 251, 410; 1907, pagg. 41, 121, 131, 284, 432, 462, 653; 1908, pagg. 132, 176; 1909, pag. 91, 120, 174, 312; 1910, pag. 9; 1911, pagg. 205, 260, 266, 283; 1912, pagg. 136, 139. — *Bullettino comun. di Roma*, 1902, pag. 99; 1904, pag. 284; 1906, pag. 18; 1911, pag. 247. — *Korrespondenzblatt der westd. Zeitschrift*, 1900, p. 146; 1905, pag. 42. — *Mitteilungen d. deutsch. Instit., röm. Abt.*, 1904, pag. 148; 1911, pag. 285; 1912, pag. 309, e gli indici annuali della *Revue archéologique*.

(3) Oltre alle liste di F. POLAND, *op. cit.*, pagg. 548-630, un'enumerazione di papiri greco-egizi relativi a corpi d'arte vedi in A. STÖCKLE, *op. cit.*, pagg. 176-8.

nel 1892, se ha largamente rischiarato le condizioni dell'industria e dell'organizzazione operaia a Bisanzio, poco lume ha recato alla conoscenza dei collegi romani, essendo di data troppo recente (4).

Senonchè nè i testi letterari, nè i giuridici, nè gli epigrafici, per quanto dottamente sfruttati, hanno potuto risolvere in modo decisivo tutti gli oscuri problemi che si addensano sulla storia dei collegi e sulla loro situazione dinanzi allo Stato e al diritto. Il fenomeno dei collegi è per mille sottili reti avvinto talmente a tutta l'attività religiosa e civile, pubblica e domestica del mondo romano, che naturalmente lo studio di quello risente dei molti enigmi che nello studio di questa tuttora si presentano. « Ea enim natura est rei sodaliciae », avvertiva già TH. MOMMSEN, « ut perpetuam interpretationem vix recipiat; ita radices egit in totam rem romanam ».

Su alcune importantissime questioni, come per esempio sull'origine dei collegi, sul loro primitivo sviluppo, sulla misura restrittiva presa dal Senato contro di essi verso la fine del secolo VII di Roma, in generale sopra tutte le disposizioni legislative concernenti il diritto di associazione, sulla formazione dei corpi obbligatori del basso-impero, sull'essenza delle cosiddette *functiones*, le fonti difettano quasi totalmente o sono così vaghe e dubbie da suggerire ai dotti opposte congetture. Soprattutto difetta il soccorso prezioso dell'epigrafia: ond'è che un'opera fondamentale quale l'*Étude historique* di

---

(4) I. NICOLE, *Le Livre du préfet ou l'Edit de Léon le Sage sur les corporations de Constantinople*, Genf 1904.

J. P. WALTZING, che dal diligente confronto di migliaia d'epigrafi trae conclusioni sicure e spesso incontestabili, molte incertezze lascia sulle questioni testè enunciate. Rispetto alle quali meritano ancor oggi di essere consultate le opinioni degli antiquari anteriori al 1800 [cfr. sopra, nota 1] e soprattutto dei vecchi pandettisti. I passi, infatti, delle compilazioni giustinianee, relativi ai collegi, ai municipi, alle curie, sono di grande rilievo per ogni trattazione giuridico-storica del nostro argomento.

La loro esegesi ha dunque sempre notevole interesse. I moderni pandettisti, poi, dovrebbero ripigliarla, non solo per offrire più sicuri elementi alla scienza antiquaria, bensì con intenti dogmatici per coordinare le numerose disposizioni che s'incontrano qua e là nei Digesti o nel Codice e fissare in tal modo, prescindendo da qualunque indagine retrospettiva, quale sia effettivamente nel *Corpus Iuris* la disciplina delle persone collettive. Questo esame esegetico a cui si erano dedicati in modo esclusivo i glossatori e i primitivi commentatori, e da cui i romanisti si erano in gran parte allontanati per il bisogno di rintracciare anzitutto storicamente la natura, i fini e lo sviluppo di coteste persone collettive, potrebbe ormai riprendersi con maggiore efficacia, usufruendo degli elementi fissati dal maturo lavoro degli storici.

Ma così il riporre in discussione tutti i problemi ancora insoluti intorno ai collegi, come il tentare un sistematico riordinamento dei testi legislativi sono imprese che oltrepassano i confini modesti di una semplice memoria.

Riprendendo in esame fonti già note, mi è parso che la distinzione fra *collegia* e *sodalitates*, che MOMMSEN per il primo ha messo in luce e fissato nella sua teoria delle *sodalitates sacrae*, accolta senza troppe modificazioni in quasi tutta la posteriore letteratura, fosse suscettibile di un ulteriore e più sostanziale sviluppo, delineare il quale fosse impresa non priva d'interesse sia per la storia dei collegi, sia per l'esegesi dei principali testi giuridici a quelli relativi. Frutto delle nostre ricerche è appunto questa memoria, in cui, movendo dai passi del Digesto per ritornare ad essi, noi tenteremo, dopo avere il più brevemente possibile esposta la comune dottrina, di porre in evidenza le lacune e le incertezze e di risalire quindi a determinare separatamente, di sulle vaghissime testimonianze che l'antichità ci ha lasciato, il concetto e la storia dell'ente *collegium* e dell'ente *sodalitas*. « Quae a nobis ita tractabuntur », promettiamo col MOMMSEN, « ut convenit profectis a castris Iurisconsultorum ».

## CAPITOLO PRIMO.

SOMMARIO: 1. L'atteggiamento del Diritto Romano verso il fenomeno dei collegi. — 2. Ragione di esso.

1. — I collegi sono considerati di proposito nella legislazione giustiniana sotto i tre aspetti seguenti. Anzitutto sotto un aspetto procedurale: ad essi infatti è dedicato il titolo del Digesto III, 4 *Quod cuiuscumque universitatis nomine vel contra eam agatur*, che segue immediatamente quello sui procuratori e difensori. Secondariamente, sotto un aspetto penale: il titolo XLVII, 22 *De collegiis* (1) *et corporibus* è collocato infatti in uno dei *duo terribiles libri* che trattano dei delitti e delle pene. Infine, sotto un aspetto fiscale e amministrativo: disposizioni ad essi relative contengono infatti i titoli del Digesto XXVII, 1 *De excusationibus* e L, 6 *De iure immunitatis*. Il Codice, poi, come l'anteriore compilazione teodosiana, non ha, in generale, circa i collegi che statuizioni amministrative.

Nè siffatta distribuzione della nostra materia nel Cor-

(1) MOMMSEN, ed. Digesti *ad h. l.*, annota « *Illicitis, add. ind. F.* ».



*pus iuris* derivò da una singolare iniziativa di Triboniano; essa provenne dal diritto classico. Già l'Editto perpetuo trattava dei collegi o, più genericamente, delle università nelle rubriche 31, 33 e 34 del titolo VIII *De cognitoribus et procuratoribus et defensoribus*: ed appunto a questo titolo dell'Editto si riferiscono i libri di Gaio [*Ad Edictum provinciale*, 3], di Ulpiano [*Ad Edict.*, 8, 10], di Paolo [*Ad Edict.*, 9], donde sono desunti i frammenti principali del *D. III, 4 (2)*. Anche i passi relativi ai collegi, riuniti nelle Pandette là ove si tratta dei delitti, non pare abbiano avuto collocazione diversa presso i lor singoli autori: uno è tratto difatti dal manuale ulpianò *De officio proconsulis*, 6; un altro dal libro 2 *De publicis iudiciis* di Marciano; un terzo dal commento di Gaio a quella parte della legge decemvirale, in cui verisimilmente (BRUNS) si consideravano appunto i pubblici delitti (3). Infine dalle opere di Callistrato e di Paolo *De cognitionibus* e, più particolarmente, dai libri che trattano di quelle *cognitiones* ove « de honoribus sive muneribus gerendis agitatur aut de re pecuniaria disceptatur » (4), furono

(2) Anche il brano delle *Manuali* di Paolo (10, *D. III, 4*) doveva ricollegarsi originariamente al tema dei *cognitores* e procuratori. Cfr. LENEL, *Palingenesia*, I, pag. 1135.

(3) Il fr. 1, *D. XLVII, 22* appartiene al *lib. III Institutionum* di Marciano. Il LENEL, *Palingenesia*, I, pag. 655-6 lo colloca, riconnettendolo a 6§1, *D. I, 8*, sotto la rubrica: *de rerum divisione*. Ma è più verisimile ch'esso fosse in origine unito ai fr. 11, *D. XLI, 1*; 40, *D. XLVI, 3* e 30, *D. XLIX, 14* ove si allude a casi di rappresentanza, oppure al 9, *D. XLIX, 16* che parla, come il nostro, di *militēs*.

(4) 5 pr., *D. L, 13*. Cfr. LENEL, *Palingenesia*, I, pag. 81.

ricavati i frammenti del XXVII, 1 e L, 6, che più interessano il nostro argomento.

Nè le scuole bizantine diedero un indirizzo diverso alla disciplina delle *universitates*. A tre secoli e mezzo di distanza dalla legislazione giustiniana, la raccolta dei Basilici, che pure apporta notevoli modificazioni all'ordine delle Pandette, continua a trattar dei collegi e in rapporto alla rappresentanza, anzi nel titolo stesso sui procuratori e difensori [l. VIII, tit. II, cc. 101-9], e in rapporto al diritto criminale, anzi in un titolo solo colle azioni popolari [l. LX, tit. XXII, cc. 1-4], e in rapporto all'esenzioni fiscali e all'*excusationes* [l. XXXVIII, tit. I, cc. 17, 45. I titoli sulle esenzioni sono smarriti].

E' ben vero che il *Corpus iuris*, al pari della letteratura giuridica anteriore e dei Basilici, considera i collegi anche fuori dei luoghi menzionati, sia direttamente, sia indirettamente, ricorrendo cioè all'omologa figura dei *municipes*. Si può dire, infatti, che disposizioni sovvr'essi si hanno in ciascun trattato: del possesso, dell'usufrutto, dell'eredità, dei legati, della *bonorum possessio*, della competenza, dei tributi, ecc. Ma vedremo come, a mio parere, tali disposizioni o siano semplici richiami, o si possano nella massima parte ricondurre alla fondamentale tripartizione sopra accennata.

2. — Noto però fin d'ora che questa sistemazione della nostra materia è veramente conforme al tradizionale realismo del diritto romano. Di fronte al fenomeno della associazione, questo non poteva — dal suo punto di vista pratico — comportarsi diversamente: poichè

quel fenomeno, esplicantesi in molteplici e mutevoli forme nella sfera extragiuridica, si offriva alla disciplina del diritto appunto in tre momenti.

Circa l'associazione in sè, come ente collettivo spontaneamente prodotto dal commercio umano accanto all'ente individuo, è naturale che il legislatore romano non si perdesse a sillogizzare sulle sue metafisiche qualità; ma, per quel mirabile e lucido processo per cui considerava la obbligazione dal punto di vista dell'azione, fermasse a preferenza i diritti di quell'ente dal lato della sua attitudine giudiziale: rappresentando il giudizio il momento appunto, in cui egli doveva necessariamente constatarne l'anomala costituzione (5).

Inoltre, col diffondersi nello Stato in quantità eccessiva e col ricorrere talora a scopi e mezzi antisociali, i collegi eccitavano l'intervento di leggi soppressive e restrittive: di qui l'origine d'una peculiare figura di reato detta, secondo i diversi periodi storici, *crimen sodalicii*, *illiciti collegii* ecc.

Finalmente, dacchè la maggior parte dei collegi fu implicata, per virtù di forze economiche, nell'amministrazione statale (ciò che avvenne in Roma dopo il sec. III d. C.) si rendeva inevitabile una minuta e abbondante legislazione per regolare i compiti e i privilegi di quei nuovi elementi del pubblico organismo. Siffatta legislazione, conservataci a iosa nei Codici Teodo-

---

(5) Che il diritto privato non si occupi dei rapporti fra gli associati non può sorprendere quando si pensi al loro primitivo carattere religioso e quasi-familiare e in ogni caso alla loro veste pubblicistica. Il che non esclude la savia ipotesi di L. MITTEIS, *op. cit.*, pag. 347, n. 21.

siano e Giustiniano, ha senza dubbio un carattere amministrativo, sebbene forse abbiano ecceduto gli storici delle corporazioni, negandole del tutto un'essenza e, specialmente, una continuità giuridica.

Premesso questo rapido disegno dello stato del diritto verso i collegi, una domanda mi pare si presenti, connessa con la stessa esegesi dei testi e particolarmente di quelli che, disponendo in via penale contro le società illecite, ci offrono le regole del *diritto di associazione*: Quali sono le forme storiche, delle molte assunte nelle varie età e regioni dai collegi romani, che hanno interessato il legislatore? Che sono i *collegia sodalitia* che il fr. 1 pr., *D. XLVII, 22* proibisce, e i *collegia tenuiorum* che lo stesso frammento autorizza? Chi i *sodales* di G a i o e delle XII Tavole? La risposta si trova diffusamente in tutte le dotte opere pubblicate nel secolo scorso sul nostro argomento. Ma, poichè non si è tenuto conto che nei collegi delle fonti imperiali si confondono due enti di natura affatto differente, ritengo non inutile ripigliare brevemente la ricerca, nell'intento di poter recare un nuovo lume — se pur tenue — a vecchi, complessi problemi di storia e di esegesi.

## CAPITOLO SECONDO.

SOMMARIO: 1. Collegium, sodalitas e sodalitiū nel pensiero degli eruditi anteriori al Mommsen e in quello del Voigt. — 2. LA COMUNE DOTTRINA. Sodalitates sacrae. — 3. Sodalicia, collegia. Classificazione. — 4. Terminologia. — 5. CRITICA. Sulla discendenza della sodalitas dalla gens. — 6. Sul vincolo legale fra i sodales. — 7. Conclusione.

1. — Non è facile assunto esporre quel che pensino i nostri autori sul rapporto fra *collegium*, *sodalitas* e *sodalitiū*, poichè quasi insensibilmente con la diversità di terminologia s'intreccia e si compenetrà una diversità di essenza. Certo i cinquecentisti non andavano troppo per il sottile e, facendo un tutto omogeneo dei collegi dei magistrati, di quelli dei sacerdoti e delle associazioni di culto o di mestiere, li designarono promiscuamente coi tre termini suddetti (1). Più tardi, sem-

(1) V. ad esempio CUIACIO, *Observationum libri XXVIII* [in *Opera etc.*, Lutetiae Parisiorum 1658, tomo III, pagg. 115 e segg.], libro VII, 30: « Collegia sunt coetus et coitiones sodalium »; PANVINIUS, *op. cit.*, pag. 79: « Haec [collegia] sodalitia sive conventus erant maiorum artificum »; STUCKIUS, *op. cit.*, pag. 117 b: « Sunt collegia sive sodalitia sive sodalitates (nam haec vocabula

pre considerando questi ultimi come sinonimi, si rilevò in essi qualche differenza di natura principalmente filologica (2). Per questa via, CARLO SAVIGNY (3), nella sua classificazione — la prima veramente scientifica — delle « persone giuridiche » romane, si condusse a riservare alle società private con iscopi di culto o di svago i nomi di *sodalitiū* e *sodalitas*. Ma fu il dotto opuscolo del MOMMSEN, intitolato appunto dai collegi e sodalizi (4), quello che assegnò un valor tecnico a tali parole, costruendo corrispondentemente ad esse tre figure distinte di associazioni. Da allora *collegium*, *sodalitas* e *sodalitiū* non furono più, per la dottrina, soltanto dei vocaboli più o meno equivalenti, ma anche delle diverse entità. Si può dire anzi che la posteriore dottrina si è svolta tutta, salvo più o meno leggere variazioni, intorno alla distinzione mommseniana.

L'unico (per quanto a me risulta) che abbia precisato completamente da essa, è MAURIZIO VOIGT (5). Il

---

plerunque confunduntur) certorum hominum aliquo munere, officio, artificio, sive vitae genere atque instituto utentium societas, coetus atque coitiones » (E avverti che lo STUCKIUS, che ai collegi dedica un capitolo del suo curioso trattato sulle *antiquitates conviviales*, non mai ricordato nelle moderne bibliografie, fu il primo a trattare con ordine e dovizia di documenti il nostro tema).

(2) Così I. L. WASSENAER, *Dissertatio ad tit. de collegiis et corporibus* [in « Iurisprudentia antiqua » di D. FELLEBERG, Bernae 1760, tomo I, pag. 399-445], c. III. Molti testi vi si trovano citati circa l'applicazione dei tre vocaboli, ma difetta ogni spirito critico. Cfr. anche la monografia di EINECCIO. Ma v. ORELLI, *Inscription. lat. collectio*, Turici 1828, II, pag. 227.

(3) *Sistema del diritto romano attuale* [trad. SCIALOIA], Torino 1888, II, pagg. 259-63.

(4) *De collegiis et sodaliciis Romanorum*, Kiliae 1843.

(5) *Die zwölf Tafeln*, Leipzig 1883, II, pagg. 734 segg., cap. IV,

quale, esaminando le « persone giuridiche » del tempo delle Dodici Tavole (ma forse non sempre rispettando l'esattezza cronologica (6)), distingue quelle con puri scopi religiosi (*Salii, Luperci, Arvales etc.*), quelle con scopi politici (Stato, curie, tribù, pagi e vici), quelle con scopi sociali e in parte anche religiosi (antiche corporazioni operaie, *collegium mercatorum*) e infine la *gens*, intesa come corporazione degli agnati. Messe, però, da parte le prime due specie per il loro carattere pubblicistico, egli in sostanza contrappone la terza alla quarta, cioè la *sodalitas* quale naturale aggruppamento della classe plebea, alla *gens* quale aggruppamento del patriziato: ciascuna avendo proprie divinità (7), riti, leggi, assemblee, sostanze e capi con limitata giurisdizione sui membri.

L'originalità di questa costruzione del VOIGT, sta soprattutto nell'attribuire alla *sodalitas* una base plebea e nel comprendere in essa ogni corporazione extra-gentilizia (8). Infatti la teoria del MOMMSEN, a cui, come dicemmo, la maggioranza dei romanisti si attiene, consi-

§ 166-168. Su un'opinione diversa e originale dello stesso MOMMSEN, vedi *infra*.

(6) Cfr. B. BRUGI, *Una recente opera, ecc.*, in « Archivio giuridico », 1884, XXXIII, pagg. 14 segg.

(7) *Liber, Libera* e *Ceres* avrebbero rappresentata l'antitesi plebea alla triade capitolina di *Minerva, Iupiter* e *Iuno*. Cfr. VOIGT, *op. cit.*, I, pag. 258, § 26 e II, pag. 841, § 178.

(8) I *collegia* farebbero dunque parte delle *sodalitates*, i cui membri tecnicamente si chiamerebbero *sodales*. Il VOIGT stesso ammette, però, che sullo scorcio della repubblica *sodalitas* avrebbe avuto, oltre a questo, un senso assai più angusto di club politico. Cfr. II, pag. 742, c. IV, § 166, n. 10.

dera tutt'al contrario la *sodalitas* come un ente di natura aristocratica e derivato dalla *gens* o sovr'essa modellatosi.

2. — Secondo questa teoria, lo Stato fino da remota età attribuì certi pubblici culti ad alcune *gentes* affinché li esercitassero *pro populo* (9). Più tardi, estinguendosi tali genti, esso surrogò gradualmente i gentili con estranei, perchè quel culto non si perdesse; o, introducendo pubblicamente culti nuovi, costituì per esercitarli apposite unioni composte di persone esercenti la stessa professione o abitanti il medesimo quartiere o anche fra loro affatto estranee. *Sodalitates* sono appunto queste associazioni sorte a sostituire una *gens* per la conservazione dei *sacra pubblica* ad essa confidati (10) o formate ex novo per attendere a nuovi *sacra pubblica*.

(9) « Certis familiis adtributa sunt » Festus, p. 216, s. v. *popularia* [ediz. F. LINDEMANNI, II, Lipsiae 1832]. Così il culto del Sole alla *gens Aurelia*, quello di Minerva Albana ai *Nautii*, quello di Apollo ai *Iulii*, quello di Ercole ai *Potitii* e ai *Pinnarii*, i *piacularia sacrificia* di *Iuno sororia* e di *Ianus Curatius* agli *Horatii* e altri *piamenta* alla *gens Claudia*. MARQUARDT (*Le culte chez les Romains* [trad. BRISSAUD], Paris 1889, I, pag. 158) nota che quest'ipotesi aveva già proposto, prima del MOMMSEN, il THORLACIUS, *De privatis romanorum sacris*, Havniae 1825.

(10) V. MOMMSEN, *op. cit.*, pagg. 8-25. Egli anzi chiama *sodalitates* le stesse genti incaricate del culto e quindi nota « complures gentes sodalitates non fuisse ». In seguito la denominazione di *sodales* avrebbe quasi completamente sostituito quella di *gentiles*; e così si spiegherebbe perchè nella *lex repetundarum* (C. I. L., I, 98) dopo i cognati e affini non si citano i gentili, ma i *sodales*. La situazione dei sodali rispetto ai gentili — egli dice (pagg. 22-3) — è analoga a quella dei cognati verso gli agnati. Tutti i gentili sono anche sodali, come tutti gli agnati sono anche cognati; « multi tamen cognati sodalesve sunt, qui agnatio-

mente ricevuti (11). Del primo genere sono i Luperci che sostituirono due famiglie patrizie, *Fabii* e *Quinctiales*, che pare originariamente attendessero ai sacrifici annuali in onore di Fauno (12). Del secondo genere, il *collegium mercatorum* o *Mercurialium* costituito nel 259=495 in occasione della dedicazione del tempio di Mercurio sull'Aventino; il *collegium* formato da Camillo nel 367=387 in onore di Giove Capitolino « *ex iis qui in Capitolio atque arce habitarent* » (13); le *sodalitates* sorte per l'introduzione in Roma del culto di Cibele nel 550=204 (13 bis); il collegio istituito da Cesare

*nis et gentilitatis iure carent, sed solo sanguine solave sacrorum communione ad familiam gentemve accedunt* ».

(11) Il MITTEIS è il solo che dia a queste ultime associazioni, anziché il nome di *sodalitates*, quello di *collegia cultorum* (*op. cit.*, I, pag. 391): designazione che egli mutua dalle fonti epigrafiche, dove però è usata soltanto a indicare società di culto formatesi spontaneamente.

(12) I *Luperci Iulii* aggiunti in onor di Cesare nel 710 = 44 sarebbero stati fin dall'inizio una « sodalità sacra ». Cfr. MARQUARDT, *op. cit.*, II, pag. 177.

(13) Livio, V, 50, 4. Mi pare però che MOMMSEN non ponga quest'associazione fra le vere *sodalitates* le quali tutte sarebbero state istituite, secondo lui, « *epulorum causa* »: egli la considera invece fondata « *ad ludos faciendos* » e l'appaia ai tanto discussi *collegia compitalicia*. *Op. cit.*, pag. 35.

(13 bis) MADVIG, *L'état romain* [trad. MOREL], Paris, 1883, III, pag. 149, ritiene che queste siano le « sodalità » più antiche, fondandosi sulle parole di Cicerone « *Primum habui semper sodales, etc.* ». Noto per esattezza che questo autore non ha delle *sodalitates* precisamente lo stesso concetto che se ne ha comunemente; egli le considera associazioni « la cui composizione è indipendente da condizioni di luogo o di professione e che generalmente si reclutano fra i cittadini delle classi superiori; specie di clubs aventi dei banchetti sociali (*coenæ*) ».

fondandosi il tempio di Venere Genitrice; infine il *collegium Minervae* creato da Domiziano per celebrare i Quinquatri. I *sodales Augustales* stabiliti da Tiberio a Roma in onore del deificato Ottaviano nel 14 d. C. sarebbero piuttosto — secondo il MOMMSEN (14) — un esempio del primo genere, avendo il nuovo sodalizio ricevuto semplicemente la cura dei *sacra* propri della gente Giulia (15).

Distintivo di tutti questi corpi è dunque, per la comune dottrina, *l'esercizio ufficiale di un pubblico culto* (16). In quanto, però, i lor membri sono dei privati

(14) MOMMSEN, *op. cit.*, pag. 17. Cfr. *C. I. L.*, VI, pag. 443.

(15) È noto che del genere di questa, sempre per il culto di *divi imperatores*, si ebbero in seguito tre altre associazioni: i *sodales Flaviales* (an. 81 d. C.), *Hadrianales* (an. 138), *Antoniniani* (an. 161); questi poi variamente soprannominati (*Veriani*, *Aureliani*, *Commodiani*, *Helviani*, *Severiani*, ecc.) per l'innestarsi al primitivo culto del culto di successivi imperatori deificati. Pare che siano da contarsi fra le *sodalitates* anche i sacerdotii istituiti per certi culti municipali accettati dai Romani: i *sodales sacrorum Tusculanorum*, i *sacerdotes Lanivini*, i *Cænenses* e i *Laurentes Lavinates*. Cfr. MARQUARDT, *op. cit.*, II, p. 345 e KARLOWA, *Römische Rechtsgeschichte*, Leipzig 1892, II, § 2, pag. 61. Noto altresì che per WALTZING, *op. cit.*, I, pag. 38, anche i municipii avrebbero avuto proprie *sodalitates*: sarebbero tali gli *Apollinares*, *Herculanii*, *Martiales* o *Martenses*, *Mercuriales*, ecc. che si incontrano nelle epigrafi.

(16) Il Digesto allude (38 § 6, *D. XXXII*) a un « *collegio cuiusdam templi* ». Sarebbe una *sodalitas*? Molti lo credono, fra cui lo stesso MOMMSEN il quale in proposito spiega: « *non unum solum collegium fuisse unius dei, sed complura id quod supra vidimus in sodalitatibus magnæ matris... Hæc tamen res facillimam explicationem habet; apud veteres enim quot templi tot dii esse credebantur* » (*op. cit.*, pag. 7). WALTZING ritiene invece che *collegia templorum* fossero i collegi religiosi privati: « *Marquardt ha torto — egli dice — di contar siffatti collegi fra le sodalitates sacrae: essi non hanno alcun carattere ufficiale* » (*op. cit.*, I,

*cultores* e non dei funzionari statuali come i *sacerdotes* (17), essi differiscono così dai quattro grandi collegi dei Pontefici, degli Epuloni, degli Auguri e dei Quindecemviri *s. f.*, come dai collegi dei Salii, Feziali, Arvali e *sodales Titii*. Anzi il WALTZING che ha dato uno sviluppo definitivo alla distinzione mommseniana, fa delle « sodalità sacre » una categoria di *associazioni semi-ufficiali* contrapposta e alle associazioni *ufficiali* dei sacerdoti e alle associazioni *private*, sia religiose, sia professionali.

L'originario nesso gentilizio continuò a sussistere fra i membri della « sodalità » (18) nella forma di una *necessitudo* più attenuata, ma non meno efficace giuridi-

---

pag. 46, n. 1). KORNEMANN, *op. cit.*, pagg. 383<sup>59</sup> e 387<sup>1</sup>, ammette che *collegia templorum* si chiamassero le associazioni di culto tanto statuali quanto private.

(17) Distinzione questa altrettanto semplice e ovvia a enunciarsi quanto dubbia a effettuarsi. I *Luperci*, i *Titii*, gli *Augustales* sono dei sacerdoti, eppure si veggono enumerati comunemente fra le « sodalità ». Più logico di tutti mi pare il MADVIG (v. *op. cit.*, pag. 150, n. 9). KORNEMANN, *op. cit.*, pag. 383, li classifica fra i *collegia sacerdotum* nel tempo stesso che li definisce *sodalitates* e ne afferma l'origine gentilizia! Che dire poi dei *sacerdotes Tusculani*, *Lanivini*, *Cæninenses*, etc. (v. *sup.* nota 15)?

(18) Sebbene sia generale convinzione che le « sodalità » sopravvivessero fino nel tardo impero, MARQUARDT, *op. cit.*, I, pag. 161, n. 2) è l'unico, credo, che le ravvisi anche in quelle associazioni singolari che il nostro DE ROSSI ha studiate e definite « collegii funeratici famigliari » (in *Commentationes in honorem Mommseni*, 1877, pagg. 705 segg.). Il fenomeno caratteristico della *sodalitas* — afferma il MARQUARDT — cioè il passaggio da una gente reale a una fittizia, si ritrova in questi sepolcri del III e IV secolo, che recano sopra iscritti nomi di famiglie: *Marciorum*, *Euty-chiorum*, *Pancratiorum*, *Eutropiorum*, etc., mentre coloro che vi son sepolti, non portano tali nomi.

camente: « vi era fra i *sodales* lo stesso vincolo religioso che fra i parenti; essi non potevano intervenire nè come accusatori, nè come avvocati, nè come giudici in un processo contro un confratello » (19).

3. — La primitiva distinzione mommseniana contrapponeva alle *sodalitates* da un lato i *sodalicia* intesi come « corpora civilium turbarum causa instituta » (20) — società elettorali di ambiziosi (21) e coscrizioni di elettori venali (22), comuni sulla fine della repubblica e cessate con questa, alle quali si riconnetterebbero e il senatoconsulto menzionato da Cicerone, *Ad Quintum fr.*, II, 3,5 e la *lex Licinia de sodaliciis*, e il *crimen sodalium* o *sodaliciorum* — dall'altro i « collegi propriamente detti » che forse dapprima compresero solo i *collegia opificum* (23), ma nell'età imperiale abbracciarono tutta la varia folla dei collegi autorizzati [in blocco: funerari; singolarmente: professionali e religiosi].

---

(19) WALTZING, *op. cit.*, I, pag. 37. Si ritiene concordemente che nessun legame analogo sia esistito fra i membri di collegi privati.

(20) MOMMSEN, *op. cit.*, pagg. 32-73. Cfr. § 5, n. 1. Però a pag. 87, § 13, n. 1, corregge: forse *sodalicia* non significa solo « coetus factiosorum », ma genericamente « collegia illicita ».

(21) Anche per queste, però, sembra si usasse il termine *sodalitas* il quale, dunque, in questa secondaria accezione, avrebbe designato l'unione di più individui « qui, cum in sua quisque tribu plurimum possent, eo consilio societatem inissent ut tribus largitionibus corrumpent et mutuo sibi emtæ suffragationis praesidia communicarent » (pag. 55).

(22) Nate da una vera « *conscriptio et decuriatio tribulium* »,

(23) MOMMSEN, *op. cit.*, pagg. 27-32.

Senonchè su questo punto la dottrina del MOMMSEN ha subito molti ritocchi e affinamenti nelle successive opere sui collegi romani. Alle « sodalità sacre » si trovano contrapposte comunemente le associazioni private, e queste distinte in

*a* — associazioni religiose, formate per lo più di *peregrini* adoranti i loro patrii dei e diffuse soprattutto nelle classi inferiori evidentemente perchè allo scopo del culto uniscono uno scopo di reciproca utilità: assicurarsi una conveniente sepoltura (*collegia funeraticia*; *Sterbevereine*. Sarebbero i *collegia tenuiorum* dei Digesti e i *collegia cultorum, salutaria* ecc., forse anche *iuvenum*, delle fonti epigrafiche) (24);

*b* — associazioni politiche, esistite, almeno in Roma, solo nell'età repubblicana, aventi per fine esclusivo l'*ambitus* e la corruzione elettorale; secondo alcuni, d'origine indipendente (MOMMSEN, ZUMPT, WALTZING, KORNEMANN, CAGNAT, ecc.), secondo altri connesse con le « sodalità sacre » (MADVIG, LIEBENAM, KARLOWA, MITTEIS, ecc.) o con le associazioni private di culto (MARQUARDT), secondo altri infine derivate da certi circoli di amici che sarebbero fioriti in Roma *ab antiquo* a scopo di conviti (COHN) (25);

*c* — associazioni di *puro* diletto, che in generale si tengono per rarissime, essendo lo spasso e la bal-

(24) Vedile enumerate in WALTZING, *op. cit.*, IV (*Indices*), pagg. 153-226.

(25) Naturalmente non compariscono affatto nelle iscrizioni.

doria nel programma di tutti i collegi Romani, ufficiali e privati, religiosi e profani (26);

*d* — infine, associazioni professionali suddivise in *collegia opificum, artificum, mercatorum, negotiatorum; collegia veteranorum, militum* (di sotto-ufficiali); *collegia* o meglio *decuriae apparitorum* (27).

4. — Queste categorie non possiedono ciascuna proprie designazioni tecniche: i nomi di *sodalitas, collegium, sodalitiun* (poichè questi soli per ora ci interessano) si trovano negli scrittori e nelle lapidi promiscuamente usati per l'una o per l'altra (28). Tuttavia gli studiosi più recenti, e soprattutto il WALTZING, da collazioni accurate dalle fonti, hanno dedotto alcuni criteri: che *sodalitas* è il nome tecnico della confraternita sacra istituita dallo Stato per un culto pubblico e abusivamente dicesi delle leghe politiche sediziose del sec. VII, mentre « le nom de *sodaliciun* n'est jamais donné aux sodalités sacrées » (29); che *collegium* è termine generale per indicare ogni unione perpetua cioè destinata a durare oltre la morte dei fondatori, sebbene si usi con una

(26) Si citano solo le seguenti: *pilicrepi*, C. I. L., IV, 1147; *seribibi*, C. I. L., IV, 575; *furunculi*, C. I. L., IV, 576; *dormientes*, C. I. L., IV, 581. Raramente si aggiungono: i *convictores qui una epulo vesci solent*, C. I. L., XI, 6244; e l'*epicureius gaudigens chorus*, C. I. L., X, 2971.

(27) WALTZING, *op. cit.*, IV (*Indices*), pagg. 1-48 (artigiani e mercanti di Roma e Ostia), pagg. 49-128 (d'Italia e provincie) pagg. 128-152 (apparitori, soldati e veterani).

(28) WALTZING, *op. cit.*, IV (*Indices*), pag. 237 e 241 (terminologia. *Sodaliciun* vi compare in 21 epigrafi. Delle *sodalitates* il nostro autore non si interessa).

(29) *Contra* MITTEIS, *op. cit.*, I, pag. 390.

certà proprietà per i corpi professionali; che *sodalici-um*, « terme qui ne diffère pas de *sodalitas* par son origine, mais par son emploi », si adopra per ogni specie di collegio privato, ma acquista qualche tecnicità nella designazione delle fazioni politiche repubblicane, rimanendo nella letteratura giuridica dell'impero come voce speciale per ogni collegio sedizioso e illecito (30). Infine questi recenti studi epigrafici confermano ciò che pensò MOMMSEN e tutti — antiquari e filologi (31) — pensarono prima di lui e dopo di lui: essere, cioè, *sodales* il nome comune ai membri così delle « sodalità », come di ogni privato collegio professionale o religioso o politico.

Per conseguenza, se dopo avere scorso tutta la vastissima letteratura sulle corporazioni romane, riprendiamo in mano le Pandette, non possiamo esitare a tradurre per « collegi pericolosi » i *collegia sodalicia* di Marciano, 1 pr., *D. XLVII, 22* e a concludere che il passo di Gaio, 4, *D. eod.*, anzi la legge stessa delle Dodici Tavole, accorda il potere di creare propri statuti interni ai membri di tutti i collegi e delle « sodalità » (32).

(30) WALTZING, *op. cit.*, I, pagg. 37 e n. 2; 42; 340; II, 140 e n. 2. KORNEMANN, *op. cit.*, pagg. 381<sup>20-43</sup> e 386<sup>10-13</sup>.

(31) CUIACIO non trovò altro modo per definire *collegium* che chiamarlo *coitio sodalium*! Quanto ai filologi, basti menzionare il FORCELLINI, *Lexicon*, V, pag. 544.

(32) Nella rassegna che precede, ho evitato di citare a ogni passo la folla d'opere e di monografie riflettenti il nostro argomento: ho citato solo — e nel minor numero possibile — i luoghi di esse più originali o enunzianti risultati definitivi. Nè pre-  
tendo quindi di aver reso le minute particolarità che le idee esposte come generali possono aver assunto presso i singoli autori: ciò, del resto, sarebbe forse impossibile, dato il valore che

5. — Notai già che caratteristica della nostra materia è il dissimularsi di una questione di sostanza sotto una questione di terminologia. Appunto risalendo dalla singolare accezione delle voci *sodalitas* e *sodalis* in certi passi di Cicerone (33) e nelle reliquie epigrafiche della *lex repetundarum* (34), T. MOMMSEN fissò nel

in questo tema assumono le parole. Per esempio, il MARQUARDT dopo avere esposto con rigore tecnico, fedele alla dottrina mommseniana, cos'è *sodalitas* e cos'è *sodalici-um*, esce a dire (*op. cit.*, I, pag. 173): « Oltre i *sodalicia* a cui lo Stato stesso confidava l'esercizio dei nuovi culti, etc. » — Neppure ho citato le fonti su cui si sostiene la teoria delle *sodalitates sacræ* (poche, a dir vero); esse si trovano menzionate e ripetute a iosa in tutti i lavori moderni sui collegi.

(33) *Brutus*, 45, 166 « cognatione, *sodalitate*, collegio » — *Pro Sulla*, 2, 7 « nonne *sodales*, non collegæ sui, non veteres amici... defuerunt? » — *In Verrem act.* II, 1, 37, 94 « abs te officia tutelæ, *sodalitatis*, familiaritatisque flagitet » — *Epist.*, XII, 14, 4 — *De nat. deor.*, III, 32, 80 — *Reth. ad Herennium*, 1, 5, 13 « hospitium, *sodalitatem*, affinitatem » — *Pro Cælio*, 11, 26 « fera quædam *sodalitas* et plane pastoricia atque agrestis *germanorum Luperorum*, quorum coitio illa silvestris ante est instituta quam humanitas atque leges, siquidem non modo nomina deferunt inter se *sodales*, sed etiam commemorant *sodalitatem* in accusando, ut, ne quis id forte nesciat, timere videantur! » — *Cato maior de senectute*, 13, 45. Cfr. Quint. Cicero, *De petit. consul.*, 5 « amici ex causa honestiore cognationis aut affinitatis aut *sodalitatis* aut alicuius necessitudinis ».

(34) Nel suo opuscolo MOMMSEN la confonde, secondo l'antico errore degli epigrafisti, con la *lex Servilia* del 643 = 111. Ma nel *C. I. L.*, I, pagg. 54-56 ha dimostrato trattarsi della *lex Acilia* (an. 631 o 32 = 123 o 22). Ecco i luoghi che ci interessano: *C. I. L.*, I, 98, c. 9-10 « (Quei ex h. l.) *pequiam* petet nomenque detulerit, etc., *praetor ad quem* (nomen detulerit, etc., *patronos civeis Romanos ingenuos ei dato, dum*) ne quem eorum det sciens d[olo] m[alo], quoiei is quouis nomen delatum erit, etc. (gener socer vitricus privignusve siet, queive eiei sobrinus siet propiusve eum ea cognatione attingat, *queive (ei)ei sodalis siet, queive in eodem conlegio siet* ». L'accusato deve manifestare



suo giovanile opuscolo la figura della « sodalità sacra ». Ciò segnò certo un progresso nello studio dei collegi; ma non è un paradosso dire che nocque all'idea del MOMMSEN la fortuna che ebbe presso i seguenti ricercatori. Mentre infatti era una semplice congettura bisognosa di conforti e di toppe, si prese per una verità irrefragabile tale da servir di base a nuove congetture.

Prima di essere un'associazione ben definita a cui lo Stato assegnava la cura di un culto, la *sodalitas* era per MOMMSEN, memore delle precise e nette spiegazioni dei grammatici latini (35), una compagnia di partecipanti alle sacre epule dei templi (36). Ma questa giustificazione dell'ipotesi mommseniana non è per lo più nemmeno accennata negli scrittori successivi: i quali, presupposta come un assioma la esistenza di « sodalità semi-ufficiali », non pensano che ad ampliarne la

---

(*edere*) quali fra i 450 giudici sono per avventura a lui legati (c. 19-20) « aliqua necesitudine » cioè coloro « quois is queive ei quois nomen delatum erit, gener socer, etc. » esattamente come a c. 9-10. Alla stessa cosa accenna il c. 25 « (sei is quois nomen) ex h. l. delatum erit., (ex CDL vireis quei in eum annum ex h. l. lectei erunt, *quei se* affinitate cognatione *sodalitate atingat, queive in eodem conlegio siet*, ex h. l. non e(diderit) ». Anche l'accusatore, nello scegliere, fra i 450, 100 giudici, deve escludere colui (c. 22) « quois is queive ei quei petet gener, socer, etc., (*queive in eodem conlegio siet queive*) *ei sodalis siet* ». L'opuscolo del M. non cita il c. 25 e cita inesattamente il 22.

(35) Paulus Diacon., *Excerpta ex lib. Festi*, pag. 140, s. v. *sodales* [ed. LIND. cit.] — Festus, pag. 241, s. v. *sodalis* [eoa].

(36) « Sodalium enim institutionem eo referendam esse ut hostiæ per flaminem in Dei honorem mactatæ simul cum eo vescerentur, nemo est quin videat; cui *comessationi* præcationes sollemnes, libationes, carmina, tripudia aliaque sacra intercessisse probabile est ». *Op. cit.*, pag. 8.

categoria e marcarne sempre più i confini. Così è che, mentre MOMMSEN movendo da esili orme di vocaboli era giunto a disegnare un edificio, dopo di lui gli eruditi, improvvisato l'edificio, hanno smarrito e intercettato quelle tracce esili ma sicure. E ci è dato constatare che, se dal novero delle *sodalitates* si tolgono, come sacerdoti, i *sodales Titii*, gli *Augustales* e i *Luperci* detti da Cicerone *fera sodalitas*, i dotti danno ormai il nome di « sodalità » a un complesso di associazioni le quali tutte, all'infuori delle *sodalitates* di Cibele (37), non hanno mai avuto un tal nome nè presso gli scrittori romani nè sull'epigrafi.

Del resto, trascuriamo pure, per ora, queste pedanterie lessigrafiche e vediamo a quali altre considerazioni si offra la comune teoria delle « sodalità sacre ». Non m'indugio sulla premessa: che, cioè, dei *publica sacra* del popolo Romano (cfr. Festus, pag. 211, ed. LINDEMANNI cit.; Paulus Diacon., *Excerpta ex lib. Festi*, pag. 129, *eod.*) alcuni fossero compiuti dal popolo intero (*popularia sacra*, cfr. Festus, pag. 216, *eod.*) e altri da certe genti « pro populo » (38). I cercatori delle

---

(37) Cicero, *Cato m. de sen.*, 13, 45.

(38) Mi limito a qualche accenno. I *sacra popularia* e i *publica* dei due passi di Festo non sono *necessariamente* nell'antitesi supposta dal MOMMSEN: si può pensare a una tautologia. Il « nec certis familiis adtributa sunt » non è affatto decisivo. Se Festo avesse inteso veramente di opporre i sacrifici pubblici fatti *da tutto il popolo* a quelli fatti da altri per lui, avrebbe dovuto parlare di *sacerdoti* e non di *famiglie*; poichè vi furono certo a Roma dei *sacra publica* non fatti da tutti i cittadini, ma che non si può neppure sospettare fossero fatti « pro populo » da certe famiglie: così i *sacra* di Vesta (cfr. Ovidio, *Fasti*, VI, 250 segg.) adempiuti dal solo collegio delle Vestali. Nè più decisivi sono

antichità religiose romane, BOISSIER, MARQUARDT, ecc.,

i luoghi di Festo e di Servio, che testificherebbero l'attribuzione di pubblici *sacra* alle singole genti: *Aurelia*, *Nautia*, *Iulia*, ecc. (v. *sup.* nota 9). Bisogna tener presente l'enorme importanza che i Romani antichi davano ai culti *privati* delle stirpi patrizie. Già le XII Tavole: « ritus familiæ... servanto » (Cicero, *De legibus*, II, 8, 19); « sacra privata perpetua manento » (*eod.*, II, 19, 47). A leggere la descrizione fatta da Livio del sacrificio adempiuto da Fabio Dorsuone al tempo dell'assedio gallico, verrebbe fatto di pensare anche per esso (e in realtà è stato pensato da un eminente storico) che fosse uno dei pretesi *sacra* gentilizi-pubblici, se Livio stesso (V, 52, 4) non dicesse trattarsi di un semplice *privatus* che compie il *solemne gentis*, e se, anzi, non ne traesse occasione per contrapporre i *gentilicia sacra* ai *publica sacra*. La stessa significativa contrapposizione v. in Dionys. Halicarn., 2,21 « χωρίς γὰρ τῶν ἐχόντων τὰς συγγενικὰς ἱεροσύνας, οἱ τὰ κοινὰ περὶ τῆς πόλεως ἱερά συντελοῦντες κατὰ φυλὰς τε καὶ φράτρας δέχοντα καταστάθησαν ». Talvolta il culto di una gente era rivolto a un dio, oggetto altresì di culto pubblico: sarebbe questo, per me, il senso delle due glosse di Servio (*Ad Æneid.*, II, 166 - cfr. V, 704 - e X, 316) e specialmente del « quæ et ipsa publica videntur fuisse »; poiché nè i sacrifici dei *Nautii* al « simulacrum æneum Minervæ » (v. Festus, pag. 178, s. v. *Nautiorum*, ed. Lind. c.) sono da confondersi coll'arcano culto renduto pubblicamente al Palladio del tempio di Vesta (cfr. lo stesso Mommsen, *op. cit.*, pag. 11 n. 13), nè i *sacra Apollinis* ritenuti dai *Iulii* possono identificarsi con quelli pubblici istituiti dal S. C. del 542 = 212 e confidati ai decemviri (« decemviri græco ritu hostiis sacra faciant » Livius, 25, 15). Il « genti Horatiæ tradita sunt » che Livio dice dei *piacularia sacrificia* di Iuno sororia e Ianus Curiatia (I, 26, 13), non differisce molto, a parer mio, dal « familiis prodantur » detto da Cicerone a proposito dei sacrifici privati (*De legib.*, II, 19, 47); come il luogo di Servio, *Ad Æneid.*, XI, 768, a cui Mommsen si appoggia, « apud veteres in sacra quoque succedebatur », ha, per me, lo stesso valore del frammento di Festo (pag. 237, s. v. *sine sacra hereditas*, ed. Lind. c.) « olim... relictus heres sic pecuniæ etiam sacrorum erat ». Un caso singolare è quello dei *Potitii* e *Pinarii* che, ammaestrati da Ercole in persona sul rito dei suoi *sacra*, ne conservarono il segreto finchè nel 444=310 per cinquantamila assi si indussero ad insegnarlo a dei servi pubblici. Se non si ha da intendere che il

sono su questo punto di una sorprendente unanimità (39).

A parte ciò, molto dubbia mi pare l'asserita origine delle *sodalitates* dalle genti. Quali esempi si adducono? Mommsen (40) dava molto rilievo all'istituzione dei *sodales Augustales*, com'è riferita da Tacito *Ann.*, 1,54 e *Hist.*, 2,95: rendendosi pubblici — egli argomentava — i privati *sacra* della gente Giulia e i gentili non essendo più sufficienti al sacerdozio, si aggiunsero ad essi 21 estranei « sorte ducti et primoribus civitatis »: così in luogo dei *gentiles* sorsero i *sodales*. Osservo che, almeno stando alla lettera del passo tacitano, furono i gentili (« Tiberius, Drususque et Claudius et Germanicus adii-ciuntur ») a essere aggiunti ai novelli *sodales*: i quali è più verisimile si costituissero non per supplire la *gens* deficiente, ma per imitazione di consimili sacerdoti in onore del divo Augusto, già sorti nelle provincie e in Italia. Il fatto è che nemmeno i più caldi fautori della teoria mommseniana hanno osato in seguito attribuire agli Augustali un'origine gentilizia nè valersene come indizio analogico. L'unico esempio ch'essi citano è quello dei Luperi. I loro nomi di Fabiani e Quintiliani hanno fatto pensare ch'essi appartenessero primitivamente a

culto fosse dapprima privato e in quel tempo divenisse pubblico, tuttavia è certo che questo caso, a quanto risulta dalle stesse prolisse narrazioni degli scrittori latini, appariva ai loro occhi come unico o quasi.

(39) M. Voigt, trattando della *gens* in *Zwölf Tafeln* cit., II § 169, pag. 766, nega l'esistenza di *publica sacra gentilicia*, ma non discute affatto. Egli considera come culto privato persino quello dei *Potitii* e *Pinarii* (*eod.*, n. 12): privato lo aveva ritenuto al principio del secolo scorso anche H. E. Dirksen, *Civilistische Abhandlungen*, Berlin 1820, II, pag. 7.

(40) *Op. cit.*, pagg. 15-23.

due genti patrizie. Senonchè una *gens Quintilia* è sconosciuta (molto arrischiato è il ricorso alla *gens Quinctia*); e della *gens Fabia* sappiamo abbastanza per affermare che non aveva nessuno speciale culto per Fauno: Ovidio infatti la chiama *Herculea gens* (*Fasti*, 2, 237) e Livio ci narra (5,46) che il *solemne Fabiae gentis* avea luogo sul colle Quirinale e non già nel *Lupercal* del Palafino (41). Certo è poi che nessun rapporto gentilizio — tutti lo riconoscono — esisteva fra i Luperci nell'età storica; nè fra essi si trovano Fabii o Quintii o Quintilii.

Su questo esempio *unico* (42), e ognun vede come favoloso e incerto, si è stabilito il principio generale: che « quando una di quelle famiglie [incaricate dal popolo di un culto pubblico] minacciava di spegnersi, le si aggiungevano degli estranei per impedire al culto di scomparire e si trasformava così in una confraternita semi-ufficiale, chiamata *sodalitas* » (43).

(41) *Festus*, pag. 66, ed. LIND. cit., s. v. *Faviani et Quintiliani*, dice che questi nomi derivavano ai Luperci « a Fabio et Quintilio praepositis suis ». Onde non è punto irragionevole l'ipotesi di G. F. UNGER (*Die Lupercalien*, in «*Rhein. Museum*» XXXVI, 1881, pagg. 50-86) che Fabii e Quintilii fossero presidenti dei Luperci per il rapporto fra i lor nomi e le feste celebrate [*februare, quinquare*]. Tale opinione fu accolta sostanzialmente anche da O. CRUSIUS (in «*Rhein. Museum*» XXXIX, 1884, pag. 164 e segg.).

(42) Nessuno all'infuori di MARQUARDT [v. *sup.* nota 18] ha ardito richiamare i « collegi funeraticii famigliari » appartenenti, nientemeno, al III e IV sec. dopo Cristo. Essi rappresentano i primitivi aggruppamenti cristiani formantisi nella casa di uno dei fedeli. Cfr. SAN PAOLO, *Ad Romanos*, I, 16. — Sull'asserito carattere gentilizio del collegio di Venere Genitrice v. *infra*, nota 53.

(43) WALTZING, *Op. cit.*, I, pag. 34.

6. — Una prova del primitivo nesso gentilizio si è scorta — è vero — nello speciale legame che unirebbe, anche nell'età storica, i membri della « sodalità ». Nessun dubbio che una *necessitudo* sia pur esistita fra costoro: si possono citare, anzi, passi anche più decisivi di quelli comunemente ricordati (44). Non mi sembra però che un tal vincolo abbia mai avuto ricognizione giuridica come ebbe quello fra cognati ed affini. « *Tanta vero fuit sodalitatis religio, ut publicis etiam legibus sodales prohiberentur, quominus eam laederent. Ita cautum est ne sodalis in causa publica accusaret sodalem* ». Così il MOMMSEN (45); ma il testo di Cicerone (46), a cui si appoggia, non può ispirare davvero una simile opinione. A L. Herennius Balbo che, sostenendo l'accusa contro M. Celio, aveva chiamato costui « sibi in Lupercis sodalem », Cicerone osserva che doveva essere ben selvaggia la sodalità dei Luperci e « ante... instituta quam humanitas atque leges », se non solo i sodali si accusavano mutuamente in giudizio, ma osavano perfino vantare la loro « sodalità » mentre accusavano, quasi timorosi che qualcuno per avventura l'ignorasse. Con « *leges* » — qui come altrove — si intende il diritto, la giustizia in generale e non si allude già a leggi speciali vietanti l'accusa fra sodali: se ve ne

(44) V. *sup.* nota 33-34. Agg. p. es. Cicero, *Pro Murena*, 27, 56 « *accusat Ser. Sulpicius sodalis filii cuius ingenio paterni omnes necessarii munitiores esse debebant* » — *Pro Plancio*, 12, 29 « *parente... quem veretur ut deum... amat vero ut sodalem, ut fratrem, ut aequalem* ».

(45) *Op. cit.*, pag. 4.

(46) *Pro Caelio*, 11, 26 (v. *sup.* nota 33).

fossero state, nè Balbo avrebbe potuto patrocinare l'avversario di Celio, nè tanto meno ricordare, dinanzi ai giurati, il suo vincolo col reo, nè infine Cicerone si sarebbe limitato a questo brevissimo cenno (« neque vero illud me commovet »). Una ricognizione giuridica del vincolo sodalizio si avrebbe nella *lex Acilia repetundarum* (47): essa vieta che fra i giurati vi sia un sodale dell'accusatore o del reo e che il patrono dell'accusa sia un sodale dell'accusato. Ma, piuttosto che mirare all'ufficiale riconoscimento del rapporto fra *sodales*, a me pare la legge intenda assicurare a processi di tanto interesse pubblico la imparzialità dei giudici e lo zelo nel sostenimento dell'accusa (48). Per evitare il pericolo di collusioni, il c. 10 dispone appunto che il Pretore non può « dolo malo » dare all'accusatore un patrono vincolato al reo; e non è forse inutile ch'io rammenti che, nell'impero, un rescritto dei *Divi fratres* dispensa l'accusatore in un processo pubblico ad affidare la *legatio* « ad eum... qui se *amicum vel domesticum* dicit eius qui accusatur » (4 § 3, *D. L.*, 7).

Non, dunque, un vincolo produttivo di divieti e d'obblighi legali esisteva, a parer mio, fra i membri della « sodalità »; e nemmeno un vincolo tale che il costume determinasse rigidamente, come erroneamente appariva al MOMMSEN dal ciceroniano « sodali qui.... in liberum loco more maiorum esse deberet » (49); ma

(47) *C. I. L.*, I, 98, c. 9-10, 19-20, 22, 25 (v. *sup.* nota 34).

(48) Cfr. quel che di questa legge *Acilia* dice Cicerone, *In Verrem act.* I, 17, 51 « legis *Aciliae*... qua lege populus Romanus de pecuniis repetundis optimis iudiciis *severissimisque iudicibus* usus est ».

(49) Cicerone, *De oratore*, II, 49, 200. « In liberum loco, etc. »

un legame variabile e vago, certo derivante da rapporti religiosi, e non più giuridico dell'« officium amicitiae » sovente ricordato negli scritti dei classici.

Ma a che si raffiguri quella *necessitudo* come una manifestazione singolare della *sodalitas* in quanto sviluppatasi dalla *gens*, osta soprattutto il fatto che, in tutti i passi riferiti come più decisivi, la stessa posizione attribuita alla *sodalitas* e al *sodalis* è attribuita altresì al *collegium* e a colui *quei in eodem conlegio siet*, cioè ad un'associazione che, comunque intesa (collegio di magistrati, di sacerdoti, d'operai?), non parteciperebbe della origine gentilizia della « sodalità » (50).

7. — Bisogna riconoscere che tutta la forza della comune teoria sulle *sodalitates sacrae* risiede nell'affer-

---

non è detto del sodale. Queste parole figurano pronunziate infatti da M. Antonio per C. Giunio Norbano: costui era stato questore alle dipendenze di Antonio pretore; cfr. *eod.*, II, 47, « sodali et *quæstore* meo ». Ora è noto che il costume faceva sussistere fra i due magistrati lo stesso mutuo rapporto che fra padre e figlio. Cicerone, *In Q. Cæcil. divin.*, 19 « Sic a maioribus nostris accepimus, *prætorem quæstori suo parentis loco esse oportere* », *Epist. ad div.*, XIII, 10 « more maiorum qui... hanc *quæsturæ coniunctionem liberorum* necessitudini proximam voluit esse ».

(50) V. i passi cit. *sup.* nota 34 e alcuni di quelli cit. nota 33. Cfr. con essi Cicerone, *De lege agr.*, II, 8, 21 « conlegas eius, cognatos, adfinis » — *Pro Plancio*, 40, 95 « C. Vergilio quocum me uno vel maxime cum vetustas tum amicitia, cum mei fratris *collegia* tum reipublicæ causa sociarat ». — *Epist.*, IV, 12, 3 « quæ nostra officia fuerunt pro *collegio* et pro propinquitate » e Seneca, *De beneficiis*, 6, 3, 3 « propter quæ [le ricchezze] ruptis toties affinitatis, amicitia, *collegii* fœderibus ». Cfr. ancora Cicerone, *Epist.*, II, 13, 3 « hominem florentem... liberis, propinquis, affinibus, *amicis* ».

mazione della loro discendenza da genti incaricate di culti pubblici e della condizione speciale, quasi-gentilizia dei loro membri. Tutto quanto si dice inoltre sulle confraternite create ex novo per conservare culti forestieri accolti dallo Stato, è una conseguenza di quella affermazione. MARQUARDT, anzi, ha detto anche di esse che i loro elementi « erano forse una *gens* o una famiglia » (51); e tutti, in generale, le dicono sorte a imitazione delle supposte « sodalità » gentilizie.

Se ne enumerano pochissime [vedile menzionate a pag. 26], su cui mancano quasi totalmente testimonianze epigrafiche e si ricavano solo incerte e laconiche notizie dagli scrittori. I dubbi fra gli stessi fautori della teoria sono numerosi: alcuni escludono dal novero di esse il *collegium mercatorum*, altri il *collegium Capitolinorum*; alcuni vi aggiungono i *sodales Titii*, altri perfino gli *Arvales*. E la inconseguenza di questi ultimi non è superiore a quella che la generalità commette chiamando *sodalitates sacrae* i Luperci e gli Augustali, dopo aver dichiarato che quelle « sodalità » si distinguono dai *collegia sacerdotum* per esser composte di privati adoratori e non di *publici sacerdotes* (52). Stando, poi, al primitivo concetto del MOMMSEN, com'egli non comprese fra le « sodalità » — in quanto istituito non « *epulorum causa* », ma « *ad ludos faciendos* » — il collegio dei Capitolini [v. *sup.* nota 13], non è esatto ascrivere fra le *sodalitates* nè il collegio istituito da Cesare per celebrare i *ludi* in onor di Venere Genitrice (53), nè il colle-

(51) *Op. cit.*, I, pag. 161.

(52) V. *sup.* nota 17.

(53) Da MARQUARDT in poi, si è sempre considerato questo

*gium Minervæ* istituito da Domiziano, « *ex quo sorte ducti magisterio fungerentur ederentque eximias ventiones et scænicos ludos* » (Suetonius, *Domit.*, 4).

La funzione semi-ufficiale delle confraternite sacre è anche più misteriosa. Sopportavano esse le spese del culto? Si suol rispondere di sì nè i testi offron davvero possibilità di pensare il contrario (54). Ma ciò non pare si accordi col fatto ch'esse esercitassero un culto pubblico: F e s t o (pag. 211, ed. LIND. cit.) definisce infat-

collegio come composto, almeno in origine, soltanto di membri della *gens Iulia*. Non saprei perchè. Dai testi desumo il contrario. Cesare, dedicando il tempio a Venere Genitrice giusta il voto fatto durante la battaglia di Farsalia (A p p i a n., *Bella civ.*, II, 102; III, 28), affidò a un apposito collegio la celebrazione di giochi in onor della dea; sopravvenuta la sua morte, le persone incaricate di compierli non osavano [S v e t o n i o] o non se ne davan pensiero [D i o n e C a s s i o]. Fu allora che Ottaviano, per far piacere al popolo, li die' a sue spese (an. 710=44). Cfr. S u e t o n i u s, *Oct.*, 10 « *Ludos victoriae Cæsaris, non audentibus facere quibus obtigerat id munus, ipse edidit* »; C a s s. D i o., XLV, 6 « *τῆ πανήγυριν, τὸν ἐπὶ τῆ τοῦ Ἀρροδισίου ἰκποιήσει καταδειχθεῖσαν, ἣν ὑποδεξάμενοι τινες ζῶντος ἔτι τοῦ Καίσαρος ἐπιτελέσειν, ἐν ὀλιγοῖα... ἐποιούντο, αὐτός, ἐπὶ τῆ τοῦ πλήθους θεραπείᾳ, ὡς καὶ προσήκουσαν διὰ τὸ γένος, τοῖς οἰκείοις τέλεσι δέστηκε* ». Tali giuochi erano connessi con la gente Giulia perchè ne erano una glorificazione (così spiegherei l'ὡς προσήκουσαν διὰ τὸ γένος e S y m m a c u s, *Laudes in Valent.*, II, 32); ma d'estranei era composto il collegio a cui li affidò Cesare e a cui Ottavio, come nuovo membro della gente Giulia, si sostituì. Cfr. ancora I u l i u s O b s e q., *Prodig.*, 128 (67) « *ludis Veneris Genetricis quos pro collegio [int. in luogo del collegio] fecit* ».

(54) L'ha tentato MARQUARDT, *Op. cit.*, I, pag. 269 e n. 4, avvertendo però: « non è sicuro ». L'unico argomento che non sia una petizione di principio, è questo: l'iscrizioni ci mostrano servi pubblici al servizio dei Pontefici, degli Auguri, delle Vestali, degli Arvali, dei Tizii, ecc.; ciò rivela ch'era lo Stato a sopperire al culto. Ma egli confonde ancora una volta i collegi sacerdotali colle « sodalità »!

ti i *sacra publica*: « quae publico sumptu...fiunt ». Nè gli autori si danno cura di dissipare il mistero.

In conclusione: la congettura delle *sodalitates sacrae* non ha affatto quel carattere di certezza, che la concordia degli eruditi più moderni e autorevoli farebbe supporre. Dubbie o silenziose le fonti; in qualche punto addirittura contrarie. Ne è senza significato (e ne ho taciuto fin qui perchè maggiore fosse la sorpresa) che proprio il MOMMSEN, l'autore di questa *communis opinio*, in una succinta memoria sulle persone giuridiche romane, che lasciò manoscritta, abbia mostrato la possibilità d'intendere in modo affatto diverso *collegium* e *sodalitas* ponendoli in netta e perspicua antitesi come istituzione pubblica l'uno, associazione l'altra nascente *in ogni caso* dalla privata iniziativa (55). Sono frettolose note non destinate alla pubblicazione, le quali, come ristrette a una vaga sintesi, poco soccorrono la nostra indagine storica, ma ci provano a sufficienza che il vecchio Maestro, mentre la dottrina di mezzo secolo plaudiva alla sua fragile costruzione delle *sodalitates sacrae*, aveva saputo riconoscere il giovanile errore e, con la dovizia del genio, distruggere per riedificare.

---

(55) Zur Lehre von den röm. Korporationen in Zeitschrift der Savigny-Stift., XXV, pagg. 45-47. (=Gesammelte Schriften, Iurist. III, Berlin 1907, pagg. 63-5). Evidentemente sotto la influenza di questo articolo il MITTEIS ha chiamato *collegia cultorum* le *sodalitates* che si dicevano istituite dallo Stato per i culti forestieri; ma non ha sempre rispettato l'antitesi cui testè accennai e in sostanza ha riprodotto la consueta dottrina. Meglio ha fatto tesoro del pensiero mommseniano il PEROZZI, *Istituzioni di diritto romano*, Firenze 1906, I, pag. 357.

### CAPITOLO III.

SOMMARIO: 1. Il valore degli indizî filologici. — 2. COLLEGIUM. Concetto. — 3. Origine dei collegia. — 4. Il concetto di collegium nella Monarchia e nella Repubblica. — 5. Nell'Impero.

1. — Ritorniamo ai genuini indizî, ai vocaboli! Dall'uso distinto delle parole *sodalitas* e *collegium* nei noti testi classici, si era arguito giustamente l'esistenza di un ente «sodalità» distinto dall'ente «collegio». Ma il criterio supposto, per distinguerli, in base a incerte analogie, a notizie vaghissime delle fonti o nel silenzio delle fonti stesse, ha condotto a includere nella categoria delle «sodalità» associazioni dette dai Romani quasi tutte *collegium* e a escluderne p. es. i *sodales Titii* così indicati nei testi con espressione tecnica e costante. In luogo di riconoscere che il criterio immaginato poteva non essere esatto, si è accolpato i Romani di non aver rigorosamente seguito una distinzione inventata a metà del sec. XIX (1).

---

(1) « Gli antichi non distinguevano nettamente il *collegium* dalla *sodalitas* » MARQUARDT, *Op. cit.*, I, pag. 165.

E noi sappiamo [v. *sup.* cap. prec. § 4] che la incoerenza del lessico romano non si arresterebbe, per la comune dottrina, alle «sodalità sacre». Promiscuo l'uso della parola *collegium*, detta ora dei magistrati, ora dei sacerdoti, ora delle supposte confraternite semi-ufficiali, ora di associazioni private religiose, ora dei corpi di mestiere. Bizzarro l'impiego del vocabolo *sodalitium*, talora preso in mala parte a designare conventicole sediziose (es. *Lex Licinia de sodaliciis*) o in genere associazioni illecite (es. *collegia sodalicia*), talora invece usato innocuamente per collegio religioso (es. *sodalitium Solis Invicti*) o per collegio operaio (es. *sodalitium fullonum*). Singolare, infine, la duttilità del termine *sodalis* che, in luogo di essere esclusivo pei membri della *sodalitas* o del *sodalitium*, si applicherebbe ai membri delle più disparate corporazioni.

Osservo che una tale incoerenza nell'uso epigrafico e letterario di dizioni le quali pure, quante volte le antiche fonti s'indugiano a spiegarle, appaiono dotate di significati circoscritti e concreti, ha per me moltissimo dell'inverosimile. Se è esatto che le parole *habent sua fata*, è pur esatto che, attraverso peculiarità di tempi e di luoghi, un filo più o meno palese deve ricollegare le loro mutevoli accezioni.

2. — Ci è detto ordinariamente che *collegium* è «una riunione di persone associate dalla comunanza delle funzioni, del culto, della professione» (2), talvolta, più giuridicamente, che è «un corpo permanente e sempre i-

(2) WALTZING, art. *collegium* in *Dizionario epigrafico* di E. DE RUGGIERO, t. II, pag. 340.

dentico malgrado il cangiare dei suoi membri» (3). A parer mio, si può dare di *collegium* un concetto alquanto più tecnico del primo e forse più esatto del secondo. Il concorso di più persone è necessario a una funzione di pubblica utilità: a tali persone applicano i Romani il nome di *collegæ* e quello di *collegium* (3 bis) al loro complesso. Da questo concetto di collegio che fu certo esclusivo in origine e rimase fin nell'estrema latinità fondamentale e prevalente, esula, come vedremo più oltre, ogni elemento della «corporazione»: esso non richiede *essenzialmente* nè patrimonio comune, nè patti sociali, nè perpetuità di causa (4).

Lo Stato ha bisogni politici; a soddisfarli occorre

(3) O. GIERKE, *Die Staats und Korporationslehre des Alterth.*, Berlin 1881, bd. III, pag. 77.

(3 bis) I Greci che non ebbero forse, nei loro ordinamenti o costumi, nessun concetto analogo, traducono regolarmente con *σύστημα*; talora, per barbarismo, con *κλήριον*. Le glosse latino-greche hanno spesso: *collegium συναρχία*, e *collega συναρχον* o *ἀμέτιμος*. *Corpus glossariorum latinorum* (ed. GOETZ e GUNDERMANN, Lipsiæ 1888), II, pp. 110 13, 444 25, 503 4, 103 50, 444 26, 383 39; III, pp. 442 44, 503 51. Cfr. II, pp. 442 26, 451 35, ove le glosse greco latine vertono in *collegium συμφοριατισσυστημα* e *ταξιστρατιωτικη*. In italiano il concetto, da noi esposto, di *collegium* potrebbe essere reso con sufficiente proprietà mediante: *collegio* (cfr. collegio di arbitri, collegio episcopale, cardinalizio e simili). Ma, avendo fin qui usato tale vocabolo nel senso, ordinariamente datogli dai romanisti, di associazione, preferiamo avvertire con virgolette quando ci toccherà d'usarlo come equivalente del latino *collegium*.

(4) Un concetto simile è nella pubblicazione postuma del MOMMSEN, *Zur Lehre von den röm. Korporat.* cit., pagg. 45-46. Vedi pure L. MITTEIS, *op. cit.*, pag. 393, n. 9 «*Collegium* (von *legare*, vgl. *delegare*) bezeichnet eigentlich die gemeinsam Beauftragten». Ma il MITTEIS ha avuto torto di non supporre che il mandato attribuito ai «collegi» degli artefici potesse essere qualcosa di diverso da un semplice, generico mandato di culto.

l'intervento di due o più individui: ecco i « collegi » dei consoli, dei pretori, dei tribuni, dei questori. Ha bisogni religiosi, cioè gli occorre che si compiano determinati uffici relativi al culto; al compimento di ciascuno si richiedono diverse persone: ecco i « collegi » dei Pontefici, degli Auguri, dei Quindecemviri s. f., degli Epuloni, dei Feziali, dei Sali, delle Vestali. In ambedue i casi può darsi che, entro ogni « collegio », i singoli abbiano compiti differenti; ma ciò non vuol dire, come pensava MOMMSEN, che « la collegialità qui venga eliminata dalla divisione della competenza » (4bis). Infine lo Stato ha bisogni economici: che, cioè, si approvvigionino i mercati e che certi prodotti e servizi non vengano meno al generale consumo; ed ecco i *collegia* degli operai e dei mercanti (5). Anche in ogni Municipio, almeno in epoca tarda, si provvede, come in un minuscolo Stato, ai bisogni comunali mediante *collegia* come di magistrati e di sacerdoti, così di *opifices* e *mercatores*. Ciò è consono al punto di vista romano, secondo il quale l'attività dei privati si svolge, unicamente o quasi, per scopi di pubblica utilità. Senonchè, siccome per virtù di fattori economici, nel corso della vita di Roma, non si percepisce sempre in egual misura la necessità che si provveda alla *produzione* industriale e mercan-

(4bis) MOMMSEN, *Römisches Staatsrecht*, 1871-1888, vol. I, pag. 32.

(5) Ai servizi amministrativi provvedono pure dei « collegi » di *apparitores*; ma si chiamano a preferenza *decuriæ*. Il perchè non è chiaro. MOMMSEN l. c. spiega che, ricevendo essi una mercede per il loro servizio, erano forse reputati indegni del titolo di *collegia*. Secondo noi, occorre ricordare che verisimilmente i membri di tutti i collegi furono fin dalle origini ripartiti in *decurie* (v. *infra* n. 35); figurava dunque ciascun gruppo di subalterni come parte di un collegio maggiore?

tile, un graduale cangiamento si manifesta nell'apprezzamento della *funzione pubblica* compiuta dai commercianti e soprattutto dagli artigiani. Una breve notizia storica ce ne persuaderà.

3. — All'origine dei *collegia opificum* si connette una questione oscura, sebbene spesso e con profonda erudizione dibattuta: se, cioè, quei collegi siano veramente sorti per opera di un antico legislatore, come PLUTARCO (*Nomas*, 17) (5 bis) racconta e PLINIO (*Nat. hist.*, 34, 1; 35, 159) conferma, ovvero siano spontanee efflorescenze della vita privata. Stanno per la prima versione, oltre ai più vecchi, DIRKSEN, MOMMSEN, JULIAN, BAUDRY, HERZOG, PERNICÉ, GIERKE, KARLOWA, ecc.; per la seconda, GAUDENZI, KAYSER, LIEBENAM, WALTZING, KORNEMANN: possiamo dire che quella è la tendenza più antica, questa la più moderna. Chi parta dal nostro concetto di « collegio » non può aver dubbî: non essendo associazione, ma pubblica divisione, *collegium* non può avere che origine statutale. E' confortante che tutti concordemente (6) riconoscano una perfetta verisimiglianza alla tradizione raccolta da Plutarco e riferente a Numa l'istituzione di otto collegi professionali (« ἡν δε ἡ διοκομὴ κατὰ τὰς τέχνας, ἀθλητῶν, χρυσοχόων, τεκτόνων, βαφέων, σκυτοτόμων, σκυτοδεψῶν, χαλκίων, κερκίων »), più di un nono (« σύστημα ») abbracciante gli altri mestieri: tutte le industrie ch'egli cita, sono infatti adattate alla primitiva civiltà romana e sono anche le uniche allora

(5 bis) Cfr. anche PLUTARCO, *Lykoyrgoy kai Noma sunkrisis*, II, 3.

(6) Soltanto il COHN e il LANGE hanno tentato di togliere ogni valore alla tradizione, assegnando ai collegi d'operai un'origine assai più recente. Vedi confutazione in WALTZING, *Étude cit.*, I, pag. 68-9.



possibili. Ma ciò, per gli storici più recenti, significa solo che le corporazioni operaie dovevano avere un'origine remotissima. Ora, a me pare che un'altra considerazione si presenti spontanea: ed è che ben più verisimile è la tradizione nell'attribuire a Numa, piuttosto che a qualche altro legislatore, la divisione della plebe in collegi d'arti. E ciò non — come potrebbe pensare chi in quei collegi veda semplici corpi religiosi (7) — perchè Numa fu l'instauratore del culto romano, ma perchè la istituzione di essi s'inquadra a pennello nella vasta opera legislativa attribuita al secondo re di Roma.

Venuto dopo un'età semibarbara di oligarchia militare dispregiatrice d'ogni industria, (8) Numa, sebbene dal racconto parziale di Livio possa apparir solo come fondatore della religione (9), fu soprattutto l'organizzatore dell'economia quirizia (10). Dionigi d'Alicarnasso fa evidentemente delle sue leggi tre gruppi: il primo comprende le leggi dirette a costituire i vari ordini dei sacerdoti (11); il secondo quelle miranti « a ricondurre a frugalità e temperanza la vita di ciascuno e a infondere l'amor della giustizia », tra le qua-

(7) Così DIRKSEN, *Op. cit.*, II pag. 21. - HERZOG, *Geschichte und System der röm. Staatsverw.*, Leipzig 1886, I, pag. 95. Cfr. MITTEIS, *op. cit.*, I, pag. 393.

(8) DIONYS. HAL., 2, 9; 2, 28. Fra i due passi vi è una certa discordia: a chi si affidò le arti sordide e sedentarie? alla plebe o agli schiavi e ai peregrini? si tenne o no per indegna dei patrizi l'agricoltura?

(9) I, 19-21. Però: « iure eam [urbem] legibusque ac moribus de integro condere parat ». Livio era troppo infuso della cultura patrizia del suo secolo per occuparsi delle *nugæ* economiche.

(10) CICERO, *De rep.*, II, 14, 37 « [Numa] mercatus, ludos omnesque conveniendi causas et celebritates invenit ».

(11) « τὰ...διαιεθῆντα κατὰ τὰς συμμορίας τῶν ἱερῶν ». II, 63-73.

li cita l'istituzione dei confini e della fede ne' contratti (12); il terzo infine le disposizioni che il re prese perchè la città attendesse alle opere necessarie, avendo compreso il bisogno che ad essa « non difettassero le cose indispensabili alla vita » (13). PLUTARCO fa una divisione analoga e appunto a quest'ultima categoria egli par riconnettere la distribuzione della massa per arti. Se DIONIGI, invece, a tale categoria riferisce solo i provvedimenti che Numa fece per il lavoro agricolo, premiando gl'industri, punendo i poltroni col ludibrio o con pene e — si noti — obbligando a dedicarsi *tutti* gli esenti dalle cure della guerra e del governo, non deve sorprenderci: anzitutto lo stesso autore si scusa spesso di non menzionare tutti gli innumeri ordinamenti di Numa (14), e poi egli è fiorito, come LIVIO, in un'età in cui i mestieri erano al massimo del dispregio e da contarsi certo fra le « cose vili, abominate, indegne della cura di una storia » (15).

Il regno di Numa è forse una pura leggenda, ma esso ci rappresenta senza dubbio uno stadio per cui realmente passò la primitiva vita di Roma: stadio, che ha una sorprendente analogia col periodo attico (posteriore ad esso di circa un secolo) caratterizzato dalla legislazione economica di Solone. Anche Solone reagì a un precedente regime oligarchico e anti-industriale, instaurando una democrazia lavoratrice. Egli ordinò che tutti i mestieri fossero onorati e avuti in pregio, che

(12) II, 74-75.

(13) II, 76.

(14) Cfr. II, 63; 74.

(15) DIONYS. HAL., I, 1.

tutti i cittadini vi si dedicassero e che quegli che non ne avesse insegnato alcuno al proprio figlio, perdesse il diritto agli alimenti (16).

Che la legislazione di Numa mirasse ad uno scopo simile, lo provano a sufficienza e gli accenni di Dionigi, sebbene relativi soltanto al lavoro agricolo, e il racconto di Plutarco, sebbene egli dia alla istituzione dei collegi un'occasione diversa (17). Vi sono poi sicuri indizi che in quell'antico periodo romano, ancora immune dalla invasione servile (18), il lavoro non fosse affatto tenuto nel basso conto in cui si tenne forse nel periodo guerriero di Romolo, certo nell'età posteriori. In ciò consentono quasi tutti i moderni storici: io mi limiterò a ricordare solo, a maggior conforto, l'episodio di Mamurio Veturio il cui nome si perpetuò nei carmi dei Sali, la leggenda sull'origine dei Pontefici [*pontem facere*], il mito di Minerva tessitrice e di Vul-

(16) Vitruv., VI, *præfatio*; Plutarco, *Solon*, 22.

(17) Ciò che P. dice sul conflitto fra le due fazioni de' Romani e Sabini e che pare a tutti una spiegazione improvvisata di sana pianta dall'autore, trova un certo lume e conforto in quanto narra Dionigi, che, cioè, essendo la plebe più povera sempre in sedizione e divisa nei due partiti dei Romani e Sabini, Numa ovviò applicando i più bisognosi al lavoro dei campi (II, 62). È ammissibile che l'istituzione dei collegi operai fosse in qualche rapporto colle fazioni politiche; ma non perchè — come vorrebbe Plutarco — essa sostituisse alla divisione della massa in due grandi parti una divisione più frammentaria, bensì perchè, grazie ad essa, la plebe fatta sediziosa dall'ozio e dalla miseria si quietò nel lavoro e nel conseguente benessere. Notevole che anche gli ordinamenti di Solone si dicano ispirati dalla lotta delle fazioni. A ogni modo, si tratterebbe più di occasione che di vero ed intimo motivo storico.

(18) Cfr. H. WALLON, *Histoire de l'esclavage dans l'ant.*, Paris 1879, II, pagg. 10-12.

cano fabbro. Orbene, a mio credere, come non si dubita di attribuire a un favoloso re Numa i collegi dei sacerdoti, ad esso devono attribuirsi anche i collegi degli artefici. L'istituzione di entrambi ebbe lo stesso scopo di pubblica utilità: coi primi, Numa assicurò allo Stato il regolare compimento delle cerimonie religiose e il perpetuarsi della conoscenza dei riti e delle formule; coi secondi, (19) allo Stato fatto più civile e quindi più ricco di bisogni egli provvide la fornitura costante di certi prodotti e servizi indispensabili all'esistenza (case, abiti, oggetti di cuoio e di rame, terraglie) o al culto (oro, accompagnamento di flauti) (20) e la conservazione delle industrie corrispondenti. Quindi molto ragionevole mi pare l'ipotesi del MOMMSEN e del KARLOWA che i collegi operai avessero il fine di tener viva la tradizione di ciascun mestiere e la relativa abilità professionale (21). Peraltro il fatto che Numa istituì i col-

(19) I. MARQUARDT, *Vie privée* [trad. LUCAS e WEISS], Paris 1892, II, pag. 6: «La produzione industriale restò molto rudimentale fino al giorno in cui, almeno nella città di Roma, si riconobbe la necessità di provvedere per la divisione del lavoro a certe industrie che esigono abilità di mano, abitudine e tirocinio. La fondazione degli otto collegi d'artigiani... attua questo progresso e segna l'inizio della industria romana».

(20) Si faceva il pane e si tesseva in casa, grazie alle donne e agli schiavi. Il ferro era tuttora sconosciuto. Le tombe ci rivelano che l'oro era assai diffuso. Nota che il collegio dei flautisti ci appare sempre, in seguito, col titolo «*collegium tibicinum Romanorum qui sacris publicis præsto sunt*» (C. I. L., VI, 3696, 3877, 240, 1054, 2191). Dell'antico onore ond'era circondato il mestiere del flautista è prova Ovidio, *Fast.*, VI, 657-8 [v. *infra*, cap. seg., n. 34]:

«*Temporibus veterum tibicinis usus avorum  
magnus et in magno semper honore fuit*».

(21) MOMMSEN, *Römische Geschichte*, 1881, I, pag. 192 [*Storia*]

*legia opificum* non vuol dire, a mio parere, ch'egli credè vere associazioni di artieri quali furono, non che le *gilde* medioevali, alcuni collegî dell'impero, ma soltanto che affidò a singoli gruppi di plebei l'esercizio di certe industrie utili alla cosa pubblica. Le *κοινωνίαι*, i *σύνοδοι* e le *θεῶν τιμαί* che, secondo Plutarco *l. c.*, Numa assegnò poi ai nove *συστήματα*, non facevano parte integrante di questi: i quali si dissero « collegî » con lo stesso intendimento con cui più tardi si disse « collegî » dei consoli, dei pretori ecc.

4. — E' impossibile dire se la distribuzione per mestieri dell'intera plebe durasse oltre l'età di Numa: del resto ciò è per noi di secondaria importanza (22). Certo sopravvissero i collegî. Floro (1, 6, 3) attesta che da Servio Tullio « *populus Romanus relatus in censum, digestus in classes, decuriis atque collegiis distributus, summaque regis sollertia ita est ordinata respública, ut omnia patrimonii, dignitatis, aetatis, artium officiorumque discrimina in tabulas referrentur* ». Questo passo che fu detto a lungo, senza ragione, contraddire al noto racconto di Plutarco (23), conferma ai

*Romana*, trad. SANDRINI, Torino 1857, I, pag. 178] — KARLOWA *Op. cit.*, II, pag. 64. Un notevole appoggio trovo in Cicer., *De finibus*, III, 2 « *ne opifices quidem tueri sua artificia possent, nisi vocabulis uterentur nobis incognitis, usitatis sibi* ».

(22) All'età di Numa, che Dionigi definisce « la più felice del mondo » (II, 76), successero periodi agitati da guerre, durante i quali, a detta degli stessi storici, molte istituzioni del re sabino decadde. All'inizio del regno di Servio v'è di nuovo molta povertà turbolenta (Dionys. Hal., IV, 9).

(23) Floro non dice che Servio istituì i collegî; ma che solo fece notare tale divisione nei pubblici registri. Così da KARLOWA

nostri occhi che *collegium* non è associazione ma *ordo* (24) e che i mestieri avevano ancora un'importanza ufficiale (25). Della loro considerazione pubblica è prova altresì l'assegnazione delle centurie dei fabbri e dei *cornicines tubicinesque* alle classi dei *tribules*, nella costituzione serviana. Altri indizî per il restante periodo regio non abbiamo. Solo un luogo di Dionigi, ov'egli ci presenta la plebe obbligata da Tarquinio il Superbo a lavorare alle cloache e al Circo massimo, affaccendata in lavori manuali, ma al servizio degli artigiani [*χειροτέχνων*], ci può fare arguire che i collegî professionali non dovevano comprendere più tutta la plebe e che gli artigiani occupavano tuttora una posizione notevole (26).

in poi. Originale l'opinione di A. GAUDENZI (*Sui collegi degli artigiani in Roma* in « Archivio giuridico » 1884, XXXII, pagg. 259 segg.) che nella nuova costituzione territoriale di Servio i collegi degli operai, abitando per lo più tutti gli esercenti un dato mestiere nello stesso rione o *vicus*, venissero in qualche modo a corrispondere ai *vici* stessi: sarebbero stati dunque i collegi a celebrare i giochi compitalizi assegnati da Servio ai *convicani* e, come tali, il re li avrebbe riconosciuti (pagg. 276-78).

(24) Nota il liviano « *Servium conditorem omnis in civitate discriminis ordinumque* » (Liv., I, 42, 4).

(25) Il « *collegiis* » del passo comprende, a mio avviso, tanto i collegi sacerdotali quanto i professionali: a questi corrispondono i *discrimina artium*, a quelli i *discrimina officiorum*. Noto qui, per incidenza, che il concetto della pubblica utilità dell'operaio è resa perfettamente dal greco *δημιουργός*. V. altresì Platone, *Politeia*, II, 369-71.

(26) Dionys. Hal., IV, 43. Notevole: « *χαλκωτοί τε και τέκτονες και λιθορροί, τῶν ἰδιωτικῶν ἔργων ἀριστάτες, ἐπὶ ταῖς δημοσίαις κατεῖχοντο χεῖρας* ». Pensò forse Tarquinio, obbligando la plebe al lavoro, di riprodurre gli ordinamenti di Numa? Comunque l'attuazione fu diversissima. Numa non aveva obbligato il popolo a lavorare direttamente per lo Stato, ma a esercitare per suo

Colla repubblica sopraggiunge e sempre più aumenta la concorrenza servile. Ogni buona famiglia ha falangi di schiavi che le apprestano qualunque prodotto o servizio utile o soltanto voluttuario; nè solo essa fa a meno del lavoro libero, ma inizia per suo conto lucrose industrie, locando le opere dei servi o adibendoli negli ergasteri a svariate produzioni. I bisogni moltiplicati enormemente dallo smisurato lusso diffusosi dopo le guerre asiatiche, non sono tuttavia proporzionati all'abbondanza della mano d'opera. Certo i collegi rimasero, anzi alcuni se ne aggiunsero per nuovi mestieri utili (27). Ma, naturalmente, man mano che le arti manuali cadevano in mano dei servi, esse scemavano nell'universale stima (28). Cicerone potè dire « opifices omnes in sordida arte versantur » e, certo iperbolggiando, « nec quicumque ingenuum habere potest officina » (*De officiis*, I, 42, 150). Un'invadente filosofia greca insegnava il dispregio verso chi, per il suo mestiere, è obbligato a vivere tutto il giorno seduto, nell'om-

conto mestieri utili: così aveva armonizzato l'interesse dei singoli con quello comune. Quanto alle arti menzionate nel passo cit. di Dionigi, due ci sono già note da Plutarco; la terza, i λιθοργοί, rappresenta forse un nuovo collegio.

(27) Arg. da Plin., *Nat. hist.*, XVIII, 28, 107 (*pistores*); [così anche PERNICE]; VII, 59, 211 e Varro, *De re rust.*, 2, 11 (*tonsores*). Quanto agli altri collegi, ritroviamo nelle epigrafi del tempo repubblicano il *coll. teibicinum* (*C. I. L.*, VI, 3877), il *coll. aurificum* (*C. I. L.*, IV, 9202), il *coll. ærariorum* (*Notiz. degli scavi*, an. 1904, pag. 336) e il *coll. sectorum serrariorum* (*C. I. L.*, VI, 9888), corrispondenti i primi tre agli ἀληταί, χρυσόχοοι e χαλκείς di Plutarco [cfr. il *conlegium ærarium fabrum* di Plinio], l'ultimo, forse, ai λιθοργοί di Dionigi.

(28) V. Dionys. Hal., IX, 25; Livius, VIII, 20, 4. L'affermazione di Dionigi è però, di nuovo, assai sospetta.

bra o presso il fuoco, effeminando così il corpo e l'anima (29): onde il liviano « opificum vulgus et sellularii ». E, in generale, la suggestione del magnifico Oriente, assecondata dalla sovrabbondanza della produzione, in luogo del primitivo concetto che il lavoro fosse un pubblico *munus* affidato a determinati corpi di cittadini (il senso di δημιουργός era stato smarrito da tempo anche dai Greci), introduceva l'altro concetto più realistico che il lavoro è una merce che l'oro privato facilmente si procaccia, e a procacciarla, per le delizie degli uomini, la natura ha disposto miriadi anonime di esseri inferiori. Per conseguenza il popolo non dovette più intendere perchè si dicesse dei mestieri « collegia » e fu tratto ad applicare abusivamente un tal nome a complessi di persone cui non incombeva nessun pubblico *munus*. È evidente la caricatura di Plauto (*Asinaria* III, 2, 10 e 30) dove egli fa dire di un conservo « collega ». Ma dopo d'allora *collega* e *collegium* si dovè dire — con qualche scrupolo ancora sotto la repubblica, frequentemente a partire dal 1° secolo dell'impero (30) —

(29) Riporto quasi testualmente da Xenofon., *Oiconom.*, IV, 2: mirabile requisitoria di un ideologo aristocratico, in perfetto disaccordo però, giova notarlo, con la politica del suo tempo, favorevole all'artigianato.

(30) Sappiamo da Cicerone, *Pro Cornelio* [in Asconio, pag. 66] che i libertini di Silla (*Cornelii*) erano tanti « ut iam etiam collegium constitutum sit »; un'iscrizione del 672=82, a parere del MOMMSEN (*C. I. L.*, I, 585, pag. 168), accenna ad essi: « [L.] Cornelio L. f. Sullæ Fe[e]leici dictatori, libertini »: è notevole che essi non osino chiamarsi *collegium*. Cfr. WALTZING, *Op. cit.*, pag. 91, n. 1. Schiavi nei *collegia* non appaiono nelle epigrafi della repubblica, fuori che nei *lanies* del *C. I. L.*, VI, 168. (Il *servus* dei fulloni di Spoleto, *C. I. L.*, I, 1406, è evidentemente un *minister*). Nell'impero, invece, numerosi *collegia* si trovano fra gli schiavi e i liberti di Augusto [« collegia liberto-

di corpi d'operai, anche schiavi, affatto diversi dagli antichi collegi, come pure di corpi religiosi nulla aventi a che fare con i sacerdoti pubblici.

Pure, il concetto di *collegium* sopravvisse, specialmente nella tradizione legislativa. Nel primo secolo della Repubblica, avvertitasi, per le frequenti carestie, la necessità di un commercio costante di frumenti con l'interno della penisola e forse già con paesi trasmarini (31), si costituì il *collegium mercatorum* in occasione della inaugurazione sull'Aventino di un tempio al dio del commercio (an. 259=495). Non si tratta, come i più credono, di una associazione semi-ufficiale per il pubblico culto di Mercurio, composta di mercanti del solo *pagus Aventinensis* (32); ma di un vero « collegio » istituito dallo Stato per le stesse ragioni per cui nell'età regia fu-

---

rum et servorum domini nostri Aug. » C. I. L., III, 6077] e delle più ricche famiglie. MOMMSEN, *De colleg.* cit., pag. 78, n. 25 « hæc erant officia servilia magis quam coetus opificum neque proprie collegia dicuntur ». Noi scorgiamo in essi una copia dei pubblici collegi (v. *infra* n. 40): il che farebbe supporre che anche in questa applicazione del nostro vocabolo, non se ne fosse del tutto smarrito il senso primitivo.

(31) Che un tal commercio da lungo tempo esistesse, è provato dal trattato che si dice concluso fin dal 245 = 509 con Cartagine. Cfr. DIONYSI HALICARNASSI, IX, 25 (an. 280 = 474). Molto più tardi il libero commercio non bastò più.

(32) Così BORGHESI, MOMMSEN, MARQUARDT, KARLOWA, CAGNAT, REIN, WALTZING, KORNEMANN e altri. Tutti identificano il *coll. mercatorum* col *collegium Mercurialium* di Cicerone, *Ad Quint. fr.*, II, 5, 2 e del C. I. L., XIV, 2105; vedremo come a torto. Riconoscono invece nel *collegium mercatorum* una corporazione o ghilda di mercanti (si noti: non un « collegio » nel nostro senso): VOIGT, *op. cit.*, II, § 166, n. 8, pag. 740; GAUDENZI, *op. cit.*, pag. 268; MADVIG, *op. cit.*, III, pag. 149; LEGRAND, art. *Mercurius* in *Dictionn. d. antiq. grec. et rom.*, III, pag. 1816.

ron creati i collegi degli artigiani. La sua connessione col l'annona risulta indiscutibile dal passo di Livio, II, 27, 5, donde abbiamo notizia di esso: « utri eorum dedicatio [Mercuri aedis] iussu populi data esset, eum praeesse annonae, mercatorum collegium instituere ». Nel corso della repubblica lo Stato istituì, con lo stesso intento di utilità pubblica, altri collegi professionali e religiosi; dei primi non abbiamo sicura notizia [v. nota 27]; degli altri parleremo poi.

Ma la certezza che il primitivo concetto di *collegium* si mantenne, ci è data dalla legislazione della morente Repubblica. « Si formavano spesso in quel tempo, con danno generale », dice Asconio, *In Corn.*, pag. 67, riferendosi ai *Cornelii* di Cicerone [v. nota 30], « degli aggruppamenti d'uomini sediziosi senza mandato del popolo; perciò più tardi i collegi furono soppressi da un senato-consulto e da parecchie leggi, eccetto quei pochi e determinati che la civica utilità richiedeva, quali sono il collegio dei fabbri e quello dei vasai ». Evidentemente il famoso senato-consulto che iniziò la serie dei divieti (33), non menomò la libertà di associazione; semplice misura di polizia, fu diretto a sciogliere gli pseudo-collegi sorti forse a scopi politici, certo senza dover adempiere a nessun pubblico *munus*, riconfermando così che gli unici collegi possibili erano quelli a cui lo Stato aveva commesso una funzione di pubblica utilità. Perciò, come Asconio stesso lascia supporre nonostante la sua consueta improprietà, fu-

---

(33) Cfr. Asconio, *In Pison.*, pagg. 6-7; Cicerone, *Pro Sestio*, 25, 55; *In Pison.*, 4, 9; Cass. Dio., 38, 13, 2.

rono conservati, oltre ai sacerdotali, i veri collegi professionali istituiti da Numa o dai re e consoli successivi (34). I fabbri e vasai — a meno che non si debba leggere *lictorum* invece di *fictorum* — corrispondono infatti ai τέκτονες e κεραμαῖς di Plutarco.

È noto che nel 696=58 Clodio fece votare una *lex de collegiis restituendis novisque instituendis* (35): se i collegi non avessero avuto origine statale, che bisogno v'era di una legge per costituirne di nuovi? Questi furono dallo stesso tribuno reclutati « ex omni faece urbis ac servitio ». Cicerone che, nonostante il suo dispregio per gli *opifices*, parla sempre dei *collegia* con visibile rispetto come di ono-

(34) L'idea del MOMMSEN che il s. c. fosse diretto contro ipotetici *collegia compitalicia*, è stata ormai completamente abbandonata. WALTZING, *op. cit.*, I, pagg. 98-111, è tornato all'opinione antica che fossero disciolti, salvo pochissimi, i collegi operai. Noi ammettiamo che fra i soppressi potessero esservi anche corpi di artigiani, forse schiavi, ma non pubblicamente riconosciuti. Quanto al passo di CASS. DIO., 38, 132 « τὰ ἑταιρικά, κολλήγρια ἐπιχωρία, καλούμενα, ὄντα μὲν ἐκ τοῦ ὄρχα'ου... » è oscuro per tutti, compreso lo stesso WALTZING: esistenti dall'antico? ma noi sappiamo — ed è assai più verisimile — che il s. c. si rivolse in gran parte contro associazioni recenti (*cætus factiosorum hominum; quæ adversus rempublicam videbantur esse*), supposto pure che colpissero anche i collegi operai. E perchè poi non ricorda, come ASCONIO, i collegi eccettuati? È probabile che DIONE, tratto in inganno dalla designazione di *collegia* data ai corpi soppressi, abbia frainteso le sue fonti.

(35) ASCONIO, *In Pison.*, pag. 68; Cicer., *Ad Att.*, III, 15, 4; *Pro Sestio*, 25, 55; 15, 34; *Post red. ad Quir.*, 5, 13; *Post red. in Sen.*, 13, 33; *De domo*, 5, 13; 21, 54; *In Pison.*, 4, 9; 5, 11; 10, 23. Dall'esame di questi passi si potrebbe arguire con molta verisimiglianza che il reclutamento di uomini *vicatim*, mediante cui Clodio credè i collegi nuovi, fosse usato anche prima per istituire i nostri genuini « collegi ». Forse fino dall'epoca del censimento

revolissime istituzioni (36), si rifiuta di riconoscere in quelle schiere di malviventi dei veri « collegi » (« *simulatione collegiorum* » *Post reditum in Sen.*, 13, 33). Il Senato, sciogliendoli due anni più tardi, li chiamerà non *collegia*, ma, come l'altre schiere di tribuli venduti e reclutati da candidati disonesti, *decuriati* (37).

Certo nel popolo il concetto di « collegio » si oscurò, almeno ad argomentare dall'abuso che si fece di quella

serviano [nota il « *populus... in decuriis atque collegiis distributus* » di FLORO], i collegi erano formati mediante *conscriptio et decuriatio* per ciascun vico. « Vidi — dice Cicerone alludendo agli atti di Clodio — i servi essere registrati per nome coll'apparenza di istituire dei collegi », e altrove « Alla presenza degli stessi consoli, il reclutamento dei servi avea luogo dinanzi al tribunale Aurelio sotto insegna di formar dei collegi, registrandosi gl'individui per quartieri e aggruppendoli in decurie ». Ma lo scopo del nostro cenno storico non ci permette d'insistere su dettagli.

(36) È anche significativo ch'egli parli in genere di *collegia* senza distinguere fra quelli di sacerdoti, di magistrati o d'artefici: è una riprova che, diversamente da quanto oggi si crede, le tre specie di collegi erano essenzialmente identiche. *In Pis.*, 18, 41 « ea decreta publicanorum, ea *collegiorum*, ea denique generum ordinumque omnium »; *Pro domo*, 28, 74 « nullum est in hac urbe *collegium*, nulli pagani aut montani.. qui non amplissime non modo de salute mea sed etiam de dignitate decreverint »; *In Vat.*, 3, 8 « senatus consulta, populi iussa, Italiae totius, cunctarum societatum, *collegiorum omnium* decreta »; *Pro Sestio*, 14, 32 « nullum erat Italiae municipium... nullum *collegium* aut concilium aut commune consilium ». Cfr. *Pro Plancio*, 40, 95, Q. Cic., *De pet. cons.*, 8, 30; 8, 32.

(37) WALTZING intende per *decuriati* (Cic., *Ad Q. fr.*, II, 3, 5) solo gli elettori arruolati e corrotti (*op. cit.*, I, pag. 111-2); KORNEMANN invece (*op. cit.*, pagg. 407-8) ripiglia l'idea del KAYSER (*Abhandlungen aus dem Proz. u. Strafr.*, Berlin 1873, II, pag. 160) che si tratti delle bande clodiane. E perchè non di queste e di quelli?

parola : e a ciò contribuì, oltre ai fattori sopra accennati, la circostanza che corpi di natura affatto diversa dai *collegia*, talvolta vere associazioni, solevano insignirsi orgogliosamente di quel titolo. « Plurimae factiones titulo collegii novi ad nullius non facinoris societatem coibant » (Sueton., *Oct.*, 32). Il governo, però, non smarrisce mai il criterio per distinguere i collegi falsi dai veri. Cesare ed Augusto disciolgono i collegi, ma l'uno risparmia, a detta di Svetonio, quelli *antiquitus constituta* (*Iul.*, 42), l'altro gli *antiqua et legitima* (*Oct.*, 32).

5. — Nel corso dell'impero quella pubblica utilità che avea, come vedemmo, provocato in età favolose l'organizzazione dei mestieri in pubblici collegi, si ripresentò anche più viva, per ragioni a tutti notissime (38): la plebe divenuta una legione enorme di mendicanti e d'oziosi: l'annona saccheggiata dalle gratuite largizioni; scemato il contingente servile o voltato a produzioni puramente voluttuarie. Ed ecco l'importanza pubblica dei nostri collegi riaffermarsi, prima, giustamente, verso i collegi de' mercanti (39), degli armatori e gli altri che direttamente interessavano l'annona, poi [riforma di Alessandro Severo] in generale verso tutti i collegi di mestiere. Lo Stato vigila premurosamente sovr'essi e li disciplina con una legislazione accuratissima; il mercante o

(38) V. soprattutto H. WALLON, *op. cit.*, III, cap. 4-7.

(39) Veramente l'utilità del commercio, almeno del grande commercio, non era forse mai stata del tutto misconosciuta. Cicer., *De Off.*, I, 42, 151 « mercatura autem, si tenuis est, sordida putanda est; sin magna et copiosa, multa undique apportans multisque sine vanitate impertiens, non est admodum vituperanda ».

l'artefice è tornato ad essere il cittadino incaricato di un *munus publicum* e, come tale, ha le stesse prerogative dei funzionari statuali. Dei *negotiatores* e dei *navicularii* Callistrato può dire « etiam hos reipublicae causa, dum annonae urbis serviunt, abesse » (5 § 3, *D. L.*, 6). Il « collegio ufficiale » non è dunque — come si è tentato di far credere — una manifestazione singolare dell'incipiente dissolvimento di Roma; esso era già nei suoi inizi leggendari, nelle sue istituzioni, nel suo modo di concepire i rapporti statuali. L'impero non fece che sviluppare un movimento già cominciato nella monarchia primitiva ed interrotto poi dall'invasione servile nelle industrie.

Osservo, peraltro, che il senso di *collegium*, corrotto nell'uso corrente, non ritornò negli originari confini: *collegia* si dissero anche numerose associazioni non aventi scopi pubblici e perciò non autorizzate (40). Nella sua stessa accezione fondamentale ebbe un emulo, talora preferitogli nei testi legislativi: *corpus*. In compenso, ad attestare la vitalità del concetto tradizionale che abbiamo

(40) Cfr. PEROZZI, *op. cit.*, I, pag. 357 « Le *sodalitates*... si attribuirono in progresso di tempo tutte o quasi tutte il nome di *collegium*, perchè o coltivando seriamente culti ammessi o tollerati dallo Stato o fingendo di costituirsi per coltivarli, mentre aveano altri scopi, vantavano come un mandato tacito di culto ricevuto dallo Stato. Onde la legislazione stessa disponendo rispetto ad esse fu indotta a qualificarle per *collegia* ». Si aggiunga che i sodalizi degli schiavi di uno stesso mestiere appartenenti alla casa imperiale o alle grandi case private presero il nome di *collegia* forse per imitazione dei corpi d'arte pubblici. Ognuna di quelle case era infatti un piccolo Stato. Plin., *Epist.*, VIII, 16 « *servis res publica quaedam et quasi civitas domus est* ». V. ancora *infra*, cap. V, nota 17.

fin qui studiato di fissare e di seguire attraverso un millennio di storia, non mancano nella letteratura del medio e basso impero doviziose affermazioni. Aurelio Vittore ci dice che Traiano « provvide mirabilmente ad assicurare una perpetua abbondanza, istituendo e confermando il collegio dei fornai » (41). Similmente Cassiodoro, *Variae*, 6, 18: « suarii, Romanae copiae causa reperti » (42). E soprattutto Callistrato, *De cognition.*, 1 (5 (6) § 12, D. L, 6): « immunitas tribuitur... collegiis vel corporibus, in quibus artificii sui causa unusquisque adsumitur, ut fabrorum corpus est et si qua eandem rationem originis habent, id est idcirco instituta sunt, ut necessariam operam publicis utilitatibus exhiberent ».

---

(41) *Cæs.*, 13, 5 « annonae perpetuae mire consultum reperto firmatoque pistorum collegio ».

(42) Cfr. *Var.*, 6, 7 « negotiatores quos humanae vitae constat esse necessarios ».

#### CAPITOLO IV.

SOMMARIO: 1. SODALITAS. Istituzioni analoghe dei popoli antichi. — 2. Concetto. — 3. Età regia: Confraternita. La *stips*. — 4. Confraternite create dai re. — 5. Repubblica: Maggiore importanza dello scopo conviviale. — 6. Impero: Collegi e sodalizi di artigiani. — 7. Si distinguono nelle epigrafi. — 8. Diffusione dei sodalizi.

1. — Non mi nascondo le maggiori difficoltà che presenta il rintracciare anche per *sodalitas* un'accezione fondamentale e unitaria, specialmente se con essa unifichiamo *sodalitium* e *sodalis* (1), da tutti ritenuti quali sinonimi di *collegium* e di *collega*. Vedemmo come la consueta teoria delle « sodalità sacre » sia priva di qualsiasi certezza: orbene, ipotesi per ipotesi, preferisco quella che maggiormente armonizzi col linguaggio delle fonti.

---

(1) Non saprei perchè tenere affatto distinti i tre vocaboli: forse per lo scrupolo del WALTZING che *sodalitium* non trovasi mai detto delle *sodalitates sacrae*? Noi sappiamo che di quelle



E' probabile che in una remotissima èra precivica individui isolati o esigue famiglie usassero mettere assieme i frutti delle rispettive industrie collo scopo di assicurarsi un quotidiano vitto, o pasti eccezionali in giorni determinati, e di poter dedicare agli dei maggior copia di offerte (2). Certo noi ritroviamo un simile costume presso tutti i popoli più antichi. VIOLLET e LAVELEYE vedono in quei conviti popolari un effetto del regime d'indivisione della proprietà, in cui le società primitive, naturale estendimento della famiglia patriarcale, sarebbero vissute (3). Ma, a mio parere, l'elemento del contributo individuale che in essi si ritrova, presuppone una relativa autonomia patrimoniale e vieta di supporre che fra i commensali esistesse (o sopravvivesse) il regime comunista proprio della famiglia e

supposte confraternite semi-ufficiali non più di due sono chiamate (e in un sol testo) *sodalitas*; tutte le altre si dicono *collegium*! Il fatto è che dall'orazione di Cicerone *Pro Plancio* risulta indiscutibile che *sodalitas*, *sodalitium* (15, 36-37) e *sodalis* (19, 46) si riferiscono ad una stessa cosa: v. MITTEIS, *op. cit.*, pag. 390, n. 1. Le glosse latino-greche e greco-latine ce lo confermano con versioni per lo più anaforiche delle tre parole. V. *Corpus gloss. lat. cit.*, II, pagg. 185, 32; 315 49 e 50; III, pagg. 138, 26-28; IV, pagg. 387, 25; 392, 12 e 13. Il nesso filologico fra esse è evidente: il termine cardinale è *sodalis*: il complesso dei *sodales* è detto *sodalitas*; i loro attributi sono resi coll'aggettivo *sodalitius*, usato però spesso in forma sostantivata.

(2) Cfr. Aristot., *Politic.*, VIII, 9 (11), 38 « Αἱ γὰρ ἀρχαῖαι θυσίαι καὶ σύνοδοι φαίνονται γίνεσθαι μετὰ τὰς τῶν καρπῶν συγκομιδᾶς οἶον ἀπαρχαί ».

(3) P. VIOLLET, *Caractère collectif des premières propriétés immobilières* in *Bibliothèque de l'école des chartes*, 1872, XXXIII, pagg. 470-72; E. DE LAVELEYE, *De la propriété et de ses formes primitives*, Paris 1901, pagg. 375-77.

forse della *gens* preistorica; senza escludere perciò che, fuori del campo economico, il fatto stesso della comunanza di mensa instaurasse fra loro vincoli affini a quelli che la *familiarità* comporta.

I Cartaginesi ebbero i conviti delle *ἐταιρίαι*, cui allude Aristotile (*Polit.*, II, 8 (9), 1) ed i Cretesi quegli *ἄνδρα*, descrittici da Ateneo, in cui ciascun commensale conferiva εἰς τὴν ἐταρείαν il decimo dei suoi guadagni (4). Si suole dai filosofi greci assimilare ad essi i *φιδίτια* istituiti da Licurgo a Sparta; ma in realtà manca a questi la relazione immediata fra il contributo di ciascuno e il banchetto, essendosi interposto, quale riscotitore e organizzatore, lo Stato. Maggior somiglianza con quelli mostrano piuttosto — salvo che per il carattere pubblico — le innumerevoli associazioni fiorite nella Grecia dell'età storica, le quali si proponevano comuni sacrifici o conviti mediante il conferimento di individuali quote dette *συμβολή* ο *ἔρανος*. Le associazioni a scopi più marcatamente religiosi erano chiamate *θίασοι*; quelle in cui prevalevano gli scopi conviviali, *ἔρανοι*; entrambe genericamente, *ἐταιρίαι* (5).

(4) *Deipnosoph.*, IV, 22 [ed. SCHWEIGHAEUSER, Argentorati 1802]. Cfr. Aristot., *Politic.*, II, 7 (10).

(5) L'esposizione di P. FOUCART (art. *hetairiai* in *Dictionnaire des antiq. gr. et rom.* di DAREMBERG e SAGLIO, III, pagg. 158-9) per cui *eterie* sarebbero solo certe società a fini politici e sediziosi, è sommamente unilaterale. Egli ha assunto come tecnico un significato secondario e transitorio. Basta scorrere spassionatamente le opere di Aristotile per persuadersene. *Ἐταιρία* è, per i Greci, convitto di coeguali (v. Polluce, *Onom.*, 3, 62; 5, 114 « *ἐταιρία*· συνήθη »; e cfr. *Archaeologisch. Anzeiger*, 1903, pag. 39, a Prusa «...*ἐταῖροι* καὶ συνήθεις φίλοι...»); fra i membri esistono obblighi mutui più intensi che fra amici (Arist., *Ethic. Nicom.*, VIII, 12

Leggiamo in Aristotile, *Ethic. Nicom.*, VIII, 9 (11), 38: « Vi sono società che paion fatte per il piacere: quelle de' *thiasoti* e quelle degli *eranisti*, [istituite] infatti a scopo di cerimonie e di convivî » (6). I due elementi, religioso e conviviale, che in seguito, accentuandosi, doveano far dei *thiasi* e degli *erani* due associazioni nettamente diverse — le une bacchiche, l'altre economiche e caritative —, furono certo dapprima indistinte o quasi, poichè è noto che per gli antichi ogni cerimonia sacra si risolveva in un banchetto e viceversa « ogni banchetto fu primitivamente una cosa sacra » (7).

(14), 8) e parificabili a quelli fraterni (*eod.*, 4 « καὶ οἱ συνήθεις ἑταῖροι · διὸ καὶ ἡ ἀδελφικὴ ὁμοιοῦται »; *eod.*, VIII, 9 (11), 9). La mensa comune era certo un elemento dell'*eteria* (v. p. es. Omero, *Iliad.*, XVII, 577; *Odiss.*, IX, 86; Arist., *Polit.*, II, 8 (9), 2 « τὰ συσσίτια τῶν ἑταίρων »; Athen., *Deipn.*, IV, 22; Theognid., *Gnomai*, 115). Non certo politiche furono l'*eterie* famose dei filosofi, su cui v. L. DUGAS, *L'amitié antique d'après les mœurs populaires, etc.*, Paris 1894, pagg. 40 segg. Epicuro organizzò con minuti regolamenti la sua *eteria*, stabilì fra i membri l'obbligo di prestarsi un mutuo soccorso, legò ad essa un giardino per potersi riunire, fissò periodiche feste e banchetti commemorativi.

(6) Il senso d. *ἔρανος* è incontroverso. Si noti solo che lo stesso nome si dà tanto all'Associazione, quanto al festino organizzato con le contribuzioni in denaro o in cibi d'ogni partecipante (Athen., *Deipn.*, VIII, 68, δειπνον ἀπὸ συμβολῶν, δειπνον ἀπὸ σπυρίδων: in questo senso trovasi già in Omero ed Esiodo), quanto allo scotto pagato da ciascuno. Vedi MAU, art. *convivium* in *Real Encyclopædie* di PAULY-WISSOWA, IV, pagg. 1201-2. Che *θίασος* fosse essenzialmente identico al prec., lo attesta espressamente lo stesso Atheno, *l. c.*, e VIII, 64, ove spiega: « Καλεῖται δὲ ὁ αὐτὸς καὶ ἔρανος καὶ θίασος, καὶ οἱ συνιόντες ἔρανισταὶ καὶ συνθιασάται ». *Contra*, v. POLAND, *op. cit.*, pag. 30, nota.

(7) Athen., *Deipn.*, V, 19: « πᾶσα συμπόσιον συναγωγὴ παρὰ τοῖς ἀρχαίοις τὴν αἰτίαν εἰς θεὸν ἀνέφερε ». Cfr. II, 11; VIII, 65.

2. — Ma veniamo ai Romani. E' fuor di dubbio che alle tre parole greche corrispondeva il latino *sodalitas*. Così per esempio nei *Monum. Ancyr.*, 4, 6, si legge ἐταῖρος τίτιος; la più attendibile delle glosse greco-latine dice di ἔρανος « haec stips sodalium » (*Corpus gloss. lat. cit.*, II, pag. 313, 46); e Dione chiama i *sodales Augustales* οἱ τοῦ Ἀυγούστου θιασῶται (58, 12; 56, 46). Tutto sta vedere se *sodalitas* era solo una parola equivalente od un vero istituto analogo.

Il costume di banchettare mediante individuali contribuzioni non fu certo alieno ai Latini primitivi, se una leggenda, raccolta da Aristotile (*Polit.*, VII, 9 (10)), fa sorgere proprio in Italia l'uso dei *syssitia*, conviti pubblici — è vero —, ma che, riferiti, come fa quella leggenda, ad una età precivica, non possono intendersi che come festini di gruppi liberamente formati (8). Ma non ci manca ben più precisa prova per attestare che *sodalitas* fu davvero pei Romani un istituto pari alle associazioni conviviali dei Greci. Come definisce, infatti, Festo i *sodales*? « Sodales dicti quod una sederent (9) et essent vel quod ex suo datis vesci soliti sint vel quod inter se invicem suaderent quod utile esset. » Così negli *excerpta* di Paolo Diacono (pag. 140, ed. LIND. c.); e il luogo originale di Festo,

(8) Aristotile aggiunge che i discendenti del re Italo usano ancora al suo tempo i *syssitia* da quel re istituiti: « καὶ νῦν ἔτι τῶν ἀπ' ἰταλίου [Italo] τινὲς χρῶνται τοῖς συσσιτίοις ». Secondo P. VIOLLET, egli allude agli Opici e ad altri popoli dell'Iapigia, dell'Abruzzo e della Lucania.

(9) Ciò spiega la curiosa glossa (*Corp. gloss. lat.*, IV, pag. 173 ε) « sodales, sedentes ».

fortunatamente pervenutoci benchè frammentario, aggiunge (pag. 241, *eod.*) « [Eosdem quod coeunt] crebro, congre (*int.* congeræ) voca[ri a græco] vocabulo quod est [γέγηθα] ». Siffatta spiegazione che ci viene dal primo secolo d. C., non mi pare sia stata fin qui, eccetto che da TH. MOMMSEN, debitamente apprezzata. Testimonianze posteriori la riconfermano. ISIDORO, *Origines*, 10, 245: « Sodales dicuntur qui ad symbolum convenire consueverunt quasi suadentes, alias quasi edales, quod simul edant » (10). APONIO, *Cant. Cantic.*, 2 ci narra che al suo tempo certi eretici erano detti *sodales*, « propria enim pulmentaria ad unam mensam multi propter commune convivium deferentes ab antiquis *sodales* sunt nuncupati » (11).

Da tutti questi passi risulta che *sodalis* non ebbe solo un senso vaghissimo di fraterno cameratismo, come ci si limita per lo più ad inferire dal luogo di Festo; ma un significato tecnico ed esatto, dicendosi, forse esclusivamente, di quelle persone che tenevano cene comuni conferendo ciascuna la propria quota di cibi o di denaro. Se l'indole del nostro lavoro ci consentisse di

(10) Naturalmente, se faremo tesoro delle spiegazioni di questi gramatici, non daremo niun peso scientifico alle loro etimologie. DÖDERLIN deriva *sodalis* dalla corruzione di *sociare*, MOMMSEN (*op. cit.*, pag. 2, n. 5) preferisce accostarlo a *suavis*, ἡδύς. A. VANICEK (*Griechisch-latein. Etymol. Wörterb.*, Leipzig 1877, pag. 382) lo riconnette all'indiano *svadhá* « uso, vezzo », donde deriverebbe pure il greco ἄθος. Con lo stesso criterio ALOIS WALDE (*Lateinisches Etymol. Wörterb.*, Heidelberg 1910, p. 720) lo fa discendere da *sue-dhalis*.

(11) Cfr. SUIDAS, *Lexicon* [ed. BERNHARDY, Halis 1852], I, pag. 1047, s. v. Βρομύλια: « Era vergogna per i Romani il far cene a spese altrui; per questo ognuno si portava da sè nei comuni banchetti la sua parte di cibo e di bevanda ».

scorrere tutta la letteratura e la epigrafia latina, sarebbe facile mostrare che non v'è luogo ove *sodalis* (o *sodalitas* o *sodalitium*) sia esplicito in maniera diversa, e relativamente rari — malgrado i traslati della poesia — sono i luoghi ove *sodalis* e i suoi derivati sieno detti senza un simile significato. Si cita spesso il nostro frammento di G A I O, *Ad leg. XII Tab.*, 4 (4 pr., D. XLVII, 22): « Sodales sunt qui eiusdem collegii sunt », ma non si aggiunge o non si rileva quanto segue: « quam (*int.* quem) Graeci ἐταίρειαν vocant ». Si citano altresì alcune epigrafi ove *sodalitium* e *sodalis* sembrano riferiti a colleghi operai. Vedremo più tardi quale valore si debba assegnare a questi documenti.

3. — La vicenda delle « sodalità » romane non è dissimile da quella dei *thiasi* e degli *erani* greci. Se l'elemento religioso e il conviviale furono primitivamente confusi preso tutti i popoli antichi, tanto più questo dovette accadere presso i Romani, fra tutti religiosissimi. « Olim — ci conta OVIDIO, *Fasti*, VI, 305-6 — mos erat... mensae credere adesse deos ». Delle antichissime « sodalità » noi conosciamo solo, perchè sopravvissute fino nell'età imperiale, i Luperci — « fera *sodalitas* et plane pastoricia atque agrestis... ante... instituta quam humanitas atque leges » (12) — i *sodales Titii*, i *fratres Arvales* (13) e la confraternita eugubina, del resto po-

(12) Cicer., *Pro Caelio*, 11, 26.

(13) « Sunt qui a *fratria* dixerunt: fratria est græcum vocabulum partis hominum, ut Neapoli etiamnunc » VARRO, *De ling. lat.*, 5, 85. V. CASS. DIO., *fragm.* 1 [ed. REIMARUS, Hamburgi 1750]. Cfr. WASSENAER, *op. cit.*, pag. 413 « Sodalitates istæ et θίασοι aliter etiam φρατρία et latine *fratriæ* adpellari solebant ».

chissimo conosciuta, dei *fratres Attiedi* (14). Che tali sacerdoti differissero per natura dai grandi collegi dei sacerdoti pubblici è provato 1.° dalla mancanza in essi di un preciso *munus publicum* (15); 2.° dalla loro origine favolosa non riconducibile a nessun legislatore primitivo (16); 3.° dal fatto che, a differenza dei *collegia sacerdotum*, scomparirono tutti sulla fine della repubblica e furono ristabiliti ( forse con un carattere nuovo di ufficialità) nel primo secolo dell'impero (17). L'elemento conviviale, nonostante le trasformazioni da essi subite, è palese in loro non meno di quello religioso.

(14) M. BRÉAL, *Tables eugubines*, ecc., Paris 1875.

(15) I Pontefici, gli Auguri, gli Epuloni, i Quindecemviri, i Salii, i Feziali, le Vestali non hanno soltanto da solennizzare una periodica cerimonia come le nostre *sodalitates*, ma hanno uffici permanenti di direzione e di vigilanza. I Salii sono gli unici la cui natura non appaia troppo definita; ufficio permanente per essi era forse la custodia dei sacri *ancilia*.

(16) Non bisogna prestare gran fede a ciò che si racconta in proposito nell'età imperiale: in questo tempo, non distinguendosi ormai più la diversa natura dei Luperci, Titii e Arvali dai *summa collegia sacerdotalia*, si tentò naturalmente di attribuire anche ad essi un'origine regia. La leggenda che fa degli Arvali una creazione di Romolo (Gell., 6, 7, 8; Plin., *Nat. hist.*, 18, 2), sorse con Masurio Sabino all'epoca di Tiberio; a Varrone (cfr. *De ling. lat.*, 5, 85) era affatto sconosciuta. Ugualmente sconosciuta a Varrone (cfr. *l. c.* « sodales Titii a titiis avibus quas in auguriis certis observare solent ») era la leggenda sui Titii, che Tacito espone *Ann.* 1, 54 « Titus Tatius retinendis Sabinorum sacris sodales Titios instituerat », egli stesso contraddicendosi in *Hist.*, 2, 95 « sacerdotium... Romulus Tatio regi... sacravit ». Anche circa i Luperci, nella repubblica non si sapeva nulla d'una origine romulea, di cui pure nell'impero si favoleggiava (Plutarco, *Rom.*, 21): il loro stesso bizzarro rituale è indizio della loro remotissima antichità. MANNHARDT, *Myth. Forschungen*, Strasburg 1884, pag. 72 e segg. l'ha posto giustamente in relazione con tradizioni greche e nordiche.

Al banchetto sacro dei Luperci allude il mito stesso della loro origine (Valerio Massimo, 2, 2, 9 « epularum hilaritate ac vino largiore provecti »; Ovid., *Fast.*, II, 373-76); le epule dei Titii sono ben note nell'Impero e le cene degli Arvali ci appaiono così frequenti e copiose dagli *Acta* scoperti nel boschetto della via Campana, che — come osserva un erudito — parrebbe quasi essi avessero avuto per unico scopo quello di far baldoria.

Altri sodalizi dello stesso genere fiorirono certo nell'età dei re e della repubblica più antica; ma non ce n'è giunta memoria. Consistevano in più persone conferenti ciascuna una quota, determinata o proporzionale alle rispettive fortune, allo scopo di compiere qualche sacrificio in occasione di pubbliche festività, cenando poi insieme coi resti delle vittime immolate. « Paupertas maiorum ex collatione sacrificabat », attesta Servio, *Ad Æn.*, 1, 632. Il sacrificio così fatto dicevasi *collativum sacrificium* (18) e la quota individuale si chiamava propriamente *stips*. MARQUARDT (19) ha dun-

(17) V. Suetonio, *Oct.*, 31. Sugli Arvali cfr. MARQUARDT, *Le culte* cit., II, pag. 186; G. GATTI, art. *arvales* in *Diz. epigraf.* di E. DE RUGGIERO, vol. I, pag. 682. È notevole che, mentre in tutto l'impero una sola iscrizione ci mostra un liberto fra i Luperci, nella repubblica un liberto ci si presenta addirittura come *magister Lupercorum* (C. I. L., I, 805; cfr. la nota del MOMMSEN *ad h. l.*).

(18) Paul. Diacon., *exc. Festi*, pag. 30, ed. LIND. « Collativum sacrificium dicitur quod ex collatione offertur ».

(19) *Op. cit.*, I, pagg. 170-2. L'esposizione non è molto chiara; essa tende a inferire dalla religiosità della *collatio stips* la derivazione dei collegi funerari dell'impero (in cui appunto si conferisce una *stips menstrua*) dai collegi religiosi privati per culti



que ragione di attribuire alla *collatio stipis* — istituto largamente diffuso nella pratica romana, anche fuori del culto — una origine religiosa; ma non mi sembra esatto là dove ne vede la più remota applicazione nella spontanea offerta fatta dai fedeli ai templi degli dei romani o forastieri. L'uso delle oblazioni è, senza dubbio, comune verso la fine della repubblica (20); ritengo però che a divulgarlo contribuissero i culti asiatici ed egiziani i cui sacerdoti erano dei veri questuanti, e che in realtà esso fosse alieno dalla religione indigena (21). Infatti un precetto sacrale (22) interdiceva di *cogere stipem*, salvo ai ministri di Cibele e solo in giorni spe-

esotici, già diffusi sotto la repubblica. Mancano, del resto, nella letteratura antiquaria seri studi e analitiche ricerche su questo tema della *stips*, sebbene l'epigrafia ne ponga in luce il fondamentale interesse. Un semplice elenco delle molteplici accezioni hai in E. TOUTAIN, art. *stips* in *Diction. des antiq. grec. et rom.* di DAREMBERG e SAGLIO, IV, pag. 1515.

(20) Talora esse si gettavano nei fiumi o nelle sorgenti sacre (*iactare stipes*; cfr. Senec., *De benef.*, VII, 4, 6): così nel Nilo, Senec., *Nat. quæst.*, 4, 2, 7, e nelle fonti del Clitumno, Plin., *Ep.* 8, 8, 2. Nell'alveo di laghetti, rinomati per le loro virtù salutari, si sono scoperti modernamente dei veri tesori. Ma per lo più le oblazioni si facevano al tempio.

(21) Le contaminazioni dei culti esotici risalgono del resto a epoche antiche. Liv., 4, 30; 25, 1. Che l'uso di *cogere stipem* fosse proprio delle religioni orientali, v. Dionys. Hal., II, 19; Minuc. Felix, *Oct.*, 24, 3; Apul., *Metam.*, 8, 26-27; Ovid., *Pont.*, 1, 1, 40; *Fast.*, IV, 350-2; August., *De civ. dei.*, 7, 26, ecc., sui *μηνιαίαι* di Cybele; Val. Max., 7, 3, 8; Suida, *Lexicon* [ed. BERNHARDY cit.] I, 1, pag. 52, s. v. *ἀγρίαι*, ecc., sui sacerdoti egiziani; Tac., *Hist.*, 5, 5, ecc., sui Giudei. Cfr. Plaut., *Miles*, 693 « *collectrici* (al. *conjectrici*), hariolæ atque haruspicæ ».

(22) « Præter Ideæ matris famulos eosque iustis diebus, nequis stipem cogito ». Cicer., *De leg.*, 2, 9, 22.

ciali: « *stipem sustulimus...* », esplica Cicerone, *De legibus*, II, 16, 40 « *implet enim superstitione animos et exhaurit domos* ». Come può confondersi con questa la *stips* che le fonti ci dipingono come onorevole costume del culto primitivo (23)? A mio credere, la *stips* originaria fu appunto la contribuzione dei *sodales* per il sacrificio e l'epula comune: l'*eranos*. Non fu, dunque, all'inizio il dono o l'elemosina di anonimi benefattori (24), ma la quota versata da persone determinate e avente a corrispettivo il diritto alla partecipazione al *sacrum* e all'*epulum* (25). Un notevole indizio della primitiva essenza delle « sodalità » e della funzione della *stips* ci

(23) In Ovid., *Fast.*, I, 189-226, Giano stesso è introdotto a celebrare i secoli remoti in cui la povertà degli avi non poteva offerirgli i templi e gli ori dell'età augustea, ma soltanto l'umile *stips*. « *Æra dabant olim* ».

(24) Questo senso le diventò invece consueto nell'impero, non dicendosi più soltanto delle oblazioni agli dei, ma in generale delle oblazioni ai bisognosi. V. p. es. Sue t., *Aug.*, 91; Senec., *Benef.*, 4, 20; Amm., 14, 1, 4; 26, 10, ecc. Subì dunque una trasformazione analoga al greco *ἔρανος*; ma al pari di esso conservò sempre il significato iniziale. La glossa greco-latina si riferisce a questo allorchè spiega « *ἔρανος* · haec *stips sodalium* ». (*Corp. gloss. lat.*, II, pag. 313 46. Cfr. III, pag. 353 67 « *collatio, ἔρανος* »; II, pag. 496 12; III, pagg. 464 50, 481 62 « *stips = ἔρανος* »)

(25) Si potrebbe opporre che per i ludi Apollinari (an. 542 = 212) il pretore ordinò con editto a tutti i cittadini di *conferre stipem pro cuiusque copia* (Liv., 25, 12; Paul. Dia c., *exc. Festi*, pag. 23, s. v. *Apollinares*), e che, almeno per il lettisternio a Giunone del 537 = 217, è noto essersi conferito del denaro dalle matrone patrizie e libertine *pro facultatibus suis* (Liv., 22, 1, 17; Macro b., *Saturn.*, 1, 6, 13). Ma innanzi tutto si trattava di riti non propriamente romani; e poi non manca a siffatta *stips* il carattere che testè delineammo. Il complesso dei cittadini o delle matrone formò nei due casi la « sodalità »; a differenza di altri *sacra* fatti esclusivamente dai sacerdoti pubblici, qui i citta-

viene dagli Atti dei Fratelli Arvali. Nonostante essi, come i Luperci e i Tizi, abbiano assunto nell'impero un carattere ufficiale che li parifica ai *collegia* di sacerdoti, e, al par di questi, godano forse di dotazioni statuali e ricevano dallo Stato dei *servi publici*, (26) le loro cerimonie triduane minutamente descritte nelle iscrizioni riproducono certamente il rito originario: orbene, nella cerimonia del secondo giorno, che, a detta dello stesso HENZEN, è la principale, noi li vediamo, immolate le vittime, assidersi nel tetràstilo ed epulare *ex sacrificio* (C. I. L., VI, 2086; 2060, ecc.; « *porciliae piaculares epulati sunt* » VI, 2104) e conferire le *stipes* all'ara del boschetto sacro (« *thesaurus dederunt* » C. I. L., VI, 2104, l. 26) (27). È impossibile supporre che dei sa-

dini e le matrone parteciparono al sacrificio e al festino. « *Populus coronatus spectavit... vulgo apertis ianuis in propatulo epulati sunt* ». È probabile, anzi, che tutti i lettisterni pubblici si facessero « pecunia collata »; a ogni modo è notevole che essi si celebrassero non in preclusi templi, ma all'aperto, « in foris publicis » (L. i. v., 40, 59, 7) e fossero accompagnati da *publica convivia* (v. L. i. v., 22, 1, 18).

(26) Negli *Acta* gli Arvali sono infatti chiamati talora *collegium* e *collegae*. I *Luperci Iulii* aveano già forse fin dall'origine questo carattere ufficiale, sebbene *Dion* li designi costantemente, a differenza dei veri collegi sacerdotali, con *ἑταιρία* (« *τρίτην τινὰ ἑταιρίαν, ἣν Ἰουλίαν ὠνόμασαν* » 44, 6) o con *ἑταιρικόν* (« *τοῦ ἑταιρικοῦ τοῦ Ἰουλίου* » 45, 30). Essi fruivano di un *vectigal* governativo: cfr. *Cic.*, *Phil.*, 13, 51, 31; in *Non.*, pag. 273, 5 « *constat Caesarem Lupercis id vectigal dedisse* ». Quanto ai *servi publici* l'epigrafia ce ne mostrano presso i *Titii* (C. I. L., VI, 3882) e frequentemente presso gli Arvali. (G. HENZEN, *Acta fratrum Arvalium quae supers.*, Berolini 1872, pagg. VII-VIII).

(27) MARINI corresse « *thesauris dederunt (inl. stipes)* ». Comunque il senso non varia: « *hoc loco significabit stipem a sacerdotibus datam* » (HENZEN, *op. cit.*, pag. 31; cfr. G. GATTI,

cerdoti facessero delle oblazioni come fossero semplici privati generosi; se pure nell'impero quelle *stipes* non erano più l'unico cespite per l'allestimento dei sacrifici arvalici, il loro conferimento rispecchiava, a parer mio, la primitiva condizione, quando il sacrificio e il festino si facevano appunto mediante i contributi dei *sodales*.

E' verisimile che il culto a cui le antiche *sodalitates* eran dedicate, fosse un culto pubblico, senza che perciò esse fossero delle associazioni semi-ufficiali. Possiamo opportunamente paragonarle alle *compagnie* o *confraternite* di festaioli, formatesi modernamente in ogni parrocchia per fare, a spese dei membri, cortei, luminarie e giocondi banchetti in occasione di solennità pubbliche. Al pari di queste, esse avevano propri statuti; e, come queste possiedono una chiesa, ove si adunano e celebrano gli Uffici sacri e da cui prendono nome, così esse occupavano forse templi e santuari: e più tardi, corrottasi nell'uso la rigorosa accezione di *collegium*, ciascuna potè dirsi « *collegium cuiusdam templi* » (38 § 6, D. XXXII).

4. — Certo esse sorgevano, di regola, dalla spontanea iniziativa popolare; ma io dubito che ciò costituisse un loro essenziale carattere. Gli storici, infatti, ci serbarono notizia di alcune istituzioni regie, a cui non si può negare il nome di *sodalitas*. Nè, sol perchè la storia del monarcato è leggenda e i re sono in gran

art. *arvales* in *Diz. epigr.* di E. DE RUGGIERO, vol. I, pagg. 699-700). *Thesaurus* è qui detto metonimicamente per *stips*, essendo, in senso proprio, lo scrigno ove si riponevano le *stipes*. VARRO, *De ling. lat.*, 5, 182 « *ut tunc institutum etiam nunc, diis cum thesauris asses dant, stipem dicunt* ».

parte personaggi della fantasia, sarebbe giusto togliere ogni valore alla distinzione tra formazioni spontanee e creazioni regie (28). Ora, i re non istituirono soltanto le curie, i *vici*, i *pagi*, e i *collegia*. Romolo — racconta Dionigi (II, 23) — ordinò che i curiali di ciascuna curia facessero in certi giorni sacrifici agli dei loro assegnati, insieme col proprio sacerdote (*curio*), ed epulassero nel cenacolo detto appunto *curia* (« ἑστία κοινὴ τῶν φρατριῶν »); l'erario sopperiva con una somma determinata alle spese del sacrificio (*aes curionium*), ma il resto, sebbene lo storico non lo dica, era certo provveduto mediante contribuzioni dei curiali. Sono queste, probabilmente, le *sodalitates* che Macrobio attribuisce a Romolo nei *Saturnali*, I, 16. Sotto Servio Tullio anche i *vici* e i *pagi* ebbero proprie feste (*θυσίαι καὶ σύνοδοι*), i *Compitalia* e i *Paganalia*, da celebrarsi ogni anno mediante contribuzioni individuali (29). Scopo di tutte queste iniziative regie era, come Dionigi avverte (II, 23), quello di consolidare una recente ripartizione politica con vincoli religiosi e conviviali (30). Nes-

(28) Dire « istituito dai re » non è un non-senso: è accettare con giusto valore di simbolo le affermazioni delle fonti. In ciò che la tradizione concorde attribuisce ai re, è da ravvisare perlopiù ciò che lo Stato, appena sorto, si appropriò della società preesistente o si creò ex novo fuori della sfera gentilizia, anzi contro le *gentes* dal cui complesso si era formato, ma di cui rappresentava la logica antitesi o, direi con frase hegeliana, *il momento speculativo*.

(29) Dionys. Hal., IV, 14: « θυσίας αὐτοῖς (*Compitis*) ἐνομοθέτησεν ἐπιτελεῖσθαι .. πελάνους εἰσφερούσης ἐκάστης οἰκίας »; IV, 15: « εἰς τὴν θυσίαν ταύτην καὶ τὴν σύνοδον ἅπαντας ἐκίλευσε τοὺς ὀμοπάγους κατὰ κεφαλὴν ὁρισμένον νομισμὰ τι συνεισφέρειν ».

(30) Nella sua lotta contro le *gentes*, lo Stato per colpirle nel vivo tentava di creare al di fuori di esse una *familiarità* artifi-

suna meraviglia, quindi, se anche Numa, dopo aver divisa la plebe in *collegia opificum*, volle corroborare tale divisione meramente politica attribuendo a ciascun « collegio » *κοινωνίας καὶ συνόδου; καὶ θεῶν τιμὰς ἐκάστω γένει πρεπούσας* (31). Inesattamente si è confuso la « sodalità » colla curia, col *vicus*, col *pagus*, col *collegium*: Tarquinio il Superbo — a detta di Dionigi — « abolì tutte le associazioni dei curiali, dei pagani e dei vicini » (32), eppure nessuno oserebbe affermare ch'egli sopprimesse le curie, i *pagi* e i *vici*. E' molto probabile che, abitando perlopiù gli esercenti uno stesso mestiere in un medesimo *vicus*, come ha dimostrato JORDAN, il *vicus* della costituzione territoriale di Servio fosse composto di regola da operai d'una stessa arte e quindi, secondo la giusta congettura di GAUDENZI, fin d'allora i *ludi Compitalicii* fossero eseguiti dai membri dei collegi di mestiere (33). Ma ciò non porta a includere nella misura soppressiva di Tarquinio i *collegia*: ne furono soppressi soltanto i *σύνοδοι*, che, perdutisi forse dopo Numa i riti cui accenna Plutarco, si proponevano ormai quasi solamente la celebrazione delle feste com-

ciale, di contrapporre ai gruppi tradizionali famiglie di Stato risultanti, salvo il vincolo del sangue, dai medesimi elementi: comunanza di vitto e di culto (forse altresì di sepolcro?).

(31) Plutarco, *Nomas*, 17. V. *sup.* cap. prec., § 3.

(32) Dionys. Hal., IV, 42 « Συνόδους τε συμπάσας, ὅσαι πρότερον ἰγίνοντο κομητῶν ἢ φρατριαστῶν ἢ γειτόνων, ἐν τε τῇ πόλει καὶ ἐπὶ τῶν ἀγρῶν ἐφ' ἑαυτὰ καὶ θυσίας κοινὰς, προείπε μηκέτι συντελεῖν ». Cfr. IV, 81.

(33) GAUDENZI, *Op. cit.*, pagg. 277-278. Cfr. W. LIEBENAM, *Zur Gesch. und Organ. des römisch. Vereinswesens*, Leipzig 1890, pag. 9 e segg.; WALTZING, *Op. cit.*, I, pag. 109. Come giustamente nota il W., non v'è bisogno di pensare che il collegio sostituisse completamente il vico: essi concorrevano.

pitali (34). « Solebant autem magistri collegiorum ludos facere, sicut magistri vicorum faciebant, compitalicios praetextati » (35).

Si può dubitare, nel silenzio degli storici, se anche i *montes* costituirono *sodalitates* per iniziativa regia. Noi sappiamo solo che in Roma le confraternite dei *montani* celebravano il *Septimontium* e continuarono a celebrarlo anche dopo che la divisione territoriale della città in *montes* disparve (36).

5. — A partire dal sec. VI della Repubblica, per molte cause fra cui principalissima il diffondersi in tutta la società romana di un gaudente materialismo, con-

(34) Una festa diversa pare conservassero, fino a epoca tardissima, i *libicines*: essi solevano riunirsi a banchetto nel tempio di Giove « quod traditum antiquitus erat » (L i v., IX, 30) — « quod prisco more factitaverant » (V a l. M a x., II, 5, 4). P l u t a r c o anzi la considera come la cerimonia stessa attribuita loro da Numa: « μηγάλας... τιμὰς... τοῦ βασιλῆως Νουμὰ δόντος αὐτοῖς » (*Quaest. rom.*, 55). Cfr. C. I. L., VI, 3696. È noto l'episodio del loro esodo a Tivoli nel 443 = 309, mediante il quale ottennero di conservare il privilegio di « vesci in Capitolio », contestato loro dai censori, e a ricordo del quale essi fecero poi ogni anno, per le *Quinquatrus minusculæ*, pubbliche processioni mascherate. Vedine il racconto, oltre che nei luoghi citati, in C e n s o r i n u s, *De die nat.*, 12, 2; O v i d., *Fast.*, VI, 653-692: esso è notevole anche perchè mette in luce quale pubblica importanza avesse il collegio dei flautisti.

(35) A s c o n., *In Pis.*, pag. 67. V. *infra*, n. 48.

(36) Cfr. M A R Q U A R D T, *Op. cit.*, I, pag. 229. V. *Bullett. della commiss. archeol.*, 1887, pag. 156 « m[agistri] et flamin(es) montan(or)um montis Oppi, de pecunia mont(anorum) montis Oppi, sacellum », etc. V a r r o, *De ling. lat.*, 6, 24 « dies septimontium... feriae non populi sed montanorum modo »; C i c e r., *Pro domo*, 28, 74 « nullum est in hac urbe collegium, nulli pagani aut montani, quoniam plebei quoque urbanæ maiores nostri *conventicula et quasi concilia quaedam* esse voluerunt, qui... ».

nesso con l'aumento della ricchezza, la religione avita andò sempre più decadendo; molti riti furono obliati; molti templi e santuari furono abbandonati e rovinarono. « Mala desertos occupat herba deos » lamentava P r o p e r z i o (IV, 13, 47). Ad Augusto si deve il risorgimento della religione romana, per due secoli ridotta a una vana illusione (37). Fu appunto il diminuire della fede che permise sorgessero *sodalitates* le quali dei due elementi, il sacro e il conviviale, possedevano soltanto quest'ultimo. Come in Grecia, dal θ'ατος si distinse l'ε'ρανος. Anche qui, purtroppo, difettano le prove dirette: queste effimere brigate di ghiotti e di beoni non hanno lasciato di sè alcuna traccia nelle epigrafi. Tutt'al più, se vogliamo annettere un certo peso all'affermazione di F e s t o che i nostri *sodales* si chiamavano altresì *congerae* o *congerrones* (38), possiamo vedere un vestigio di quei sodalizi repubblicani nella nota *Lex Tappula* (39), burla di « congerae opimi », di cui un'iscrizione di Vercelli ci ha conservato il lepido inizio, mostrandocela proposta da un *Tappo Tapponis filius* e deliberata da un'immaginaria plebe romana, secondo le ordinanze dei competenti colleghi Marco Man-

(37) Un'accurata descrizione è in M A R Q U A R D T, *Op. cit.*, pagg. 81-82. V. A u g u s t i n., *De civ. dei*, 3, 17; 6, 2; 7, 3; I u l. O b s e q., *Prodig.*, 55 (115); O v., *Fasti*, II, 57 e segg.; P r o p e r t., II, 6, 35.

(38) F e s t u s, pag. 241, ed. L I N D. Il modo onde il gramatico si esprime mi fa molto dubitare che *congera* abbia, come comunemente si afferma, il senso di « vano, fatuo ». Perchè direbbe « [quod cœunt]crebro »?

(39) *Supplementa ital.*, 898 « [Lex] Tappula [..]ius Tapponis f. Tappo cis[tella posita ad e]dicta conlegarum eor[um ad quos e(a) r(es) p(ertinet)], M. Multivori, P. Properoci [...L. Vini Me]ronis plebem romanam [iure rogavit pl]ebesque romana iure



gia-assai, Publio Cammina-presto e Lucio Vinoschietto. Le commedie di Plauto e di Terenzio ci offrono invece frequenti allusioni a sodalizî di persone, per lo più schiavi (40), cenanti insieme mercè contribuzioni individuali. « Heri aliquot adulescentuli coimus... in hunc diem ut de symbolis essemus » (Terentius Eunuc., 539). Nè si dica che i due scrittori riproducevano esclusivamente costumi greci; non è supponibile che essi, soprattutto Plauto, insistessero tanto su usi incomprendibili al loro non certo dotto uditorio; e poi l'allusione a Roma è indiscutibile almeno là dove si parla di « *symbolarum conlatores* apud forum Piscarium » (41). In queste *sodalitates* esclusivamente conviviali, la contribuzione non si diceva propriamente *stips* (42), bensì *sportula* se fatta in natura (dalla sporta entro cui i cibi si recavano alla mensa comune; confronta il greco σπυρ'ε); in generale poi *symbola* o, più latina-

sci[vit... in æ]de Herculis ad XI K. unde[cembres primus pro trib]u Satureia principi[o scivit... Ta]pponis f. pane repeti[to]... e qui quæve... » I supplementi sono in gran parte di MOMMSEN (in *Bullett. dell'istit. di corrisp. archeol.*, 1882, pagg. 186-189). Festus, pag. 275, ed. LINDE. « Tappulam legem convivalem ficto nomine conscripsit iocoso carmine Valerius Valentinus [metà VII sec. d. R. Cfr. Val. Max., VIII, 8], cuius m[eminit] Lucilius hoc modo: Tappulam rident legem *congeræ* opimi ».

(40) Forse furono gli schiavi orientali che portarono a Roma i loro ἄραροι. L'epigrafi dell'impero ci mostreranno un gran numero di sodalizi nelle famiglie servili.

(41) Plaut., *Curculio*, 475. V. ancora Ter., *Andria*, 88; Plaut., *Stichus*, 432, 439. *Sodalis* ha nelle commedie il suo tecnico significato: trovasi infatti contrapposto spesso al semplice *amicus*. Cfr. Plaut., *Casina*, 581; *Mercat.*, 475, ecc. *Mosstel.*, 1126 « nunc ego de sodalitate solus sum orator datus ».

(42) Sebbene le *glossæ nominum* definiscano questa (*Corp. gloss. lat.*, II, 593<sup>54</sup>) « refectio, epulum multorum simul collecto rum » e il *codex Leid.* (eod. V, 422 18) « esca modica ».

mente, *collecta* (43). Onde Cicerone (*De oratore*, II, 57, 233) « collectam a conviva... exigis » (44). Se taluno era ammesso nella compagnia senza pagare alcuna quota, si chiamava *asymbolus* e, con voce meno barbara, *immunis*. « Ten asymbolum venire? » (Ter., *Phormio*, 339) — « Non ego te meis immunem meditor tingere poculis » (Horat., *Carm.*, IV, 12, 23) — « Ne omnino, ut dicitur, immunes et asymboli veniremus, coniectabamus ad cenulam non cuppedias ciborum, sed argutias quaestionum » (Gellius, VII, 13, 2). Come è descritto nei comici e come è facile inferire dagli usi degli Arvali per le cene diverse dall'epula sacrificale, (45) si davano i contributi a uno della compagnia il quale pensava a organizzare il banchetto, o gli si dava un distintivo (46), pagando poi la quota al momento del convito. Per lo più l'incaricato era il *magister* (47).

(43) Schol. in *Terent.* (ed. SCHLEE, 1893), pag. 81, 1 « symbolam id est collationem ciborum »; pag. 104, 16.

(44) Cfr. *Reth. ad Herenn.*, 4, 51 « in aedes quasdam in quibus *sodalitium* erat eodem die futurum ».

(45) « *Sportulis* coenatum est denaris centenis » (*C.I.L.*, VI, 2075; 2078; 2080; 2099 II). Il MOMMSEN, *De coll.*, pagg. 109-111, ha per primo inteso che le sportule divise fra gli Arvali durante le seconde mense rimanevano presso il *magister* che aveva organizzata la cena. « Mentre essi da una parte ricevevano una somma in denaro a titolo di *sportulæ*, dall'altra la sborsavano nelle mani di chi aveva avuto la cura di far le spese del convito » (GATTI, *op. cit.*, pag. 698).

(46) *Symbolum*. Si finì per confondere *symbola* con *symbolum*. V. ISIDORO, *Orig.*, 10, 245, cit. *sup.*, a § 2; AMBROSIO, *Explan. symboli* (ed. A. MAI, *Scriptorum vet. nova collectio*, Romae 1833, VII), pag. 156 « symbolum græce dicitur, latine autem collatio »; RUFINO, *Comment. in symbolum Apostolorum* (ed. MIGNE, *Patrologia*, XXI), 2, pag. 337; VULG., *Proverb.*, 23, 20. In realtà a *symbolum* corrisponde la schietta voce latina *sigillum*. Ciò spiega i *vacantes a sigillis* dell'iscr. di Lanuvio *C. I. L.*, XIV, 2112 II, 17-20.

(47) È il *magister bibendi* o *mag. coenæ*, di cui MARQUARDT

L'irreligione e l'invadente amore ai piaceri della tavola influirono certo anche sulle confraternite religiose primitive (48) e su quelle nuovamente sorte nella

(*Vie privée* cit., I, pag. 388) intende perfettamente il fine allorchè lo considera come caratteristica, almeno in Grecia, dei banchetti a spese comuni. Cfr. P o l l u x, VI, 11. Ma egli non dice che anche i Romani ebbero banchetti simili, sebbene scorga giustamente una certa relazione fra le *sodalitates* e il *mag. bibendi*. Cfr. C i c., *De senect.*, 14, 46 [Catone ha parlato testè delle *sodalitates Magnæ Matris*] « Me vero et magisteria delectant a maioribus instituta et is sermo qui more maiorum a summo adhibetur in poculo ». La *comissatio* era fatta abitualmente *ex collatione*? Tarde fonti lo affermano. A m b r o s i u s, *Comment. in epist. Pauli ad Rom.* (ed. M I G N E, XVII), 13, 13, pag. 174 « comissiones sunt luxuriosa convivia quæ collatione omnium concelebrantur »; P e l a g., *Comment. in epist. Pauli ad Rom.* (ed. M I G N E, XXX), 13, pag. 734; H i e r o n y m., *Comment. in Amos proph.* (ed. M I G N E, XXV), 6, 7, pag. 1062 « comissiones exercere ac symbolas »; *Corp. gloss. lat.*, V, pag. 550 46.

(48) Es. Arvali, Luperci, ecc. Per ciò che concerne le confraternite formate dalle curie, dai *pagi*, dai *vici* e dai membri dei *collegia opificum*, annullata subito dai primi consoli la misura di Tarquinio (D i o n y s. H a l., V, 2), esse certo si eran di nuovo formate. Le prime, almeno quelle dei *pagi*, durarono anche dopo che Augusto abolì i *pagi* come effettiva circoscrizione politica (C. I. L., XIV, 2105). Il senato-consulto, invece, del 690 = 64, a cui allude A s c o n i o, pur rispettando, come vedemmo, i veri collegi operai, abolì forse le numerose confraternite formate dai membri dei collegi stessi con un celato scopo politico, certo impedì la celebrazione dei giochi compitalizi. A s c o n., *In Pis.*, pag. 67 « qui ludi sublatis collegiis discussi sunt ». Cfr. C i c., *In Pis.*, IV, 8. Che i veri *collegia opificum* sopravvissero, si può desumere, nonostante l'infelice espressione di A s c o n i o, dal passo ciceroniano ove si allude a un tentativo fatto, sotto il consolato di Metello, per ristabilirli: « quidam tribunus plebis suo auxilio *magistros ludos contra s. c. facere iussisset* ». W A L T Z I N G, *Op. cit.*, pag. 94, n. 2, riconosce che si tratta e dei *magistri vicorum* e dei *magistri collegiorum*; ma di quali collegi, se si ammetta con lui che anche i *collegia opificum* erano in quel momento soppressi? È pure notevole che Clodio, già prima di rimettere in vita i suoi pseudo-collegi, potè fare i ludi compitalizi

Repubblica per culti civici (49) o per culti privati forestieri. La distinzione fra i due tipi di *sodalitates*, quelle puramente conviviali e quelle religiose, non fu troppo precisa: specialmente le lussuose pratiche dei culti orientali autorizzavano i *sodales* a sfrenati eccessi (50). Il Catone ciceroniano tiene molto a notare, come eccezionalissima, la temperanza dei *sodales* di Cybele. « Primum habui semper sodales. *Sodalitates* autem me quaestore constitutae sunt sacris Idaeis Magnae Matris acceptis. Epulabatur igitur cum sodalibus omnino modice... » (C i c., *De senect.*, 13, 45).

Le *sodalitates* politiche dell'ultimo secolo della Repubblica (51) sono una palese filiazione sia delle *soda-*

(699 = 58). I quali, comunque, malgrado il tentativo di Clodio, caddero in desuetudine, finchè Augusto li rimise in onore affidandone però la celebrazione ad un apposito « collegio » di *magistri vicorum* (C. I. L., XI, 6362 e 6378).

(49) Vedemmo che il *collegium mercatorum*, istituito nel 259 = 495, non fu una « sodalità », ma un effettivo « collegio » professionale. Sembra però che da esso (O v i d., *Fast.*, V, 669 segg.) si scegliessero alcuni membri per il culto di Mercurio, detti *Mercuriales*, sia che formassero una delle solite confraternite e solo abusivamente si chiamassero in seguito *collegium* (C i c., *Ad. Q. fr.*, II, 5, 2; C. I. L., XIV, 2105); sia che lo Stato, per le necessità del culto, ne facesse veramente un *collegium*, come di speciale sacerdozio. Di questo secondo genere è verisimilmente il *collegium Capitolinorum* istituito da Camillo nel 367 = 387 col pubblico incarico di eseguire i giochi Capitolini. In conclusione, si ha sicura notizia solo di una confraternita *spontaneamente sorta* nel 550 = 204 per il culto di Cybele (C i c., *De senect.*, 13, 45).

(50) Cfr. Philo, *In Flaccum* (ed. TURNERUS), pagg. 965, 987; *De legatione ad Caium* (eod.), pag. 1035. Vedi *infra*.

(51) C i c., *Ad. Q. fr.* II, 3; *Pro Planc.*, 15, 37; 15, 36; 19, 47; A s c o n., *In Mil.*, pag. 24; Q. C i c., *De petit. cons.*, 5, 19 « quatuor *sodalitates* hominum ad ambitionem gratiosissimorum tibi

*litates* a puro scopo conviviale, sia di quelle dedicate al culto delle deità orientali, allora di moda. Il convivio era per i Romani, come pei Greci, il luogo più propizio per concludere le alleanze politiche e il miglior mezzo per tenerle vive (52). La congiura di Catilina si strinse in un banchetto, anche se non fu mostruoso come Floro IV, 1 racconta. *Sodalis* non indicò, in quel periodo, soltanto il compagno dei sacrifici e delle cene, ma altresì il complice delle sedizioni e dei mercati elettorali. Ma fu un significato secondario e transitorio: nella stessa orazione dove *sodalis* è considerato *nomen criminis*, Cicerone paragona l'amore verso il padre, all'amore verso il *sodalis* e verso il fratello (53). Contro quelle degenerazioni della *sodalitas* si rivolse prima il senato-consulto del 10 febbraio 698=56 (« senatus consultum factum est ut sodalitates decuriatique discederent » Cic., *Ad Q. fr.*, II, 3), poi la *lex Licinia de sodalicis* dell'anno successivo (54).

obligasti, M. Fundanii, Q. Gallii, C. Cornelii, C. Orchivii»; Pseudo-Cicer., *Declamat. in Sallust.*, 5, 14 « sodalicium sacrilegi Nigidiani ». Si ha notizia di *sodalitia Mariana* in Plin., *Nat. hist.*, XXXVI, 24, 13. Silla pure ebbe la propria *ἑταιρία*, teste Diono (*Fragm.* 137, 3, ed. REIMARUS cit.), il quale ci mostra *ἑταιρία* o *ἑταιρία* anche intorno ai triumviri del 694=60 (37, 54 e 57) e a quelli del 711 = 43 (47,5). Cfr. i *collusores*, i *compotores* e i *compransores* di Antonio e di Clodio, menzionati da Cicerone (*Philipp.*, XIII, 2, 3 « Antonii collusores et sodales »; V, 8, 22; II, 17, 42; 39, 101).

(52) Cfr. il ciceroniano *Pro Corn. Balbo*, 20, 57 « in conviviis rodunt ». Del resto a leggere Cicerone non può non sorprendere la gran parte che in quei tempi la gastronomia occupava nella political

(53) *Pro Planc.*, 19, 46 « multos cupidos sui gratiosos, quos tu si *sodalis* vocas, officiosam amicitiam nomine inquinans criminosa »; 12, 29.

(54) Cic., *Pro Planc.*, 15, 36-37. Ortensio, discutendosi questa legge in Senato, osservava: « cuiuscumque tribus largitor esset

Il fenomeno della « sodalità » elettorale fu certo una manifestazione esclusiva delle lotte civili ardenti sullo scorcio della Repubblica. Ma i governanti videro d'allora in poi nelle *sodalitates*, cioè in quelle compagnie di gozzovigliatori, per lo più iniziati, nel completo oblio della religione patria, a impudiche e turbolente superstizioni esotiche, un fomite continuo di sedizioni e di disordini. Essi tentarono per ciò d'impedire che i seguaci di qualsiasi culto — tranne, s'intende, i sacerdoti pubblicamente riuniti in *collegia* — formassero simili conventicole; ma lo stesso succedersi dei loro divieti prova che queste risorgevano ogni volta come arabe fenici dalle proprie ceneri.

Da Giuseppe Flavio apprendiamo che Cesare dittatore abolì tutti i *thiasi* esistenti in Roma (eccettuati quelli dei Giudei), si identifichi o no questa misura con quella della soppressione dei collegi, a cui allude Svetonio (55). Il racconto dello storico ebreo ci offre nel medesimo tempo una luminosa conferma che l'essenza del sodalizio era effettivamente, come abbiamo tentato di fissare, il festino mediante contributi individuali, aggiuntovi, nei sodalizi religiosi, il sacrificio in comune. θιάσους συνάγεσθαι corrisponde per lui a χρήματα εἰς σύνδειπνα καὶ τὰ ἑρὰ εἰσφέρειν (*Archaiol. Joud.*, XIV, 18, 8. Cfr. *ibid.*: « οὐτε χρήματα συνεισφέρειν οὔτε σύνδειπνα ποιεῖν »).

et per hanc consensionem quæ magis honeste quam vere *sodalitas nominaretur*, etc. ». L'ultimo accusato di *crimen sodaliciorum*, di cui resti notizia, fu Marco Valerio Messala nel 703 = 51 (Cic., *Ep. ad fam.*, 8, 2, 4).

(55) V. *sup.* cap. prec., § 4. Il sì è molto probabile: al tempo di Svetonio, *collegium* è termine generico.

6. — La legislazione dell'età imperiale colpì replicatamente i sodalizi sia per la cagione accennata, sia perchè colle loro crapule rendevano licenziosi e fannulloni i ricchi e i plebei. Ma della legislazione tratteremo a parte. Il fatto è che, non ostante ormai si dica *collegium* anche di corpi privi di qualsiasi pubblico *munus*, e quindi anche delle nostre *sodalitates*, « collegio » e « sodalizio » rimasero, pur nell'impero, due entità affatto distinte. L'unione per uno scopo di pubblica utilità non si confuse punto coll'associazione formata da individui della più varia condizione sociale per iscopi di divertimento o di culto privato. Si è detto che le associazioni puramente voluttuarie furono presso i Romani rarissime; ma noi riteniamo che, se le epigrafi ne serbano scarsi ricordi, è perchè esse avevano vita breve e precaria e i loro atti non erano certo degni di essere eternati nel marmo. I ruderi di Pompei, in cui possiamo sorprendere la vita normale d'una città dell'epoca imperiale, ci presentano infatti in abbondanza le tracce di numerose compagnie di *sodales*, ora designate con espressivi nomi burleschi (*pilicrepi*, *dormientes*, *furunculi*, *seribibi*) ora illustrate a sufficienza dalle allusioni alle loro imprese serbateci dai graffiti murali (56). Del resto — sia detto come semplice esempio — un'iscrizione di Ostia (*C. I. L.*, XIV, 326) ci mostra più persone insieme riunite per festeggiare semplicemente il proprio *dies natalis* mediante gl'interessi delle somme conferite (57). I sodalizi che allo scopo conviviale aggiungeva-

(56) V. in *Appendice* gli estratti dal vol. IV del *C. I. L.*

(57) Anche l'iscr. di Pozzuoli, *C. I. L.*, X, 2971 (« ex Epicureio gaudivigente choro ») allude a una società di divertimento, come tutti riconoscono.

no lo scopo religioso o quello funerario, avevano maggiori occasioni di affidare all'epigrafi memoria di sè: e infatti ne conosciamo un numero grandissimo (58). Lo scopo funerario che a partire dal sec. I si prefissero in grado minore o maggiore tutti i sodalizi di povera gente, anzichè contrastare, armonizzava perfettamente col fine primitivo dei banchetti: le feste delle viole, delle rose e dei parentali erano ottimi pretesti a epule straordinarie (59). Esaminare quanto su ciò insegnano le iscrizioni sarebbe opera vana, dopo le minuziose e dotte ricerche fatte soprattutto dallo SCHIESS (60), dal LIEBENAM e dal WALTZING. Non si è mancato di lumeggiare la parte notevole avuta dai festini e dalle cene presso i collegi romani; soltanto, non si è tenuto conto di una distinzione che a noi s'offre spontanea dopo quanto abbiamo detto fin qui. I corpi professionali, a cui era pubblicamente confidato l'esercizio di un mestiere o di un'arte, avevano — è vero — essi pure e convivii e distribuzioni di sportule, ma risulta dall'epigrafi che nella maggior parte dei casi si trattava di feste fatte coi denari donati da un estraneo e non già

(58) Includiamo in questo numero i corpi consuetamente detti collegi religiosi privati, collegi funerari, domestici, famigliari, ecc.

(59) August., *Epist.* (ed. MIGNE, XXXIII), I, 22, 6 « istae in cœmeteriis ebrietates et luxuriosa convivia »; *De morib. Ecclesiae Cath.* (ed. MIGNE, XXXII), I, 34, 75 « novi multos esse qui, cum luxuriosissime super mortuos bibant et epulas cadaveribus exhibentes, super sepultos se ipsos sepeliunt ». L'uso durò fin nei tempi cristiani e ancora nei *capitolari* di Carlo Magno (VI, 194) si ammoniscono i fedeli « ut ad suos mortuos non agant ea quae de paganorum ritu remanserunt... et super eorum tumulos nec manducare nec bibere præsumant ».

(60) *Die römischen collegia funeraticia nach den Inschriften*, München 1888.

« ex suo datis »; comunque esse erano altrettanto estranee dallo scopo dei nostri « collegi », quanto le innumerevoli cene dei decurioni e degli *Augustales* da quello delle curie e del *sexvirato*. Al contrario, i *sodalicia*, qualunque fine si proponessero, avevano a loro essenza e fondamento lo scopo del fraterno simposio, fatto di regola a spese comuni ed eccezionalmente mercè i donativi di ricchi membri, di patroni o d'estranei. Lo provano, oltre alle innumerevoli cene e distribuzioni di sportule, i loro titoli di *convivae* (61), *convictores* (62), *comestores* (63), *compotores* (64), *convivium* (65), *convictus* (66), *triclinium* (67), *symposium* (68). Lo statuto dell'associazione lanuvina di Diana e d'Antinoo, (*C. I. L.*, XIV, 2112) dopo aver premesso « Bene atque industrie contraxerimus ut exitus defunctorum honeste prosequamur », conteneva particolareggiate disposizioni sulla lista delle cene (*ordo coenarum*), sul maestro annualmente delegato a organizzarle (*magister coe-*

(61) *C. I. L.*, X, 7039; III, 9672 « *conbives meis* »; XII, 3861 « *convivam* ».

(62) *C. I. L.*, II, 5500; III, 1825; IX, 5383; XI, 6244 « *convictores qui una epulo vesci solent* ».

(63) *C. I. L.*, IX, 3693 « *collegium comestorum* »; 3815.

(64) *C. I. L.*, XIII, 645.

(65) *C. I. L.*, III, 14242 « *numero convivii Aureli(i?)* » e la nota « *convivium pro collegium convivarum* »; XI, 136.

(66) *C. I. L.*, III, 3166 *b*.

(67) *C. I. L.*, X, 1895 « *triclinium Elvenianum* ». Cfr. IX, 4894 « *tricliniaries* ».

(68) *C. I. L.*, V, 6492 « *sodales ex symposio* ». (V. però in *Appendice*, nota *ad h. l.*). A tutti questi titoli collegiali LIEBENAM, *op. cit.*, pag. 185 accosta i *συνβιβάσεις* e i *συνβιτωαί* delle iscrizioni greche.

*narum*), sulla disciplina da osservarsi in esse, ecc. : e si noti che le cene enumerate (II, 11) non avevano nessuna relazione collo scopo funerario e che, se due erano fatte coi denari di L. Cesennio Rufo (I, 4-5), le altre erano fatte verisimilmente a spese dei membri in onore del munifico largitore (69). E' pure notevole che i nuovi soci e il socio schiavo manomesso dal proprio padrone dovevano conferire all'arca comune un'anfora di buon vino (I, 21; II, 7), cioè la quantità di vino spettante a ciascun commensale nei convivii (II, 16). Infine abbiamo un prezioso indizio nella *vacatio a sigillis* ossia [v. *sup.* nota 46] *a symbolis* attribuita al quinquennale dell'associazione (II, 17, 19). Ma la prova migliore è offerta dai passi relativi alla legislazione contro i sodalizi, di cui ci occuperemo nel cap. prossimo.

Se la distinzione fra *collegium* e *sodalitas* non sempre ci si presenta netta nell'impero, ciò dipende, a nostro avviso, da due circostanze. Anzitutto è un fatto che molti « collegi » ebbero tendenza a convertirsi in sodalizi, cioè a dimenticare ch'erano stati istituiti « *ut necessariam operam publicis utilitatibus exhiberent* » (5 (6) § 12, *D. L.*, 6), ad accogliere quindi anche persone che non esercitavano il loro mestiere, e a proporsi scopi affatto privati, fra cui principalissimo quello consueto di far ribotta. I *fabri* furono i più proclivi a simile tralignamen-

(69) MOMMSEN, *De coll. cit.*, pag. 112, ha supposto, al contrario, che queste cene fossero offerte dallo stesso Cesennio « *sodalibus... domum invitatis, ut dies festos secum hilares celebrarent* ». E così si è pensato finora. Ma perchè si sarebbe taciuto nell'esordio dell'epigrafe (I, 3-6) di una tale promessa anche più lauta di quella delle sportule?

to. Recenti studi lo confermano. « *I corpora fabrorum* divenivano così, » cioè coll'ammissione di gente estranea al loro mestiere, osserva IULLIAN (70), « delle associazioni religiose, amicali o politiche, piuttosto che delle confraternite [?] industriali; delle riunioni di uomini d'ogni origine occupantisi di tutto più volentieri che dell'arte loro ». Al principio del II secolo Traiano vieta a Plinio, governatore della Bitinia, di costituire a Nicomedia un *collegium fabrorum dumtaxat hominum CL*, sebbene Plinio gli abbia assicurato che vigilerebbe egli stesso « ne quis nisi faber recipiatur neve iure concesso in aliud utantur »: l'imperatore sa ormai che, malgrado tutto, se ne formerebbe un sodalizio, « *hetaeriae aequae brevis fient* » (71). L'editto di un governatore romano agli abitanti di Magnesia in Lidia proibisce ai fornai di organizzarsi in sodalizio: « μήτε συνέρχασθαι τοὺς ἀρτοκόπους κατ'ἐταιρίαν » (72).

La seconda circostanza é che molte volte operai d'uno stesso mestiere si riunivano per loro conto, indipendentemente dal « collegio » della loro arte, in società religiose o funerarie o di puro diletto, che a torto sono state considerate dagli eruditi come veri collegi professionali. Il WALTZING, a dir vero, ha rilevato che molte unioni che, nelle fonti epigrafiche, s'intitolano da un mestiere, sono dei semplici collegi funerari nullo aventi a che fare coi corpi professionali; « siffatti col-

(70) *Art. fabri in Dictionn. des antiq. grec. et rom.* di DAREMBERG-SAGLIO, I, pag. 955.

(71) Plin., *Epist.*, X, 33 e 34 (an. 111-113).

(72) *Bull. de corr. hell.*, 1883, VII, pag. 504, n. 10.

legi » egli dice « non sono punto rari: noi crediamo poter ritenere tali tutti quelli che prendono il nome di *cultores* di un dio o che hanno un nome religioso » (73). Ma la lista ch'egli ne offre è troppo esigua, come troppo ristretto è il criterio di riconoscere in essi soltanto dei collegi funerari e non generalmente delle associazioni a fini privati. Noi non ci allontaniamo di molto dall'opinione comune sui *dendrophori*, quando riconosciamo in essi una confraternita per il culto di Cibele formata da membri di un collegio professionale (*lignarii*?) : che la confraternita avesse per lo meno un'organizzazione diversa dal « collegio » lo pensa lo stesso WALTZING (74), arguendo dall'esistenza di un *archidendrophorus* e di un *apparator* (C. I. L., III, 763; XIV, 53); e che ne fosse distinta essenzialmente si desume dal fatto, che a partire da RABANIS (75) tutti riconoscono, che cioè il corpo professionale sopravvisse anche dopo la soppressione da parte di Teodosio e Onorio (76) dei dendrofori religiosi. Sappiamo, invece, di contraddire all'opinione comune affermando che i *sodalicia* e i *sodales* comparenti nelle fonti epigrafiche con nomi di mestiere sono, non collegi professionali, ma confraternite private. Mi si permetta un breve indugio su questo argo-

(73) WALTZING, *op. cit.*, I, pagg. 265-6.

(74) *Op. cit.*, I, pag. 253, n. 1.

(75) *Recherches sur les dendrophores, etc.*, Bordeaux 1841, p. 25.

(76) *Cod. Theod.*, XVI, 10, 20, § 2 « omnia loca quæ Frediani, quæ Dendrophori, quæ singula quoque nomina et professiones gentiliciæ tenuerunt epholis [*int. epulis*] vel sumptibus deputata, fas sit, hoc errore summoto, compendia nostræ domus sublevare » (an. 415).

mento, poichè appunto di qui si trae in gran parte la generale credenza che *sodalis* fosse per i Romani il membro di qualsiasi collegio.

7. — Premetto che a nessuno dei grandi corpi di mestiere, la cui natura di « collegio » sia indiscutibile, trovasi applicato nè *sodalitium* nè *sodalis* e ben poche sono in realtà le iscrizioni in cui questi vocaboli vengono riferiti a operai. Alcuni sono evidentemente schiavi o liberti, ed è noto che nelle famiglie servili pubbliche o imperiali o private si formavano spessissimo delle associazioni « che portano un nome di mestiere, ma che non bisogna confondere colle corporazioni professionali » (77). Di questo genere sono il *sodalitium urbanorum* (C. I. L., II, 2428), i *sodales aquarii* (? - *id.* IX, 460), il *sodalitium Iovis Conservatoris cursorum Caesaris* (*id.* VI, 241), il *sodalitium horreorum Galbanorum* (*id.* VI, 338), i *tribuni sodales* (*id.* X, 6666), i *lanari pectinari sodales* (*id.* V, 4501) e forse anche il *sodalitium lanariorum carminatorum* (*id.* XI, 1031). Ma la maggior parte delle nostre iscrizioni si spiega appunto colla circostanza da noi testè accennata, che, cioè, operai d'uno stesso mestiere si univano molto spesso in sodalizi ben diversi dai collegi ufficiali. La lista offertaci dal WALTZING (I, pag. 266) è, lo dicemmo, incompleta: a fianco dei *cultores fabrorum* (C. I. L., IX, 4855), dei *cultores centonari et dendrophori* (*id.* IX, 3837), degli *amici subaediani* (*id.* X, 6699), del *collegium fabrum Veneris* (*id.* III, 1981), del *collegium Mercuri vestiariorum* (Année

(77) WALTZING, *op. cit.*, I, pag. 264. V. il passo del MOMMSEN citato *sup.* cap. III, nota 30.

*épigr.*, 1891, n. 118), ecc., conviene citare p. es. il *convibium veteranorum sive Martensium* (C. I. L., XI, 136), i *fabri fratres* (*id.* V, 7487), i *marmorari convivae* (*id.* X, 7039); ma soprattutto il *sodalitium fabrum tignariorum* di Fossombrone (78) (*id.* XI, 6135), il *sodalitium fullonum* di Falerio (79) (*id.* IX, 5450), il *sodalitium marmorariorum* di Torino (80) (*id.* V, 7044), i *sodales* dell'epitaffio di Arles (fabbrì navali, *id.* XII, 5811), infine i *sodales calcarenses* (81) e i *sodales aerari a pulvinare* (82) di Roma (*id.* VI, 9224, 9136). La natura di « sodalità », e non di « collegio », di queste associazioni è, per me, provata anzitutto dal loro evidente scopo funerario e poi da alcuni minuti indizi, per nulla trascurabili in una materia così incerta. Particolarmente circa i *sodales aerari a pulvinare* è notevole che la recente comparsa di un'epigrafe del *collegium*

(78) Esempi di *fabri* riuniti in società private hai nei su ricordati *cultores fabrorum*, *fabri fratres*, *coll. fabrum Veneris*.

(79) In molte città certi mestieri non abbastanza numerosi o in gran parte affidati a servi, non erano eretti in pubblico collegio: allora coloro che li esercitavano formavano forse un sodalizio; è verisimile fosse così di questi *fullones*, come dei *marmorari* e dei *calcarenses*. Comunque l'iscr. di Falerio conferma colla sua stessa dizione la diversità di *collegium* da *sodalitium*: infatti in essa due volte si accenna a un corpo di fabbrì e a uno di fulloni ed entrambe le volte ad uno si dà puntualmente il titolo di *collegium*, all'altro di *sodalitium*.

(80) Cfr. i *marmorari convivae* citati *supra*.

(81) Cfr. il n. prec. 9233 « Salvo Aug(usto) felices calcarienses ». Il *Corpus* li colloca fra il personale delle case private. A ogni modo non hanno nulla a che fare colla corporazione dei *calcis coctores* del IV sec., come WALTZING stesso riconosce (*op. cit.* IV, pag. 17).

(82) Cfr. la *συνθήσις τῶν χαλκίων* C. I. Gr., 3639.

*aerariorum* (*Notizie degli Scavi*, 1904, pag. 336) elimina il dubbio (83), prima giustificato dal silenzio delle fonti epigrafiche sopra un collegio che pure gli autori menzionano (P I u t a r c., *Nomas*, 17; P l i n., *Nat. hist.*, 34, 1), il dubbio, cioè, che quei *sodales* potessero essere il vero *collegium* dei ramaj romani. L' « a pulvinare », poi, anzichè da intendere nel senso che essi avessero le loro officine presso il *Pulvinar* del Circo Massimo, mi sembra da mettere insieme con l'espressione identica usata in *C. I. L.*, IV, 2155 come distintivo d'una riunione religiosa: « fanatici tres a pulvinare ». Quanto poi all'epitaffio di Arles, esso è anzi una conferma dell'uso di formare, fra artieri d'una stessa industria, società distinte dal pubblico collegio: la tomba di Cecilio Niger *faber navalis* è eretta infatti non dal *corpus fabribrum navalium Arrel.* (*C. I. L.*, XII, 730), ma da pochi compagni soltanto (« *navales pauci* » *C.I.L.*, XII, 5811, l. 9; « *pauci artifices* » *eod.*, l. 13, *lett. di HIRSCHFELD*) che chiamano sè stessi *sodales* del defunto.

8. — Se le iscrizioni ci mostrano, nell'Impero, ben poche « sodalità » di patrizi e di ricchi, non è senza ragione. All'infuori dei Luperci, Tizi, Arvali e Augustali — collegi ormai più che sodalizi — e di altre confraternite municipali di secondaria importanza, considerate esse pure come sacerdozi, la riunione in sodalizi fu legalmente vietata ai non bisognosi d'un mutuo soccorso ed è verisimile che spontaneamente i ricchi stessi non la cercassero, stimando indegno della loro boriosa ma-

(83) V. E. DE RUGGIERO, art. *aerarius* in *Diz. epigr.*, vol. I, pag. 312.

gnificenza l'imbandire festini *ex collatione* (84). Partecipavano peraltro ai *thiasi* mitriaci, isiaci, ecc., beneficiando i loro confratelli con generosi doni, e a partire dal II sec. entrarono pure nei sodalizi cristiani, prendendo parte alle fraterne àgapi le quali differivano dalle cene comuni degli altri sodalizi religiosi per ciò che ciascuno conferiva proporzionalmente alle proprie facoltà (85): caste e moderate dapprima, ma in seguito degenerare a segno che il concilio Laodiceo (an. 366) e il Costantinopolitano (an. 381) vietarono si facessero *ἐν τοῖς κυριακοῖς ἢ ἐν ταῖς ἐκκλησίαις*. In tutti i cinque secoli dell'impero, il sodalizio fu per l'enorme classe dei bisognosi. Privi di sepolcreti gentilizi, essi si assicuravano mediante l'associazione esequie, tomba e culto dopo la morte. Ma a quella folla corrotta, superstiziosa, indolente, che per piegarsi al lavoro richiese tutto un ferreo ordinamento tale da convertire l'officina in una prigione, il so-

(84) Tuttavia il costume delle cene collatizie non sparì del tutto nella loro società: Giovenale (*Sat.*, III, 249-50) allude evidentemente a una cena di tal genere nei versi:

« Nonne vides quanto celebretur *sportula* fumo?  
Centum convivæ, sequitur sua quemque *culina* », etc.

Ma per lo più si formavano gruppi d'amici, detti pure *sodalitates*, in cui ciascuno invitava a turno la compagnia alla propria tavola: tale è la *sodalitas* descritta da Macrobio nei *Saturnali* (v. I, 5) e a tale si ridussero le *sodalitates* catoniane di Cibele (*Ov.*, *Fast.*, IV, 543; *Gell.*, II, 24, 2, ecc.). V. pure Vergil., *Georg.*, I, 300-1.

(85) *Act. Apostol.*, II, 44-46; *Plin.*, *Epist.*, X, 96; *Minut. Fel.*, *Octav.*, 7; *Giustin.*, *Apol.*, I, 67; *Tertull.*, *Apol.*, 39; *Epist. ad Diogn.*, 5, ecc. Cfr. il *Decretum* di Graziano (p. I, *distinct.* 44, c. 10) « Non oportet ministros altaris... quoslibet clericos aut etiam laicos Christianos *ex symbolis... convivia celebrare* ». (Cfr. c. 12 « *convivia facere de confertis* »).



dalizio servi soprattutto a procurare grassi conviti e vino-  
se gozzoviglie (86). Tertulliano ci è teste che le  
collette sociali erano consumate in « epulis... potaculis...  
ingratis voratrinis » (87). Il sodalizio ebbe una stretta  
parentela con la taverna: e forse nella *uncta popina*  
molti sodalizi posero la loro sede, anzichè nel santuario  
come le *sodalitates* primitive. Infatti i *seribibi* pompeiani,  
forse anche i *furunculi* e i *dormientes*, convenivano nella  
bettola di Edone sulla via di Stabia (88), e apprendiamo  
da Dione (50,6) che Claudio, proibendo i sodalizi  
nel 41 d. C., ma sapendo che « non si sarebbe in nulla  
migliorato mediante quella semplice proibizione fatta  
al popolo, se non se ne fosse corretto altresì il quoti-  
diano tenore di vita, fece chiudere tutte le taverne dov'es-  
so si radunava a bere » (*ibid.*). E ancora Tertul-  
liano nella sua omelia *ad Uxorem* (II, 6): « Discum-  
bit cum marito in *sodalitiis*, saepe in *popinis* ».

(86) Anche nella Repubblica il sodalizio fu cercato soprattutto dagli schiavi. V. *sup.* n. 40. Leggo in San Giovanni Crisostomo (*Homiliae ad popul. Antiochenum*, XI, 5): « Formiamo *πατριὰς καὶ συμφορίας* e facciamo quello che i poveri fanno per banchettare: poichè ciascuno da solo non potrebbe imbandire un banchetto di tutto punto, essi si radunano e mettono insieme il festino mediante contribuzioni (*ἐκ ἑράνου τὴν εὐωχίαν ἐσφείρουσι*) ».

(87) *Apolog.*, 39. Egli vi contrappone il costume cristiano di devolverle a opere di carità: « egenis alendis humanisque etc. » Cfr. Cyprian., *Epist.*, 67, 6 « gentilium turpia et lutulenta convivia in collegio diu frequentata ». È noto però che anche la folla cristiana non si lasciò sorpassare da quella pagana nell'amor della crapula. (Paul., *Ep. ad Corinth.*, I, 11, 20-22; Petr., *Epist.*, II, 2, 13; Judas, *Epist.*, I, 12; August., *Epist.* [ed. Migne, XXXIII], I, 22, 1-6; Hieron., *Contra Faustum man.*, XX, 4; *Canon. concil. Laodiceni*, c. 28; *Canon. concil. Africani*, c. 27, ecc.).

(88) V. P. WILLEMS, *Les élections mun. à Pompei*, Paris 1887, pag. 40.

## CAPITOLO V.

SOMMARIO: 1. DIRITTO DI ASSOCIAZIONE. I sodales delle Dodici Tavole. — 2. Il divieto dei sodalizi. Motivi. — 3. Deroga in favore dei tenuiores. — 4. Il fr. 1, § 1, D. XLVII, 22. — 5. Collegia illicita. — 6. PERSONA GIURIDICA. Corporazioni romane. — 7. Origine e natura. — 8. Il fr. 20, D. XXXIV, 5.

1. — E' tempo di ritornare sul terreno del diritto. Dal precedente tentativo di dare una nuova figurazione storica ai concetti di *collegium* e di *sodalitas*, discendono alcune conseguenze nella interpretazione delle fonti giuridiche romane, sia relativamente allo studio del *diritto di associazione*, sia relativamente a quello della *persona giuridica*.

Se ho negato che i « collegi » sorgessero spontaneamente, ciò non implica che contesti altresì l'opinione prevalente della libertà dell'associazione nei primi sei secoli di Roma. I collegi tanto di artefici, quanto di sacerdoti e di magistrati, non erano, a mio avviso, associazioni private, ma enti pubblici: ed è giusto che non fosse dato erigersi a collegio (*habere collegium*) senza l'intervento dello Stato, « sine publica auctoritate » (Ascon., *In Cornel.*, pag. 67). L'unione, invece, di più individui per banchettare insieme e far comuni sa-

crifizî era un *fatto* che poteva interessare lo Stato soltanto se da ciò nascevano disordini o s'introducevano culti e pratiche contrarie alla religione patria. Il diritto d'associazione — già lo dicemmo — entra nel sistema giuridico romano *negativamente*, per mezzo della legislazione penale. Il divieto decemvirale « ne qui in urbe coetus nocturnos agitare », la *lex Gabinia* proibente *coitiones clandestinas* (Porcius Latro, *Decl. in Catilinam*, 19) non ledono la libertà di associazione. Si deve ai misfatti commessi nei loro misteriosi baccanali, l'interdizione dei sodalizî bacchici da parte del senatoconsulto del 568=186. La legge delle XII Tavole, che G a i o commenta in fr. 4, D. XLVII, 22, non accorda, dunque, la libertà di associarsi, come PERNICE, DIRKSEN e altri han ritenuto; ma bensì limita la facoltà dei *sodales* di pattuire fra loro ciò che volevano coll'imporre il rispetto alle pubbliche leggi. Ma chi sono questi *sodales*? Ecco un quesito che la nostra ricerca ci autorizza a risolvere diversamente da come è stato fin qui concordemente risolto dagli eruditi antichi e moderni nessuno eccettuato (1).

Si è inteso che le XII Tavole (tav. VIII, 27 [BRUNS]) accordassero ai *collegi* la potestà di darsi lo statuto che desideravano. Ma in realtà la legge si riferiva solo alle *sodalitates* e giustamente, perchè i membri dei pubblici « collegi » non avevano alcun bisogno di stabilire fra loro delle *pactiones*. L'equivoco si è fondato sopra

(1) O, almeno, eccettuato il solo GUTHERIUS che, nel suo trattato sul diritto pontificio, avverte, senza meglio spiegarsi, che la legge gaiana si riferiva ai *sodalitia* e non ai *collegia* (*op. cit.*, pag. 7). È un fievole, vaghissimo accenno.

tutto (oltrechè sulle iscrizioni esaminate altrove) sul commento di G a i o: « *Sodales sunt qui eiusdem collegii sunt, quam Graeci ἑταιρίαν vocant* ». Quest'ultime parole sono state da tutti, nelle frequenti citazioni del frammento, o taciute o trascurate. Osservo che, per quanto si possa dubitare del vero senso d'ἑταιρία, è indiscutibile che questo termine nè nell'epigrafi nè dagli autori attici o bizantini trovasi mai detto di « collegio » sia di sacerdoti, sia d'artefici (2). I Basilici lo tengono costantemente distinto da σύστημα (ο κολλήγιον) = *collegium* e da σωματεῖον = *corpus* (3); sarebbe assurdo che nel nostro frammento che essi rendono semplicemente così: « Ταῖς θεμιταῖς ἑταιρείαις θεμιτὰ συμφωνεῖν ἔξεστιν » (4), attribuissero a quel termine un significato amplissimo ch'esso non ha mai posseduto. Del resto, nessuno può seriamente contestare che il greco ἑταιρία equivalga al latino *sodalitas* (4bis). Impos-

(2) Le designazioni consuete per questo sono σύστημα [v. cap. III, n. 3 bis], ἐργασία, συνέργιον, τέχνη, συντεχνία, ecc. Cfr. A. STÜCKLE, *op. cit.*, pagg. 8-11.

(3) *Basil.*, lib. VIII, tit. 2, 101 e gli *scholia* di Stefano, *ibid.*; dello stesso e dell'ANONIMO *ad lib. XI*, tit. 1, 14.

(4) *Basil.*, lib. LX, tit. 32, 4. Cfr. lo scolio di Doro teo, *ibid.* La versione bizantina elimina anche il dubbio che il « quam etc. » fosse un glossema. Uno scolio, confuso certo per errore con uno di Doro teo relativo al frammento precedente al nostro, pone in luce il senso tecnico di ἑταιρία. « Ταῦτα δὲ τὰ συνέδρια [è il generico *collegia* dei latini] καλοῦσιν Ἕλληνας ἑταιρείας, etc. » Quali fossero ταῦτα συνέδρια il passo diceva forse in una premessa che si è perduta, poichè certo, ripetiamo, esso fu aggiunto a torto allo scolio di Doro teo sui collegi illeciti.

(4bis) Tale equivalenza è riconosciuta esplicitamente dallo stesso MITTEIS (*op. cit.*, pag. 394, n. 14) il quale, nonostante ciò e nonostante confessi che la definizione di Gaio « ist offenbar

sibile, dunque, a parer nostro, considerare l'aggiunta di Gaio «quam etc.» come una superflua esplicazione filologica: essa è destinata a integrare il discorso. Gaio vuol significare che sodali sono i membri di quegli speciali collegi che i greci dicono *eterie*, cioè *sodalizi*, alludendo evidentemente agli stessi corpi che nel fr. 1 pr., D. XLVII, 22 Marciano chiama *collegia sodalicia* e i Basilici *ἐταιρικά συστήματα* (5). La nostra interpretazione è confermata dalla legge solonica che il fr. 4 riporta, quale fonte della disposizione decemvirale (6). Fra le associazioni ch'essa enumera attribuendo loro la facoltà di far mutui patti purchè non

völlig willkürlich», non riesce a liberarsi dalla interpretazione consueta del nostro frammento.

(5) *Basil.*, lib. LX, tit. 32, 1, e la rubrica del titolo. Lo scolio di Doroteo, *ibid.*, ha «συνέδρια ἐταιρίας». È noto che al tempo di Gaio e di Marciano, *collegium* si diceva generalmente d'ogni riunione e quindi anche dei *sodalizi*, e che *collegium sodalicium* equivale a *sodalitas* [V. cap. prec., n. 1].

(6) Il testo greco è controverso «varie legitur, varie etiam corrigitur» [BYNKERSHOEK]: noi abbiamo seguito il testo della Fiorentina (ed. TH. MOMMSEN). I Basilici, lib. LX, tit. 32, 3, ne danno una lezione alquanto diversa. Sull'interpretazione di questa legge v. soprattutto, oltre alla GLOSSA, *ad. h. l.* (ed. Lugduni 1566, pagg. 1268-9); ALCIATO, *Dispunction.*, I, II, c. 14; *Praeternissor.*, I, II [in *Opera*, Lugduni 1548, pagg. 170-255 e 305-55]; MARCIUS, *Legis XII Tab. collecta*, Parisiis 1600, c. 73, pag. 209; BYNKERSHOEK, *Observat. iur. rom.*, Lugduni Batav. 1735, I, c. 16, pag. 67; I. V. GRAVINA, *Origin. iur. civ.*, Venetiis 1758, t. I, p. 152-3; Z. HUBER, *De legibus Solonis quas rec. Gaius, etc.* [in *Dissertat. iurid. phil.*, Franeker 1703, t. I], c. 2, pagg. 281 segg.; WASSENAER, *op. cit.*, pagg. 413-15. Da molti si tenta di darne traduzioni latine più esatte di quella che molte edizioni del Digesto riportano e che è certo di fattura medioevale. La Fiorentina infatti ne è priva. «Et nota quod in quibusdam libris deest haec interpretatio» (GLOSSA).

violino i pubblici ordinamenti, alcune soltanto avevano un equivalente nella Roma del V sec. a. C.: a ogni modo non vi è fra esse nulla di analogo ai pubblici *collegia* dei Romani. I *ναῦται* sono ben lontani dai *navicularii*, il cui collegio, del resto, si formò in secoli posteriori: la legge di Solone allude senza dubbio alle «amicizie» costituite da quelli che navigavano sopra una stessa nave, comunissime nel mondo greco (7). Gli *ἐπὶ λείαν οἰχόμενοι ἢ εἰς ἐμπορίαν* (8) sono associazioni di predoni e di mercanti sconosciute al popolo latino. Restano il *δῆμος* (*pagani*) (9), i *φράτορες* (*curiales*) (10), gli *ἱερῶν ὀργίων* (11), i *σύσσιτοι* (12), gli *δμόταφοι* (13) e i *θια-*

(7) V. Aristot., *Ethic. Nikom.*, VIII, 9 (11); 12 (14). Nei Basilici manca ἢ *ναῦται*. In generale si traduce: *nautae*. Un moderno che, non pago di aver dato a *eteria* il senso di collegio professionale, si ostina a vedere in questi *nautai* una corporazione di *battellieri*, è MARTIN SAINT-LÉON, *op. cit.*, pag. 2.

(8) *Al.* male: *ἐπὶ λείαν ἰκίμενοι*; onde la Vulgata traduce *qui et multum simul habitantes sunt*. Si confuse *λείαν* = *multum*, con *λείαν* o *λίαν* = *praedam*. I Basilici hanno *ἐπὶ λείαν ἐρχόμενοι*. PETITO lesse *ἐπὶ ληίων* = *ad frumentum*; SALMASIO arbitrariamente corresse *καπηλειῶν κοινωνοί*! Al BYNKERSHOEK va il merito di aver dimostrato sicuramente alludersi qui a *sodalizi ad praedas agendas*. Un popolo marinaro come gli Attici antichi non poteva vedere in essi nulla di delittuoso. Quindi bene traduce MOMMSEN (ed. Digest. *ad h. l.*): *qui ad praedam faciendam negotiationemve proficiscuntur*.

(9) La Vulg. rende con *plebs*; BYNKERS., peggio, con *populus*. Benissimo il MOMMSEN: *pagus*.

(10) Vulg.: *fratres*; ALCIATO: *vicini*; MOMMSEN: *curiales*.

(11) Il testo fiorentino appare qui manchevole. ALOANDRO e ALC. correggono ἢ *ἱερείς ὀργίων* e traducono *sacrificuli*. Vulg.: *sacrorum sacramentales*. BYNK., tralasciando ἢ, unisce a *φράτορες* e intende *fratres sacrorum orgiorum*. CUIACIO, invece, approva la lezione basilica: ἢ *ἱερῶν ὀργίων μηνυταί*, in luogo di *ναῦται*. Si-

σώται (14): tutte riunioni riconducibili alle *sodalitates* primitive e che giustamente, quindi, i decemviri compendiano nell'espressione *sodales*.

2. — La libertà di associazione terminò colla legislazione del I sec. a. C. : e non tanto per il senatoconsulto e le leggi contro i collegi, poichè forse questi non fecero che abolire i *coetus factiosorum hominum* che usurpavano il titolo di collegio non avendo ricevuto alcun mandato dal popolo, quanto per la legge di Licinio Crasso e soprattutto per la proibizione di Cesare di riunirsi insieme a epulare e sacrificare mediante individuali contribuzioni (I o s e p h., *Arc. joud.*, XIV, 18,8) : proibizione che, come risulta da Flavio, fu estesa altresì alle provincie. La *lex Julia* di Augusto, la quale, se pure è esistita (15), avrebbe imposto per associarsi la concessione da parte dello Stato dell'*ius coeundi*, concessione conferibile soltanto quando la nuova associazione avesse uno scopo (*causa*) di pubblica utilità, non introdusse affatto, secondo noi, quella radicale innovazione di cui comunemente si favoleggia. L'intervento dello Stato e lo scopo di pubblica utilità erano già richiesti —

milmente MOMMS. sopprime τῆ ναῦται proponendo di leggere ἢ ἱερῶν ἄρτων θύται = *vel sacrarum epularum... communione iuncti*.

(12) Vulg.: *confrumentales*; ALC.: *convivae*; BYNK.: *sodales*; MOMMS.: *mensae... communione iuncti*.

(13) Vulg.: *qui in eodem sepulcro sepeliuntur*. Al. traduzioni analoghe. Cfr. MOMMSEN, *De colleg.* cit., pagg. 25-27.

(14) Vulg. e generalmente: *sodales*; ALC.: *in thiasis socii*; BYNK.: *computatores*.

(15) Di *Lex Iulia* parla il C. I. L., VI, 2193 = 4416; ma nulla impedisce di riferirla a Cesare piuttosto che ad Ottaviano.

noi lo vedemmo — perchè vi fosse « collegio »; d'altra parte le riunioni a scopo privato erano già interdette. Augusto, nell'abolire molti pseudo-collegi formatisi malgrado ogni divieto (S u e t., *Oct.*, 32), convalidò semplicemente lo stato di cose anteriore (16). D'allora in poi non poterono esistere *legalmente* riunioni diverse dai « collegi » (17), cioè dai corpi pubblicamente costituiti per attendere a un pubblico *munus*.

Quali i motivi del divieto di associazione? Uno ne conosciamo: il timore che le riunioni di oziosi o di fanatici divenissero centri di sedizione. Ma ve ne fu un altro che CUIACIO e STUCKIO han messo in luce, considerandolo però a torto come esclusivo: il bisogno, imposto da ragioni di pubblica economia più che di morale, di porre un freno agli eccessi conviviali che, oltre a disturbare con rumorose ebbrietà l'ordine pubblico, sfibravano il popolo e incendevano l'annona (18). F I l o n e attesta che « l' *eterie* e i *synodoi* continuamente banchettavano col pretesto di far sacrifici, ma in realtà gavazzando » (*In Flaccum*, ed. TURNER., pag. 965) e per

(16) L'ipotesi del WALTZING, *op. cit.*, I, pag. 117, che Augusto facesse *tabula rasa* di tutti i collegi, soltanto permettendo ad alcuni di ristabilirsi immediatamente, dopo chiesta l'autorizzazione, non ha base alcuna. S v e t o n i o dice chiaramente che i *collegia antiqua et legitima* non furono toccati. L U E B E N A M, poi (*op. cit.*, pag. 31), ha già dimostrato non avere alcuna relazione i *fabri* e i *tibicines* coi *fabri tignuari* e i *symphoniaci*, sulle cui epigrafi W. si fonda. Ugualmente KORNEMANN, *op. cit.*, pag. 401.

(17) Ecco probabilmente un nuovo motivo per cui il termine *collegium* ebbe, nell'Impero, significato generico.

(18) V. V a r r o, *De re rust.*, III, 2, 16 « collegiorum coenae quae nunc innumerabiles excandefaciunt annonam macelli ». Sotto questo aspetto la legislazione contro i sodalizi rientra nelle *leges sumptuariae*.

questo il prefetto dell'Egitto, sotto Tiberio, li soppresse nella sua provincia punendo severamente i colpevoli. Altrove ci dice che « i *thiasi*, in Alessandria numerosissimi, non poteano produrre nulla di buono, ma solo briachezze ed orgie e, conseguenza di ciò, la depravazione » (*eod.*, pag. 984). E infine ci insegna che il motivo per cui Augusto, come già Cesare, concesse soltanto ai Giudei il privilegio di associarsi, fu che le associazioni loro non erano, come le altre, fatte per le briachezze e le orgie, ma bensì erano scuole di temperanza e di ordine (*De legatione ad Caium*, pag. 1035). Si ricordi che Claudio insieme coi sodalizi soppresse le taverne (19) e si riconoscerà che (oltre a essere confermato che il festino era l'essenza dell'associazioni private romane, tutte per ciò riconducibili al concetto di *sodalitas*) il motivo degli stravizzi ebbe certo parte notevolissima nel divieto di associazione. Il quale durò fino all'età giustiniana, salvo un'eccezione pei sodalizi di povera gente (20), che furono concessi da un senatoconsulto di incer-

(19) Cass. Dio., LX, 6 (an. 794 = 41 d. C.). Cfr. Joseph., *Arcaiol. ioud.*, XIV, 18, 8. È anche notevole che Augusto, a quanto narra Dione (LIV, 2), facendo opera da censore, nel 732 = 22 « τῶν τε συσσιτίων τὰ μὲν παντελῶς κατέλυσε, τὰ δὲ πρὸς τὸ σωφρονέστερον συνέσταις ». Questo passo, raramente citato, è da WALTZING, *op. cit.*, I, pag. 51, inteso come alludente alla soppressione di circoli di divertimento: e perchè non potrebbe alludere alla riforma stessa che va sotto il nome di *lex Iulia*?

(20) *Collegia tenuiorum* li dicono le fonti (1 pr. e 3 § 2, *D. XLVII, 22*). Il senso di *tenuiores* non può esser dubbio. Cfr. 5 § 12, *D. L, 6* e 9, *C. X, 52*, ove è opposto a *divites*; e 28 § 2, *D. XLVIII, 19*, ove è opposto a *honestiores*. Unico, il COHN, *op. cit.*, pag. 126, ha congetturato che le fonti intendano parlare di collegi, non di poveri in generale, ma di soldati non abbienti o di grado inferiore: e ciò ricongiungendo nel fr. 1 pr. il cenno

ta data, di cui MOMMSEN (*De coll. cit.*, pagg. 81-2) ha accertato l'esistenza comparando il fr. 1 pr., *D. XLVII, 22* con l'epigrafe lanuvina *C. I. L., XIV, 2112, I, 10-13*.

3. — Veramente una prima deroga si era avuta con la concessione da parte di Traiano (21) agli abitanti di Amisus di costituire private riunioni (*eranum habere*) purchè destinassero le contribuzioni « non ad turbas et ad illicitos coetus, sed ad sustinendam *tenuiorum* inopiam ». Nello stesso rescritto però l'imperatore rammentava che nelle altre città sottoposte al suo impero tali associazioni erano vietate. E ciò evidentemente per le leggi del I sec., che il suo mandato al governatore di Bitinia, interdidente le *eterie*, aveva semplicemente riconfermate (22). Soltanto al momento di Settimio Severo un rescritto imperiale permise che dovunque sor-

sui *tenuiores* col precedente « neve milites, etc. ». Ma è confutato pienamente da SCHIESS, *op. cit.*, pagg. 2-8 e dagli studi di R. CAGNAT sui collegi di Lambæsis (*L'armée rom. d'Afrique*, ecc., Paris 1892, pagg. 457-61).

(21) Plin., *Epist.*, X, 93 (an. 111-13).

(22) Di questo mandato parla Plinio (*Epist.*, X, 96) che in quel tempo appunto governava la Bitinia. Ordinariamente s'intende si vietassero con esso le associazioni sediziose; ma il testo di Plinio ci riconferma invece che *eteria*, come *sodalitium*, non ha cotesto senso. Noi lo abbiamo detto ripetutamente; tuttavia accenneremo qui al fr. 4, *D. XLVII, 22*, e a Cass. Dio., XLIV, 6, nei quali è indiscutibile che *eteria* non ha senso cattivo. Si potrebbe obiettare che nel discorso di Mecenate a Augusto (Cass. Dio., LII, 36) si consiglia d'impedire l'introduzione di culti esotici poichè di qui « συναμοσίου καὶ συστάσεις ἑταιρειῶν τε γίνονται ». Ma anche qui *eteria* non cessa di avere il senso (perfettamente uguale a quello di *sodalitas*) di associazione privata. Riunirsi privatamente era vietato: ma Mecenate temeva giustamente che i seguaci di culti stranieri, oltre a far tumulti, tentassero anche di fare associazioni, cioè *eterie*. L'epi-

gessero associazioni simili agli *erani* di Amisus (23), estendendo alle provincie un senato-consulto già vigente in Roma da epoca incerta, anteriore comunque al 133, anno di fondazione del *collegium Dianæ et Antinoi*.

Ciò posto, nessuna difficoltà può avere per noi l'interpretazione del frammento di Marciano, 1 pr., D. XLVII, 22 « Mandatis Principalibus præcipitur Præsidibus provinciarum, ne patiantur esse collegia sodalicia ». Si è pensato in generale che i *collegia sodalicia* (24) [*Basil. lib. LX, tit. 32, 1: ἐταρικὰ συστήματα*] siano i collegi illeciti o i collegi politici. Nulla di tutto questo. I *collegia sodalicia* che i mandati imperiali impongono di non tollerare, sono le *sodalitates*, costante-

stola di Plinio, disse, è una riconferma del senso di questa parola. Infatti, dopo aver narrato che i Cristiani convenivano a pregare e poi *coibant ad capiendum cibum*, aggiunge che cesarono di fare ciò dopo il suo editto contro l'eterie. Che vi era di sedizioso nei convegni dei cristiani? La verità è ch'essi cadevano nell'editto perchè facevano cene a spese comuni, il che equivale a dire che formavano associazioni.

(23) È consuetudine differenziare assolutamente le istituzioni greche da quelle romane: gli *erani*, si dice, non sono i *collegia tenuiorum*. Se anche così fosse, gli *erani* greci dovevano necessariamente essere contemplati nel fr. 1 pr., D. XLVII, 22, poichè proprio ai presidi delle provincie si ordina di vietare i *sodalicia* permettendo solo ai *tenuiores* di conferre *stipem menstruam*: e fra le provincie ve n'erano molte, se non la più parte, fedeli ai costumi greci. Per mio conto, io identifico i sodalizi dei poveri con gli *erani*. Lo scolio di Doroteo traduce la *stips* del nostro passo con ἔρνος: ed è notevole che anche negli *erani* greci si ritrovi la contribuzione *mensile*. V. Arpocrasione, *Lexicon* [ed. BLANCARDUS, Lugduni Bat. 1683], pag. 170: « *Eranista* è propriamente colui che fa parte dell'*eranos* e paga il contributo che bisogna conferire ogni mese ». Cfr. Suida, *Lexicon* [ed. BERNHARDY, cit.], pag. 504, s. v. ἔρανισμός.

mente proibite fino dalla repubblica: cioè tutte le riunioni a scopi privati, così chiamate perchè composte di *sodales*, ossia *compagni di mensa* nella tecnica accezione dei gramatici. « Neve milites collegia in castris habeant », continua il passo e la chiarezza di questo precetto non è intorbidata, come si ritiene, dalla versione basilica che, fondendolo col precetto precedente, dà per vietati ai militari gli stessi *collegia sodalicia* proibiti agli altri cittadini: infatti il vero « collegio » pei soldati era dato dall'appartenenza allo stesso *numerus* e allo stesso grado ed essi, riunendosi privatamente, non potevano formare che *sodalicia*.

Segue l'accenno alla deroga in favore dei poveri. « Sed permittitur tenuioribus stipem menstruam conferre, dum tamen semel in mense coeant, ne sub praetextu huiusmodi illicitum collegium coeat ». Si permise dunque ai bisognosi (μετρίοις, πενεστέροις) di costituire *sodalicia*, salvo alcune restrizioni. Per che motivo? anzitutto — l'accordo è generale —, perchè gl'imperatori temevano i ricchi e i grandi, e non i deboli; poi perchè l'annona era certo assai meno compromessa dalle cene dei poveri che dai bagordi dei ricchi e, comunque, la limitazione a una sola riunione [*int.* a scopo conviviale (25)] per

(24) ALOANDRO legge soltanto *sodalicia* e SAVIGNY (*Op. cit.*, vol. II, pag. 259, n. k.) arguisce che questa fosse la lezione Vulgata. La dizione della Fiorentina è però confermata sia dai Basilici, sia da C. I. L., VI, 10231; XI, 2722 (X, 8340 b?). E quest'ultimo rilievo mi pare escluda altresì il sospetto d'interpolazione.

(25) Fin qui si è inteso, a dir vero, « assemblea » (*conventus*) per trattare di affari sociali. Ma perchè si sarebbero limitate simili adunanze, mentre poi, almeno secondo l'opinione corrente, si concedevano illimitatamente le riunioni religiose? La cosa

mese era sufficiente cautela; infine, e principalmente, perchè, al pari degli ἔρανοι greci e delle *Compagnie* odierne, i poveri per lo più non si associavano solo per far baldoria, ma altresì per procurarsi mutuamente funerali e sepoltura (forse anche altre assistenze?). Anzi MOMMSEN, e con lui WALTZING, KORNE MANN, ecc., fondandosi sullo statuto lanuvino, ritengono che il testo di Marciano sia stato amputato e che la legge concedesse ai poveri di formare associazioni *soltanto* funerarie, « [con]ferendi causa unde defuncti sepe-liantur » (C. I. L., XIV, 2112, I, 10-13) (26). Ad ogni modo ammetto io pure che i *sodalicia tenuiorum* fossero permessi in blocco nè avessero bisogno singolarmente d'essere autorizzati: ciò dipende, secondo me, dalla loro stessa natura di sodalizi privati. A loro si riferisce il fr. 4 che sopra esaminammo, essendo ormai le uniche « sodalità » sopravvivenenti nell'Impero; e sono essi i *sodalizi leciti* (θεμίται ἐταίρειαι) di cui è parola nel

parve così inspiegabile al COHN (*op. cit.*, pag. 124) che egli preferì intendere la clausola « dum tamen, etc. » come se *imponesse* di riunirsi almeno una volta al mese, altrimenti, riunendosi meno spesso, il collegio sarebbe parso pericoloso!

(26) Il passo di Marciano presenta in verità una lacuna dopo « stipem menstruam conferre »: esso non dice *lo scopo* per cui il conferimento si faceva, e, solo supponendo che in origine il passo lo dicesse, si può spiegare il successivo « sub praetextu huiusmodi ». Si può però dubitare che si debba supplire *ad funera* com'è nell'iscr. lanuvina. Avevano tutti i sodalizi di poveri solo scopi funerari o non anche di mutuo soccorso? Grave e dibattutissima questione su cui le fonti non offrono possibilità di risoluzione sicura. Noi propendiamo per la seconda opinione, in vista del *precedente* di Traiano (cfr. *ad sustinendam tenuiorum inopiam*), non isminuito dalle confutazioni del WALTZING, *op. cit.*, I, pagg. 313-314. V. *sup.*, n. 23.

luogo corrispondente dei Basilici (27). La deroga al divieto di associazione (estesa da Settimio Severo all'Italia e alle provincie) fu, dunque, notevolissima e forse fra i privilegi « *quae tenuioribus in collegiis [int. nei collegi professionali] distributis concessa sunt* » e di cui i membri di quei collegi, che siano arricchiti, non possono fruire, secondo il fr. 5 § 12, D. L, 6, va incluso, oltre all'immunità dagli oneri fiscali, anche questo diritto di associarsi liberamente (28).

4. — D'una nuova interpretazione è suscettibile, a parer mio, il paragrafo 1° dello stesso fr. 1. « Sed *religionis causa* coire non prohibentur, dum tamen per hoc non fiat contra senatus consultum quo illicita collegia arcentur ». Degli eruditi, alcuni, i più antichi (29), hanno ritenuto si autorizzassero con ciò tutti i collegi religiosi privati; gli altri, a partire dal MOMMSEN, hanno fuso questa disposizione con la precedente (30), intendendo si permettesse ai *collegia tenuiorum* di riunirsi anche più di una volta al mese *religionis causa*. Ai primi si è obiettato molto giustamente che una simile deroga avrebbe del tutto frustrato il divieto di associazione e che contraddirebbe al fr. 2, D. XLVII, 11 ove si vieta persino ai veterani di costituire *coetus illicitos sub praetextu*

(27) Cfr. le *licitae factiones* di Tertull., *Apolog.*, 38.

(28) Allo stesso modo Lamprid., *Alex. Sev.*, 22: « Iudæis *privilegia* reservavit » comprende certo nei privilegi il diritto dei Giudei, unici fra i privati, di unirsi in sodalizi e non di *tenuiores*.

(29) Già ACCORSO, *Glossae ad h. l.* (in *Digest. nov.*, Lugduni 1566, pag. 1267): « Item causa religionis permittit fieri collegia ». Fra i moderni, PERNICE, *M. A. Labeo; das römische Privatr.*, Halle 1873, I, pag. 302, § 17.

(30) V. l'edizione mommseniana dei *Digesti ad h. l.*, n. 19.

*religionis*. Ma ai secondi dobbiamo contestare la riferibilità del § 1 al princ., sia in base al testo medesimo di Marciano, sia per l'interpretazione dei Basilici, che rivela in modo indubbio l'indipendenza del nostro paragrafo (31). Esso, secondo noi, ha certo un valore generale e non già limitato ai soli *tenuiores*; ma non c'è bisogno di supporre ch'esso autorizzasse a *constituere associazioni*. « Coire » è detto, come sopra « coeant », per *radunarsi*; si permette, cioè, a tutti di raccogliersi insieme per ragioni di culto (culto, s'intende, tollerato), a condizione che non formino associazioni stabili con *arca* destinata alle solite ribotte, cioè dei *sodalicia*, perchè i *sodalicia*, tranne quelli (funerari?) dei *tenuiores*, erano assolutamente vietati dalle leggi (*collegia illicita*) (32). Quando in Bitinia l'editto di Plinio rinnovò il divieto delle *eterie*, i Cristiani si astennero dal riunirsi *ad capiendum cibum* (33); ma è inverosimile si astenessero anche dal pregare insieme. Il S. C. antichissimo contro i Baccanali non s'identifica certo, come BYNKERSHOEK (34) ingenuamente ha supposto, con il S. C.

(31) *Basil.*, lib. LX, tit. 32, 1 § 1: « Καὶ χάριν εὐχῆς θεμιτῶς ἔξεστι συνιέναι », e lo scolio di Doroteo, *ad h. l.* « θρησκείας ἐνικεν συνιέναι: τινὲς οὐ κωλύονται ». Il MOMMSEN stesso ha riconosciuto (*De coll. cit.*, pag. 87, n. 1) che l'*auctoritas* dei Basilici è *in hac re maxima*.

(32) Il S. C. *quo illicita collegia arcentur* è, a mio parere, il medesimo che autorizzò i *collegia tenuiorum*; nel tempo stesso che sancì la nota deroga, esso riconfermò il divieto di formar sodalizi già stabilito dalla legislazione augustea e via via rinfrescato da disposizioni amministrative (*mandata*, cfr. 1 pr.) degli imperatori.

(33) V. *sup.* nota 22.

(34) *De cultu religionis peregrinae apud veteres Romanos in Opuscula*, Lugd. Bat. 1752, pag. 235.

di cui è cenno nel nostro passo; ma è in qualche modo *un precedente*: infatti esso non vieta si compiano con certe cautele i sacrifici di Bacco, mentre impedisce recisamente che si formino associazioni (35).

5. — Non mi occuperò degli altri passi del nostro titolo XLVII, 22, poichè nulla, o quasi, potrei dire di nuovo; ma mi si conceda d'indugiarmi a contestare un'opinione accolta da tutta la più moderna letteratura (36), la quale pretende distinguere due specie di *collegia illicita*. Esistettero — si dice — nell'Impero collegi illeciti *per la forma*, essendosi costituiti senza la debita autorizzazione, e perciò designabili più propriamente come *collegia quibus non licet coire*; e collegi illeciti *per lo scopo*, perchè, cioè, autorizzati o no, avevano un carattere pericoloso (37).

Si tratta di una elegante distinzione di marca tedesca, di cui i Romani non ebbero la minima idea. Si adducono, in sostanza, *due* testi. Un'epistola di Traiano (P l i n., *Epist.*, X, 34) esprime il dubbio che un collegio di fab-

(35) Liv., 39, 18; C. I. L., I, 196, 4<sup>b</sup>, 17, 19<sup>o</sup> 20<sup>o</sup>.

(36) WALTZING, *Op. cit.*, I, pagg. 132-36; HUMBERT, art. *collegia illicita* in *Dictionn. d. ant. grec. et rom.* di DAREMBERG-SAGLIO, I, pagg. 1294-96; KORNEMANN, *Op. cit.*, pagg. 409-10; NEUBECKER, *Vereine ohne Rechtsfähigkeit*, Leipzig 1908, § 24, pagg. 75-78; SALEILLES, *Organisation jurid. des premières commun. chrétien.* (in « Mélanges P. F. Girard », Paris 1912, II), pagg. 488-93.

(37) Già il COHN, *Op. cit.*, pagg. 90-4 aveva sostenuto che *tutti* i *collegia illicita* dei Digesti erano « collegi pericolosi per lo Stato »: quelli semplicemente privi di autorizzazione si dicevano *coll. quibus non licet coire* (cfr. 20, D. XXXIV, 5). E così L. BELLAVIDE, *Delle persone collettive volont. secondo il dir. rom.*, Venezia 1879, pagg. 33-36. La moderna teoria è dunque un semplice temperamento.



bri degeneri in *eteria*: da ciò si argomenta che, se l'imperatore teme che un collegio munito di autorizzazione diventi un collegio illecito, significa ch'egli non intende con « illecito » un ente non autorizzato, ma un ente sedizioso benchè autorizzato. Rispondiamo semplicemente che *eteria* non ha affatto il senso di collegio illecito, ma un senso suo proprio che l'aver lummeggiato in numerose occasioni nel corso di questo e del precedente capitolo ci dispensa ormai dal ripetere. Si cita ancora il frammento di *M a r c i a n o*, 1 pr., in cui è ammessa la possibilità che un *collegium tenuiorum* si converta in *illicitum* e su cui si ragiona come sul testo di *P l i n i o*. E' evidente che si cavilla sul senso di « autorizzazione ». Se prima della deroga a favor dei *tenuiores*, *collegia illicita* erano necessariamente tutti i corpi non autorizzati da singoli decreti, dopo che un senato consulto ordinò si tollerassero certi particolari sodalizi, vi fu una folla grandissima di collegi che mancavano di speciale autorizzazione, ma non erano illeciti, perchè autorizzati genericamente dal senatoconsulto stesso (38). La cosiddetta *mananza di forma* [NEUBECKER] non serve più a determinare la illiceità d'un collegio. In base ai concetti da noi sopra fissati, potremo dire che un simile ente, non pubblicamente costituito, non è un vero « collegio »; ma non potremo negare che sia un sodalizio lecito, a meno che si provi che non è formato di *tenuiores* o non si prefigge lo scopo (funerario?) richiesto dalla legge o non rispetta la clausola della riunione mensile. Soltanto in questo caso si avrebbe un

(38) Cfr. 3 § 1, *D. XLVII, 22*. Il S. C. è il medesimo del fr. 1 § 1.

collegio illecito: ed è l'unica specie di collegio illecito che possa esistere almeno dopo il II° secolo. Ad essa si riferiscono tutte le disposizioni penali del nostro titolo. Nonostante le quali, in ogni epoca dell'impero, i *collegia illicita* furono certo sempre abbondantissimi: mere associazioni di fatto, essi avevano però una vita precaria, poichè a tutti i momenti il rigore di un principe o d'un governatore poteva procederne allo scioglimento. Allora, i loro iniziatori erano colpiti colle pene stabilite per i colpevoli di *crimen maiestatis*, secondo il fr. 2 *h. t.*, mentre, secondo il successivo fr. 3 pr., i componenti il sodalizio disciolto potevano dividersi « pecunias communes si quas habebant » (39). La prova dell'illiceità non era punto agevole, dipendendo non dall'assenza di un pubblico atto di autorizzazione, ma da circostanze non sempre constatabili; sicchè in pratica vi era grande incertezza sulla natura lecita o illecita di ciascun sodalizio e la decisione era confidata a semplici apprezzamenti di fatto. Ciò spiega nel modo più verisimile l'intenzione che anima il vessatissimo passo dell'*Apologetico* (cc. 38-39) di Tertulliano, ove si

(39) Chi segue la teoria da noi combattuta riferisce il fr. 2 ai collegi sediziosi, siano o no autorizzati, e il fr. 3 pr., invece, ai collegi mancanti di autorizzazione, verso cui, dunque, si userebbe un trattamento di favore. Ma i due passi parlano, con perfetto analogismo, di « illicitum collegium » l'uno, di « collegia... illicita » l'altro. Non un indizio che permetta supporre una sì forte distinzione! E tuttavia essa era già balenata a EINECCIO (*Elementa iuris civilis*, Bassani 1835, *pars VII*, § 151, pag. 398): « Illicita collegia, seu publica auctoritate haud constituta, vel ita dissoluebantur ut sociis permitteretur pecunias communes dividere (3 pr., *D. XLVII, 22*), vel, si ad factiones, seditiones, iracundias pertinerent, poena publica legis Iuliae... locum habebat (2, *D. eod.*) ».

cerca appunto di dimostrare che « *inter licitas factiones sectam istam deputari oportebat, a qua nihil tale committitur quale de illicitis factionibus timeri solet* » (40). Ma sull'arbitraria distinzione fra collegi illeciti, così cara ai moderni, dovrò ritornare ancora.

6. — Circa il tema della *persona giuridica* pochissimo dirò volendo limitarmi a rilevare quanto, a proposito di

---

(40) Anche il negare la costituzione dei Cristiani in *collegia tenuiorum* è ormai un'opinione di moda: citerò WALTZING (*Op. cit.*, I, pag. 316), KORNEMANN, gli storici della Chiesa SOHM e DUCHESNE, e i giuristi NEUBECKER e SALEILLES. Che cosa si obietta? 1° Che non avrebbero potuto celare abbastanza la loro natura. Rispondiamo che non v'era bisogno di simulare: essi facevano professione di povertà e si aiutavano vicendevolmente, come appunto si esigeva nei sodalizi leciti; e se avevano anche scopo religioso ciò non urtava affatto contro la legge (arg. fr. 1 § 2, *h. t.*). Non avevano quasi tutti i *collegia tenuiorum* il loro dio da adorare? — 2° Che la distribuzione in più collegi in una stessa città era inconciliabile coll'idea di unità della Chiesa. Obbiezione di un cattolico moderno, ma che non può aver valore per il primitivo cristianesimo. S. PAOLO stesso (*Epist. ad Rom.*, I, 16) ci mostra i fedeli di Roma divisi in tante piccole congreghe. — 3. Che i Cristiani cessarono di riunirsi dopo il noto editto di Plinio contro l'*eterie*. Ma a quel tempo il rescritto di Settimio Severo sui *collegia tenuiorum* non era ancora venuto alla luce. — Orbene i seguaci della teoria moderna intendono che nel noto passo TERTULLIANO miri a dimostrare che i Cristiani formavano sì *collegia illicita* (per la forma), ma avevano diritto a esser tollerati come tutti gli altri perchè non erano *collegia illicita* (per lo scopo). Questa distinzione dei collegi illeciti, dicemmo, è immaginaria, nè certo la prova TERT. il quale non dice che le riunioni cristiane debbono essere trattate come collegi illeciti per la forma, ma che debbono addirittura « *inter licitas factiones deputari* ». In conclusione, la teoria del DE ROSSI è ancora la più verisimile. I Cristiani formavano sodalizi *leciti*, ma molti contestavano loro di non rispettare le condizioni richieste per esser tali: ed ecco TERTULLIANO scagionarli con argomenti che riflettono appunto l'elasticità dei criteri allora usati per distinguere i sodalizi leciti dagli illeciti.

esso, può desumersi dalle precedenti ricerche. Anzitutto — e lo dicemmo — è un errore vedere nel *collegium* romano la *corporazione* del diritto moderno. Non solo non è essenza del *collegium* il possedere un patrimonio, ma neppure il rimanere immutato malgrado il variare dei componenti: LIVIO e CICERONE, infatti, si esprimono intorno a collegi di magistrati come se essi si rinnovassero a ogni rinnovamento dei membri (41). Essenza del *collegium* è l'essere i suoi componenti investiti di un'identica funzione pubblica (42). Gli elementi suddetti potevano bene esservi e vi furono d'ordinario nel tempo dell'impero, ma non erano indispensabili al concetto di « collegio ». Il quale, dunque, nonostante SAVIGNY (43) abbia cercato di distinguere collegi di diritto pubblico e di diritto privato, non si può concepire che come ente di diritto pubblico, avente col diritto privato gli stessi rapporti che hanno il municipio, il vico, la curia.

Forse è pure inesatto ciò che comunemente si af-

---

(41) LIV., X, 26: (Q. Fabio parla di Decio Mure che aveva avuto luogo di apprezzare in tre precedenti consolati) « P. Decii consulis per tot collegia experti ». Cfr. X, 13. CICER., *Pro Sest.*, 53, 113: « fuit collegium nuper tribunicium ». Cfr. altresì le iscrizioni citate *infra*, nota 59. Già MOMMSEN (*Zur Lehre von der röm. Korp.* cit., pag. 45-6) notò che non è essenziale al concetto di collegio la perpetuità, se il nome di *collegium* si dà anche a magistrature discontinue e straordinarie.

(42) Si parla quindi con la massima proprietà di *collegium tutorum*, di *collegium decurionum*, di *collegium togatorum* dalle fonti giuridiche e di *collegium episcopale* dagli scrittori cristiani (es. OPTAT., I, 4, pag. 6, 2). Le fonti ci conservano una definizione di *collega* di ULPIANO, *Fragm. vatic.*, 175; ma è troppo frammentaria per poterne inferire alcunchè. Cfr. anche 173 pr., D. L, 16 dello stesso ULPIANO.

(43) *Op. cit.*, II, pagg. 241-2.

ferma, che cioè il minor numero di membri richiesto a dar vita a ogni « collegio » fosse di tre; in base a questo si è contestato la qualità di collegio ai consoli ed alle altre magistrature duumvirali, nonostante tutta la più pura latinità le designi con tal nome (44). Probabilmente il passo di Marcello « Neratius Priscus tres facere existimat collegium » (85, D. L, 16) era in realtà una prescrizione d'ordine penale (45). Essa esigeva la riunione di almeno tre persone non come essenza per qualunque collegio, ma come estremo per la imputazione del *crimen illiciti collegii*, allo stesso modo come si richiedevano almeno tre persone per formare la *familia* agli effetti del *crimen vi bonorum rap-*

(44) « Gl'investiti di una medesima magistratura... soltanto quando sono almeno tre possono formare un *collegium* » WALTZING, art. *collegium* in *Diz. epigr.* di E. DE RUGGIERO, II, pag. 340. Secondo MOMMSEN (*Römische Staatsrecht*, 1871, I, pag. 32), *collegium*, detto di due magistrati, non designa il loro complesso ma « il rapporto di un collega coll'altro ». Per i più l'esigenza dei tre membri deriva dalla necessità giuridica che si formi una maggioranza; per altri, invece, avrebbe un'origine sacrale, essendo composto primitivamente di tre il collegio dei pontefici. Nè manca chi la spiega perfino colla metafisica pitagorica: « universum resque omnes definitæ numero ternario » (MARCILIUS, *op. cit.*, pag. 145)!

(45) Appartiene infatti al lib. I *Digestorum* di Marcello, nel quale si commentava il tit. I *Ad legem municipalem*, dell'Editto perpetuo. (V. LENEL, *Palingenesia*, I, pag. 590). È probabile che parlando dei giudici municipali si alludesse alla giurisdizione che verisimilmente essi avevano sul reato di illecito collegio, analogamente a quella che sui collegi illeciti di Roma aveva il *Praefectus urbi* (1 § 14, D. I, 12) e di cui Ulpiano si occupava nel suo trattato *De officio praefectus urbi*.

(46) V. 40 § 3, D. L, 16 « Unicus servus familiæ appellatione non continetur. Ne duo quidem familiam faciunt ». Si riferisce al commento ulpianèo dell'Editto XXXIV, r. *De hominibus ar-*

*torum* (46) e si fissava approssimativamente il numero minimo di persone, in cui poteva ravvisarsi la *turba* (47).

Neppure al concetto di *sodalitas* era inerente quello di *corporazione*. Infatti la *collatio*, in cui sostanzialmente consisteva la « sodalità », poteva aver luogo anche senza creare rapporti permanenti fra i *sodales*, p. es. coll'apporto immediato delle vivande alla mensa o mediante singoli mandati dei compagni a chi doveva organizzare il festino.

Noi non possiamo ravvisare *corporazioni* se non in certi « collegi » e in certi « sodalizi », e cioè in quelli che possedevano una *cassa comune*, senza decidere per il momento se ciò bastasse ad avere una persona giuridica o fosse semplicemente il sustrato per la creazione di essa da parte dello Stato. E' l'esistenza, in un senso affatto materiale, dell'*arca communis* ciò che attesta la continuità e stabilità del rapporto fra un gruppo di persone e che permette di concepire un'entità risultante dal complesso dei singoli e pur da esso distinta. E questo vale non solo per i *collegia* e le *sodalitates*, ma altresì per il *populus*, per i *municipia*, ecc. Il SAVIGNY ha asserito che, almeno « al tempo della repubblica, lo Stato come soggetto di diritti patrimoniali, veniva designato col nome di *aerarium*, in quanto che tutti i di-

*mativis coactisve et vi bonorum raptorum*. Congiungi con il fr. 2 § 14, D. XLVII, 8.

(47) V. 4 § 3, D. XLVII, 8. — Si avverta che già WINDSCHEID (*Lehrbuch des Pandektenrechts*, Frankfurt 1882, I, pag. 163, § 60, n. 6) negava al passo di Marcello il valore di una disposizione assoluta: « will mehr einen Anhalt für die richterliche Beurteilung geben ». Nello stesso senso v. ARNDTS, *Trattato delle Pandette* [trad. SERAFINI], Bologna 1874, I, pag. 72, § 44, n. 2.

ritti di tal sorta, che si riscontravano nella pratica, si risolvevano in ultima analisi in entrata ed uscita dalla cassa dello Stato » (48) e il PERNICE ha detto esplicitamente che lo strumento materiale con cui si effettuava la separazione del patrimonio del singolo da quello della collettività era appunto, quanto al popolo romano, l'*ærarium*, cioè l'*arca publica* (49). Similmente tutti gli enti minori, politici o amministrativi, non furono *corporazione* che per effetto e per mezzo dell'*arca* o *pecunia* o *res communis*. Così, ad es., i *seviri Augustales* non formavano generalmente *corporazione* più di quanto la formassero, verbigrazia, i consoli o i giudici di un tribunale (50), ma la formavano certo quei *seviri* di Brescia « quibus ex permissu divi Pii arcam habere permissum est » (C. I. L., V, 4428), e i *seviri* di Narbona (C. I. L., XII, 4354, 4397), di Ostia (C. I. L., XIV, 367, 431) e di Timgad (*Revue arch.*, 1902, n. 144), pure possessori di una cassa comune. Similmente, per le associazioni private, è notevole che il Senatoconsulto *de Bacchanalibus* si limitasse a proibire « neve pecuniam quisquam eorum comoinem habuis(s)e » (C. I. L., I, 196, l. 11).

(48) *Op. cit.*, II, pag. 275.

(49) *Op. cit.*, I, pag. 265, § 4. Sull'*arca* nelle associazioni volontarie vedi *ib.*, pag. 291, § 4.

(50) Non si oppone a ciò che ora dico il notissimo frammento di Alfeno Varo, 76, D. V, 51. L'*universitas* che ivi si riconosce negli *iudices* di uno stesso giudizio, come nella *legio* e nel *populus*, non ha nessun rapporto col diritto privato in cui soltanto si presenta la giuridica personalità. Là, quel che determina l'unità dell'ente nonostante il variare dei singoli è l'*eadem res* e l'*iudicium idem*; ma nel diritto privato non potrebbe essere che l'*arca*.

7. — Ciò premesso, esaminiamo pure brevemente la questione della *natura* della persona giuridica. E' incontestabile che anche in diritto privato i romani conobbero pienamente l'esistenza di un'*universitas* distinta dai *singuli* che la compongono: precisi testi lo comprovano, p. es. i ff. 1 pr., D. I, 8; 6 § 1, D. I, 8; 2, D. III, 4; 7 § 1, D. III, 4; 1 § 7, D. XLVIII, 18; 6, I. II, 1. Ma la ravvisarono in una creazione dello Stato ovvero in un *fatto* liberamente prodottosi? La prima opinione è di gran lunga la più consueta: soltanto, per limitarci ai collegi e ai sodalizi, si discute se lo Stato abbia loro attribuito la personalità giuridica fin dagli inizi o solo nell'età imperiale e precisamente, secondo alcuni [WALTZING], mediante la *lex Iulia*. Il GIERKE (51) dice che tutte le corporazioni romane ebbero la personificazione civile fin dalle origini, perchè tutte furono create dallo Stato e, mercè una finzione, si considerarono *verselbständige Staatssteile*. KARLOWA (52), senza ricorrere alla ipotesi della finzione, consente però che la creazione di alcuni collegi e *sodalitates* da parte dello Stato importò l'attribuzione ad essi della persona civile. MOMMSEN (53), al contrario, pensa « diu collegia sine

(51) *Op. cit.*, III, pagg. 66 segg. « Die Privatrechtssubjektivität werde in Prinzip von der publizistischen Verbandseinheit getrennt und als eine ihr nur äusserlich angefügte fiktive Persönlichkeit konstituiert ».

(52) *Op. cit.*, II, pagg. 68-9.

(53) Almeno nel *De coll. cit.*, pagg. 36-39; 117-120. Abbiamo riferito *alcune* opinioni che ci parvero più significative; enumerare le dottrine che si contendono il campo sull'argomento della personificazione civile esorbiterebbe dalle nostre modeste intenzioni.

persona fuisse » e cioè fin nell'impero avanzato, comportandosi fino a quel tempo, almeno verso i terzi, come semplici *societates* dalle quali differivano solo perchè non limitate alla vita dei soci.

Se noi abbiamo ammesso che i *collegi* (non tutte le corporazioni, come suppone il GIERKE) fossero creati dallo Stato, non possiamo affatto scorgere in quella creazione l'attribuzione di una qualsiasi capacità patrimoniale. Lo Stato crea il « collegio » in quanto investe un complesso di persone di una data funzione pubblica; ma ciò non ha alcun riflesso nel diritto privato (53 bis). O la funzione onde il *collegium* è investito, richiede un patrimonio per esser attuata (così nei collegi sacerdotali) ed è lo Stato stesso che offre il suo; oppure non ne richiede alcuno (come in tutti i collegi professionali): in un modo o nell'altro la capacità patrimoniale non è necessaria per il *collegium*, a segno da doverne ritenere implicita la concessione nella sua stessa costituzione. Se alcuni collegi professionali ebbero fino dall'antico proprie casse, l'ebbero per iscopi privati di festini o di cerimonie e quindi si trovarono rispetto ad esse nella medesima condizione delle *sodalitates* di creazione spontanea, che, com'è noto, si poterono liberamente formare fino al VII sec. della Repubblica e che certo ebbero di regola un patrimonio comune. In quale condizione? in quella stessa delle semplici *societates*, come opina il MOMMSEN? Non una prova si può citare a sostegno di tale congettura. Poichè, dunque, è questa

(53 bis) Già MOMMSEN, *Zur Lehre v. d. röm. Korp.* cit., pag. 48 « Vermögenrechtlich wird zunächst das *conlegium* ignoriert », ecc.

una materia di sospetti e di supposizioni, mi si permetta un'ipotesi. Io penso che verisimilmente la personificazione delle collettività fu diffusa fin nella più antica vita romana, non perchè creata dallo Stato, ma perchè prodotta dalla virtù stessa della pratica esperienza. L'*arca communis*, adottata da complessi di persone, non rendeva soltanto possibile dar vita all'ente *universitas*, bensì gli dava vita essa stessa.

Anzitutto il patrimonio delle *sodalitates* più antiche era il patrimonio del tempio a cui aderivano: le *stipes* venivano infatti deposte nel *fanum* e, pur servendo a organizzare sacrifici ed epule di cui i sodali fruivano, acquistavano per ciò un carattere sacro che le sottraeva alla disposizione dei singoli contributori. Così gli Arvali depongono le loro *stipes* all'ara della Dea Dia e questo costume dell'epoca imperiale riproduce senza dubbio il rito primitivo. Le epigrafi inoltre ci parlano sovente della *stips* dei templi, sebbene possa dubitarsi, se l'epigrafe è di età non troppo antica, si tratti di oblazioni dei fedeli anzichè di contributi delle *sodalitates* (54). Fu forse per questa via, distaccandosi con inavvertito processo il patrimonio dei sodali dal fondo sacro del tem-

(54) V. *supra*, cap. IV, § 3. Cfr. p. es. C. I. L., X, 3781 = I, 569 « Heisce mag(istreis) etc. loc(um) privat(um) de *stipe Dian(ae)* emendum [et f]aciendum coeraver[e] » (*Capua*, an. 650); II, 5439 (*Lex coloniae J. Genetivae*, an. 710), 72 « Quotcumque pecuniae *stipis nomine* in aedis sacras datum inlatum erit, quot eius pecuniae eis sacris superfuerit etc., ne quis facito neque curato neve interdicto quominus in ea aede consumatur etc., neve quis eam pecuniam alio consumito neve quis facito quo magis in alia re consumatur ». Cfr. ancora VARRO, *De ling. lat.*, 5, 36; PAULUS DIAC., *exc. Festi*, pag. 80, s. v. *impensam* (ed. LINDE.); FESTUS, pag. 251, s. v. *sacer mons* (eod.); MACROB., *Sat.*, 3, 3, 2.

pio, che si avanzò nella pratica il concetto di una cassa verso cui gl'individui che l'aveano formata colle loro contribuzioni non possedevano, come singoli, diritto alcuno.

Questo concetto non ebbe efficacia solo di fronte ai membri dell'associazione, ma anche di fronte ai terzi. La cassa comune *materializzava* perfettamente il processo di personificazione civile: tutti sapevano che i denari in essa versati non appartenevano ai singoli associati e che le cose comprate con denari da essa usciti non potevano intendersi acquisite dai singoli *pro parte*. Ogni cassa ebbe un *servus actor* (*minister* <sup>2</sup>), circa il quale l'ostacolo teorico a cui alluderà nel III sec. il giurista Paolo (55), era stato certo dalla realtà felicemente superato (56). Mediante il servo, la corporazione disponeva dell'elemento psichico necessario al possesso e all'usucapione, come dello strumento utile all'acquisto stesso del dominio (57). S'insinuava così nella sfera giuridica un nuovo subietto di patrimonio, formatosi nel fatto per virtù di circostanze sottratte a ogni influenza legislativa, sebbene non completamente alla legge ignote. La disposizione delle XII Tavole, infatti, che si interessa particolarmente degli accordi fra i *sodales*, mentre per regola generale tutti possono concludere privatamente, entro i limiti delle leggi d'ordine pubblico, i patti che meglio aggradano, non si giusti-

(55) V. 1 § 22, D. XLI, 2 « ...Nerva filius ait *per servum*, quæ peculiariter adquisierint, et possidere et usucapere posse: sed quidam contra putant: *quoniam ipsos servos non possideant* ».

(56) Cfr. Varro, *De ling. lat.*, 8, 83.

(57) V. § 3, I. II, 9.

fica se non supponendo che le *pactiones* degli associati valessero altresì di fronte ai terzi (58).

La persona giuridica rimase, anche in seguito, un *fatto*: il Diritto che di essa s'interessò sostanzialmente — come dicemmo [v. cap. I] — soltanto dal punto di vista della rappresentanza, fissò norme per la sua tutela giudiziale e per determinare fino a qual punto fosse ammissibile la rappresentanza rispetto a certi diritti. Ma *non la credè, nè la rifiutò*. Il fr. 1 § 1, D. III, 4 non attribuisce ai collegi e alle società la capacità patrimoniale, bensì riconosce che quelli che furono permessi hanno naturalmente (*proprium est*) un patrimonio comune e un *actor* o *syndicus* (59).

Della primitiva ed essenziale *realità* della persona giuridica sono indizi, oltre che l'uso più frequente delle designazioni *municipes* e *sodales* anzichè delle astratte *municipium* e *sodalitas* o *sodalitium*, le formule *ii qui in collegio hodie essent quique postea subissent* — *qui in cultu corporis sunt eruntve* — *collegas succedentes deincepsque successores*, di cui per lo meno la prima è detta di un corpo evidentemente autorizzato e che *quindi*, secondo la consueta dottrina, doveva aver ricevuto

(58) Unico il KARLOWA, *op. cit.*, II, pagg. 64-65, ha sostenuto che « dadurch, dass ihnen gestattet wird *pactionem sibi ferre*, werden sie als selbständige Vermögenssubjekte durch das Grundgesetz des römischen Volkes anerkannt ». Ma egli ha torto di considerare questo riconoscimento come una *creazione*. La persona giuridica esisteva, come realtà, anche prima.

(59) Cfr. PERNICE, *op. cit.*, I, pag. 304, n. 50.

(60) KNIEP, *Societas publicanorum*, Iena 1896, I, pagg. 272 segg.; KORNEMANN, *op. cit.*, pagg. 430-1. « Man ersieht dass die moderne Anschauung von der Einheit der juristischen Person bei den Römern nicht zum Durchbruch gelangt ist » (pag. 431 50).

la personificazione civile. In base a ciò KNIEP e KORNEMANN contestano che i Romani abbiano attuato perfettamente la persona giuridica (60): e hanno mille volte ragione dacchè questa intendono come « una personalità fittizia o ideale »! (61) Notevoli sono, per noi, anche le formule onde spessissimo si indicano le entrate e le spese della corporazione, *in arcam inferre o conferre, ex arca erogare* (62), e la circostanza che il municipio non può essere impegnato da mutuo se il denaro non è versato nella cassa comunale, perchè tutto ciò

(61) Non possiamo tuttavia accettare l'opinione opposta (testè energicamente riaffermata dal nostro FERRARA, *op. cit.*, pag. 129) che in diritto romano l'antitesi fra *universitas* e *singuli* sia condotta fino all'estreme conseguenze e crei un abisso fra corporazione e associati. Il Digesto insegna infatti che nelle persone giuridiche romane sono comprese anche vere società, le *societates veptigalium* (soltanto esse? cfr. il *ceterorumque* del 63, § 8, D. XVII, 2) la cui affinità coi collegi ci risulta altresì da fonti letterarie ed epigrafiche; nè il valore dogmatico di un simile parificamento può essere negletto quando si pensi che appunto attraverso la elaborazione di esso nel diritto comune (ricorda le *societates collegiatae* dei Commentatori) si arrivò a personificare le moderne società mercantili. Ma soprattutto il nostro concetto di sodalizio ci impedisce di credere che la corporazione romana escluda ogni profitto da parte degli associati: e possiamo invocare a soccorso i testi giuridici, il fr. 3 pr., D. XLVII, 22, meglio ancora l'« id quod ei competit ex ratione quae communis fuit » del fr. 1 pr., *eod.* e alcuni preziosi accenni epigrafici, in vista dei quali già il BRUNS (*Die juristischen personen* in HOLTZENDORFF, *Encyclopaedie der Rechtswiss.*, I, pag. 315) ammetteva « dass auch die Römer Privatkorporationen mit Nutzungsrechten der Mitglieder anerkannt haben » e il MITTEIS, *op. cit.*, pagg. 346-7 poteva vedere in ogni corporazione privata romana una persona giuridica nei rapporti esterni e una società in quelli interni. Secondo noi, i Romani, mancando in proposito di una formula dottrinale, non poteano addivenire a contrapposti troppo marcati e, per ciò stesso, teorici. Dalla *societas* all'*universitas* intercorre una gradazione di sfumature.

conferma l'importante funzione da noi riconosciuta all'*arca sodalicium, collegii*, ecc., nella pratica concezione classica dell'ente morale. I Romani non si proposero affatto la questione *teorica* della possibilità di diritti senza subietto e non si può quindi decidere se, qualora avessero conosciuto la moderna dottrina dello *Zweckvermögen*, vi avrebbero o no aderito. Ma, molto probabilmente, pur non dubitando che titolari di diritti restassero le persone, essi scomposero il fenomeno della personalità giuridica nel *fatto* elementare che un'*arca*, appartenente non a singoli determinati ma a un complesso indistinto, esistesse e operasse come un subietto a sè stante (63).

8. — Il fr. 20, D. XXXIV, 5 — l'unico, come giustamente osserva il BRINI (64), in cui si presenti la questione se la persona giuridica abbia o no una mera esistenza di fatto, — parrebbe contrastare alla nostra congettura. « Cum senatus temporibus Divi Marci permiserit collegiis legare, nulla dubitatio est quod, *si corpori cui licet coire legatum sit, debeatur; cui autem non licet si legetur, non valebit, nisi singulis legetur*: hi enim non

(62) Vedi C. I. L., VI, 647; 9044; 9254; 10348; IX, 4691; XI, 4391; 6371; XII, 4354; 4393; 4397; XIV, 2112<sup>124</sup>, 119; (II, 2102); *Bullett. comunale*, 1886, pag. 285, n. 1289; BRUNS, *Fontes iuris*, ed. VI, pag. 356 (iscr. degli *Eborarii et citriarii*, lin. 8, 12, 14, 16, 22 e 26); ecc. Cfr. A p u l e i u s, *Metam.*, VII, 4 « communi conferebat arcæ ».

(63) Significativo il linguaggio delle fonti epigrafiche. V. p. es. *Revue archéologique*, 1902, n. 144: « Cereri Aug. sacrum. *Arca Augustalium* a re publica separatorum templum vetustate dilapsum a solo *sua pecunia restituit eademque dedicavit* ».

(64) *Lezioni di dir. romano tenute nell'Università di Bologna, 1911-912* (raccolte dagli studenti), lez. 31<sup>a</sup>.

quasi collegium sed quasi certi homines admittentur ad legatum ». In una parola, il *corpus cui licet coire* ha la personalità giuridica; il *corpus cui non licet coire* ne è fatta.

Da ciò si inferisce comunemente che soltanto i collegi *autorizzati* fruiscono della personificazione e che, per conseguenza, questa scaturisce dalla autorizzazione statutale. Se fosse esatta la teoria moderna che distingue dai *collegi illeciti* perchè proibiti come pericolosi, i *collegi illeciti* perchè privi di autorizzazione ma nel fatto tollerati, e riserva a questi ultimi il titolo di *collegia quibus non licet coire*, il consueto ragionamento non avrebbe possibilità di replica. Ma quella teoria fu già da noi contestata. Possiamo aggiungere qui che i Bizantini, colle loro versioni uniformi, non lascian nessun *l*adito a distinzioni fra i *collegia illicita*, nè fra questi e i *collegia quibus n. l. c.* Anzi, allude verisimilmente al nostro frammento il *Nomocanone* di Fozio, tit. XII, c. 9, allorchè ammette al legato il *collegium licitum* ed esclude l'*illicitum, nisi singulis e collegio legatum sit* (65). E in verità il *corpus cui n. l. c.* del fr. 20 non può non significare « collegio illecito » e questo, a sua volta, non può voler dire che collegio proibito dalle leggi, poichè i Romani — noi lo dicemmo — non conobbero nessun altro *collegium illicitum*. Non esistevano, come oggi, associazioni prive della autorizzazione dello Stato, eppure non proibite dalle leggi penali. Io non so come il COHN, il WALTZING, il NEUBECKER, ecc.

(65) Riproduco dall'epitome del CONTIUS. Queste parole sono riferite a torto alla costituzione giustiniana *De incertis personis*.

possano mettersi d'accordo con questo passo fondamentale: « In summa autem, nisi ex senatusconsulti auctoritate vel Caesaris collegium vel quodcumque tale corpus coierit, contra senatusconsultum et mandata et constitutiones collegium celebrat » (3 § 1, D. XLVII, 22) (66). Esso ci testimonia in modo indubbio che qualunque corpo non autorizzato era per ciò stesso *contra leges*, e rappresentava quindi un reato. Dopo questo è quasi superfluo avvertire che il fr. 20 non nuoce affatto alla nostra congettura. Esso non pone a fronte il collegio autorizzato a quello privo semplicemente di autorizzazione; ma bensì il collegio autorizzato cioè permesso a quello non autorizzato e *quindi* proibito, perseguito penalmente e i cui iniziatori sono puniti come rei di lesa maestà. E' la sua natura criminosa, non la mancanza di autorizzazione, quello che esclude per il *corpus cui non licet coire* la personalità civile. E nulla ci vieta di supporre che, se avesse potuto esistere presso i Romani (dopo, s'intende, la legislazione proibitiva del VII sec.) un'associazione che le leggi non proibivano come delitto, ma neppure autorizzavano, quell'associazione avrebbe goduto della persona giuridica, poichè questa era un prodotto spontaneo delle cose e non artificiale creazione di legislatori.

(66) Cfr. *Basilic.*, lib. LX, tit. 32, 3 § 1 « Ἀθέμιτον δὲ σύστημα καὶ σωματεῖον ἐστὶ, τὸ μὴ ἀπὸ νόμου ἢ βασιλέως συστατὸν ».



## A P P E N D I C E

---

*Ho creduto opportuno, non esistendo finora alcuna compilazione simile (\*), di esibire in poche pagine le iscrizioni relative a **sodalitas**, **sodalicium** e **sodalis**, eccettuate quelle concernenti i sodales Titii e i sodalizî in onore degli imperatori (Augustales e Claudiales, Flaviales e Titiales, Hadrianales, Antoniniani Veriani, Marciani, Aureliani, Commodiani, Helviani, Severiani, Alexandriani). Citare anch'esse aumenterebbe eccessivamente la mole di questo compendio, nè offrirebbe interesse alcuno: infatti, essendo nell'Impero quei sacerdozî parificati ai sommi sacerdozî dello Stato, i titoli di sodalis Titius, Augustalis, ecc., compaiono colla massima uniformità nel prolisso elenco delle cariche dei più rispettabili personaggi. Per lo stesso criterio, delle iscrizioni più lunghe ho citato solo le parti ove uno dei tre vocaboli compare, e quelle altre che mi è parso rechino qualche lume. Comunque, non pretendo affatto di offrire una raccolta perfettamente completa.*

---

(\*) La maggior parte dell'iscrizioni qui riunite trovasi, è vero, nel WALTZING, *Étude hist. sur les corporations prof. chez les Rom.*, tome III, Louvain 1899; ma sono confuse fra le innumerevoli sui collegî e gl'indici del tomo IV non sono completi.

---

**Corpus Inscriptionum Latinarum. I** (ANTIQUISSIMÆ), **98.** *Lex Acilia Repetundarum. Vedi sup. cap. II, nota 34.*

**II** (HISPANIA), **823.** *Capera.* L. Publicius L. f. Papp(iria) Thiamus, emerit(us), an(norum) XXVII h(ic) s(itus) e(st), etc. Cæcilius Vetto sodali cippum d(e) s(uo) f(ecit).

**II, 1118.** *Italica. Frammenti di una dedica a un imperatore: B)* soda[les?].

**II, 1293.** *Salpensa.* Pylades Anni Novati patris h(ic) s(itus) e(st).

Subductum primæ Pyladem hæc ara iuventæ indicat exemplum non leve amicitia; nanq(ue) sodalicii sacravit turba futurum nominis indicium nec minus officii. *Etc.*

**II, 2428.** *Braga.* Sodalicium urbanorum d(e) s(uo) f(aciendo) c(uraverunt).

**II, 2731.** *Segovia.* G. Pompeio Mucroni Uxamensi, an(norum) XC, sodales f(aciendum) c(uraverunt).

**II, 2732.** *Ibid.* Valerio Annoni Luguadici f. Ux[amensi], a[n(norum)] xxv, sodal[es f(aciendum)] c(uraverunt).

**II, 3114.** *Ercavica.* ...fil(iis) et sibi... v(ivus) f(aciendum) [c(uravit)]. T. Octavio Saturnino, sod(ales) Claudiani cont(ulerunt) ad funus sestertios CC. *Etc.* — È forse un sodalizio di servi e liberti dei Claudî? *Cfr. VI, 15019; IX, 5906, ecc.*

**II, 3115-3117.** *Ibid.* Frammenti di cui il primo ha: Laur(enses?)... sodales; gli altri: sod(ales); [soda]les.

**II, 3730=6004.** *Valentia.* Sodalicium vernarum co-lentes Isid[em].

**II, 4064.** *Dertosa.* M. Sallustio Felici, peregre defuncto, sodales Herculani.

**II, 5879.** *Ercavica. Cfr. 3114.* Bæbia Calybe h(ic) s(ita) e(st). Bæbii Successus et Epaphroditus matri f(aciendum) c(uraverunt). Sodales Claudiani f(aciendum) c(uraverunt).

**II, 6109.** *Tarraco. II<sup>o</sup> sec.?* Marin(ia o-ius?) Catina(-eus?) exitum et memoriam fecit Silicio Donato, sodali bono, q(ui) vixit an. XXV et d. IX e(t) cui non [f]u[it] da[t]u(m) patria(m) et populum [f]rui, ne[que] paren[t]e(s) videre; [q]u[i]n [h]o[c] i[n]m[a]t[ur]us obit fato, [n]ec ip[s]i stud[i]us artis [p]ro-fuit?. *Suppl. dell'HUEBNER. La variante a l. 1 è del BUECHELER.*

**III (ASIA, PROVINCIÆ EUROPÆ GRÆCÆ, ILLYRICUM), 633.** *Philippi.* Sono quattro albi dei membri del noto sodalizio di Silvano, ritenuto a scopo funerario per causa del nome di cultores [colleg]i Silbani e dell'accento a lin. 17-19, intorno a cui vedi FERRINI, *De iure sepulcrorum apud Romanos*, Bononiæ 1883, pag. 22. Il primo albo reca: P. Hostilius Philadelphus, ob honor(em) ædilitatis titulum polivit de suo et nomina sodal(ium) inscripsit eorum, qui munera posuerunt. *Segue l'elenco dei sodali e dei loro doni.*

**III, 2266.** *Salonæ.* Candido [defuncto] ann. XXI sodales b(ene) m(erenti).

**III, 2348 a.** *Ibid.* D(is) M(anibus). Quint(o) Herenni(o) Papiri(o) defuncto (a)n. XXVI s(o)dali bene merenti posuerunt.

**III, 12013 3.** *Klagenfurt.* Sopra un bicchiere, in buone lettere del sec. I. Aco.... || Acastres. Vita brevis, spes fragilis, venite; accensust: dum lucet, bibamus, sodales.

**III, 12107.** *Salamis.* Soda... p...pr...t...

**III, 12116.** *Budrum.* ...Rutilianus, Xvir stlit[ibus] iudican]dis, trib(unus) mil(itum) leg(ionis) III Aug.... ap., VIIvir epulon(um), sodalis..., [quaest]or, trib(unus) plebis, etc. *Probabilmente trattasi di un membro di qualche sodalizio in onore di imperatori deificati.*

**III, 12704.** *Doclea.* D(is) M(anibus)... s(acrum). Silvio Æstivo sodali rom... P. Fl(avius) Jacednus? et Fl(avius)

Ch[res]imus? colleg[a]e b(ene) m(erenti) pos(uerunt). *Nuova lettura di PARIBENI, Bullettino com. di Roma, 1903, pag. 377. Forse sodali è, come in moltissime iscriz. e in una della stessa Dalmazia (8925 « M. Aure[lio] Sodal[i] »), un cognome. « Silvio Aestivo Sodali Romilia »?*

**III, 12942.** *In Dalmazia. Frammento.* Sod[ales] b. m.

**III, 14136 1.** *Alexandrea.* Arphocra C. Iuli Postumi præfecti Ægypti libert(us) Iuliae Florae filiae suae fecit, vixit ann. XIII, menses V, etc. et Restitutae sodali Florae, vixit annos VIII. *Etc.*

**Revue archéologique, 1912, n. 55.** *Toptchii.* Militavit anis VIII posu[it]...nu]m(eri) singul(arium) sodali karisimo.

**IV (POMPEI), 209.** Casellium Marcellum rog(at) Memor sodalis facit o...

**IV, 221.** *Nella strada di Mercurio.* M. Cerrinium Vatiæ ædilem dignum reip(ublicæ) Tyrannus cupiens fecit cum sodales.

**IV, 1105.** *Anfiteatro.* Clodius Primog(enius) Vibio Recepto sodali sal(utem dicit).

**IV, 1371.** *Vico del Fauno, sul muro esterno del tempio di Castore e Polluce.* Sodales.

**IV, 1517.** *Vico degli Scienziati; a carbone, in fine a un'oscena descrizione.* Tuttu sodales fela t nt [felant?] hic ad exemplar stabianas puellas.

**IV, 2071.** *Strada di Olconio, nel triclinio d'una casa.* Sodales, avete.

**IV, 2154.** *Vico d'Eumachia, in un cubicolo.* Pyrrichus Salvio sodali sal(utem).

**IV, 2155.** *Ibid.* C. Cominius Pyrrichus et L. Novius Priscus et L. Campius Primigenius fanatici tres a pulvinar[e] synethæi hic fuerunt cum Martiale sodale. Actiani Anicetiani sinceri Salvio sodali feliciter. *Cfr. nota di ZANGEMEISTER a 3891: Actius Anicetus fu un pantomimo acclamatissimo.*

**IV, 2230.** *Vico d'Eumachia.* ...nais [s]odalis.

**IV, 3529.** *Reg. VI, ins. 15; sulla porta di una fullo-nica.* M. Pupium [Popidium?] Rufum Ilvir(um) i. d. dignum r(ei) p(ublicæ) o(ro) f(aciatis), Mustius fullo facit et dealbat(or) scr(ibat) unicus s(ine o simul?) reliq[uis] sodalib(us) nom... [nonis per novis, come a 4411? o nomen?].

**IV, 3710.** *Reg. IX, ins. 6; sul muro della casa sotto a 3709 « Q. Postumium d(ignum) r(ei) p(ubl.) », scritto dalla stessa mano.* Sullimah sodalibus nec sijne] dulcissimam Philoth[eam]. Sullimah è Hamillus, nome ricordato da Gioven., *Sat.*, X, 224, come di famoso amator di fanciulli (ZANGEMEISTER). BUECHELER suppliva « neg[a]v[il]f ».

**IV, 3786.** *Reg. IX, ins. 7. ...erius sodalibus plurumam (salutem).*

**IV, 3928.** *Reg. I, ins. 2; a carbone sul muro, ripetuto più volte.* Serenæ sodales sal(utem). *Cfr.* 3929-30.

**IV, 3935.** *Reg. I, ins. 2; a carbone, presso una taverna.* Festus hic futuit...com sodalibus. *Festo è un oste; cfr.* P. WILLEMS, *Les élections munic. à Pomp.*, Paris 1887, pag. 45. *Nell'iscr. 4514 trovata nella casa di M. Vesonio Primo, reg. VI, ins. 14, si legge il suo nome fra una serie di altri, in cui noto: Secundus (cfr. infra 4838), Serenus (cfr. sup. 3928), Vinerius (int.: Venerius), Sullanus, Marius, Antistus, Phæbus (un altro oste), Falernus, Antonius, Lupercus, Verus, Amphituo, Nisus, etc. Sono forse i membri del sodalizio di cui è parola nelle iscrizioni citate?*

**IV, 3941.** *Ibid.* Ampliatus cum suis sodalibus hic.

**IV, 3942.** *Ibid.* [Am]pliatus Afer hic futuit cum suis sodalibus. *Ampliato è un impresario di gladiatori, cfr.* 1184, 2978, 2355 (ZANGEM.: « munerum editor »).

**IV, 4838.** *Reg. VII, ins. 15; fra due porte, sull'intonaco.* Secundus sodalibus sal(utem).

**IV, 5274.** *Reg. IX, ins. 8; sopra una porta.* Didymo soda[les sal(utem)].

**IV, 5641.** *Su un'anfora.* Sod. Caes.

**IV, 6824.** *Reg. V, ins. I: in un interno.* Sodaliu(m) Procul[i?]

**IV, 6867.** *Boscoreale, pietra rossa su intonaco bianco.*

Cerdo sodalibus Brundisio. *Cfr.* 6868 « *Cerdo hic bibit, etc.* »; 6869 « *Cerdo cerdonibus sal(utem)* »; 6871.

**Notizie degli Scavi, 1901, p. 281.** *Reg. V. Graf-fito.* Vesbine soda[lis].

**Notizie degli Scavi, 1906, p. 374.** *Sulla casa degli Amorini.* Sodali Proculo. *Cfr. sup. IV, 6824.*

**Notizie degli Scavi, 1912, p. 147.** *Reg. I, ins. 8.* Hic fuimus cari duo nos sine fine sodales; nomina si...

**V (GALLIA CISALPINA), 1703.** *Aquileia. Iscr. cristiana, metrica.* Nuova lettura di H. PAIS (*Supplem. Ital.*, n. 111).

Hic iacet Restutus Peleger in pace fidelis: etc.  
huic sodalicii Florensium contra votum fecerunt.

**V, 2903.** *Patavium.* D(is) M(anibus). L. Axio Charisto amico, fratri, sodali, qui vixit annis XXI diebus LIII, ite(m) parentib(us) eius L. Axio Crescent., Asiæ Tyche posterisque eorum, M. Calvisius Claudius victor amicis bene meritis.

**V, 3679.** *Verona.* V(ivus) f(ecit) Novicius Rabutorum sibi et P. Rabutio Glago, sodali.

**V, 4001.** *Garda.* [L.] Scævino L. f. Capitoni [v]et(erano), M. Turallasius et Satyrio Culicionis sodales posuer(unt).

**V, 4501.** *Brixia.* Accepto Chiae servo lanari pectinar(i) sodales posuere. *Evidentemente schiavi di una Chia.*

**V, 4607.** *Ibid.* Fortunat[o] sodali Helpidephorus merenti.

**V, 4853.** *Fasano.* Fe[st]us T(itus) Fl... et Valeria P. f. Tertulla sodalibus pientissimis.

**V, 5036.** *Tridentum.* C. Valerio C. f. Pap(iria) Mariano honores omnes adepto Trident(i), flamine Rom(æ) et Aug., præf(ecto) quinq., augur(i), adlecto annon(æ) leg(ionis) III Italic(æ), sodali sacror(um) Tusculanor(um), iudici selecto, etc.

**V, 6492.** *Novaria.* Onesiphori, ex symposio AN sodales posuerunt. *Forse: « ex symposio an(nuo) », cioè coll'avanzo dell'annuo banchetto?*

**V, 6951.** *Augusta Taurinorum.* Genio M. Isuni Proculi, sodalic(ium) iuven(um) patrono.

**V, 7044.** *Ibid.* D(is) M(anibus). Antistiæ mulieris l. Delphidis, tesser(ariæ) lign(ariæ), sodalic(ium) marmorario(rum). *Nota che a Catania, X 7039, dei « marmorari conviv(a)e » dedicano a un fanciullo di 17 anni.*

**V, 8254.** *Aquileia.* Salbo sodalicio, Felix Heliodorus.

**Supplementa Ital. ad vol. V, n. 208. - Waltzing, n. 443.** *Aquileia.* L(ocus) m(onumenti) sodalium. In fr(onte) p(edes) XXX, in ag(ro) p(edes) XXV. *Due esemplari.*

**Notizie degli Scavi, 1898, p. 268. - Waltzing, n. 2397.** *Ferraria.* D(is) M(anibus), sod(ales) ex cl(asse) pr(ætoria) Ravenn(atium), C. Mari Aquilin(i), f(ili) C. Mari Egle, patroni eorundem sodal(ium) ob merita patris eius.

**Supplementa Italica ad vol. V, n. 1079** 47. *Aquileia. Su di una lucerna.* Adiuuate, sodales. *V. infra X, 8053.*

**VI (ROMA), 241.** Genio soda[lici] Iovis Conserva[toris] cursorum Cæsa[ris n(ostri)] quod Allectum [profect(um)] Laudicia Syriac[æle] Aug. lib. curs[orem servavit]. *Cfr. 9316.*

**VI, 338.** Numini domus Aug(ustæ) sacrum, Herculi Salutare quod factum est sodalic(io) horr(eorum) Galban(orum) cohort(ium), A(ulus) Cornelius Aphrodisius quinquennial(is) ædiculam novam a solo sodalibus suis pecunia sua donum dedit. *Etc. Dell'anno 159. L'epiteto « salutaris » indica un collegio funerario [G. HENZEN].*

**VI, 630.** Silvano sacrum, sodal(icio) eius et Larum donum posuit Ti. Claudius Aug. lib. Fortunatus, a cura amicorum, idemque dedicavit et epulum dedit decuriis n(umero) IIII. *Etc. Anno 108.*

**VI, 647.** C. Iulius Helpidephorus Cyrinus, patronus sodalicii dii Silvani Pollentis, voto posuit, qui cum ipse in fabricam prior intulerit *sestertium duo* m(ilia) n(ummum) cum iis qui templum a solo instruxerunt dedicaveruntque a patron(o) Clybim.? *Seguono otto colonne di nomi, di cui la prima è intitolata Immunes; la seconda e terza Decuria*

principal(is); *la quarta e quinta Decuria...; la sesta e settima Decuria Tymelici; Pottava Biatores. Tutti nomi di servi.*

**VI, 675.** T. Flavius Evaristus et Ti. Claudius... ..ratus, æditui, port(icum), crep(idinem), et Sex. Cælius Encolpius et Ti. Claudius Herma, ædituus de moneta, Silvanum monolithum sanct(um) d(e) s(uo) d(onum) d(ederunt) sodal(i-bus) b(ene) m(erentibus).

**VI, 717.** Soli Invicto M. Æmilius M(arcorum) l. Chrysantus, mag(ister) anni primi, et M. Limbricius Polides, dec(urio), et sodalicio eius d(e) s(uo) d(onum) d(ederunt). *Cfr. 556, 734.*

**VI, 839.** C. Heduleius Ianuarius q(uin)q(uennalis), aram sodalibus suis Serrensibus donum posuit et locum schole ipse acquisivit.

**VI, 1339.** [L. Annio] L. f. Arn. Ravo, [cos.,pr]æt(ori), quæstori, etc. sodales [Hercu]llani ob me[rita pat]rono. *Cfr. n. 31691.*

**VI, 2265.** D(is) M(anibus). T. Flavio C[h]r[y]sopa[edi], sodales ballatore[s] Cybelæ benemerenti fecerunt.

**VI, 3728.** S[oli] I(nvicto) M(ithræ) et sodalicio eius, actores de foro suario, quorum nomina infra scripta sunt... *Cfr. sup. 717.*

**VI, 3729.** .....[et s]odalicio [e]jus ...s Agathopus et ...s Thallus.

**VI, 5886.** A. Terentius, Terentiæ Domiti uxoris l. Heracleo. Quisquis es homo et vos sodales meos cunctos rogo per deos superos inferosque, ni velitis ossa mea violare.

**VI, 6221.** *Nel sepolcreto degli Statili Tauri.* Donatus, Tauri German(us), hic situs est; sodales ei funus fecerunt hom(ines) CXXX, d(enariorum) CCXXV, curatoribus Maximo, Helicone, Dapno. *Cfr. 6229-30-37: gli Statilii avevano forse al loro servizio dei Germani, come ne avevano gl'imperatori; così GARDTHAUSEN, Augustus, Leipzig 1896, I, pag. 640.*

**VI, 6869.** Felicis tabellari ossa hic sita sunt, ex publico et ex sodalicio.

**VI, 8659** b. D(is) M(anibus) Iuniæ Hippic(a)e, amicæ

bene merenti, etc. Fecit Egregius Restitutus [et sibi et sodalibus suis [et C]ossutiæ Secund(a)e c(oniugi) b(ene) m(erenti)].

**VI, 9136.** D(is) M(anibus) s(acrum). Ti. Claudio Sabino sodales ærari a pulvinar(e) b(ene) m(erenti) f(ecerunt); vix(it) annis XXV, mens(ibus) VI, diebus III. Cfr. 9186 « A. Argentari(us) A. L. Antioc(hus) a... coactor inter ærarios, etc. ».

**VI, 9224.** Iulius Pappariorum et Alfius Maximus sodalibus calcare(n)sibus d(onum) d(ederunt) ex voto. Cfr. 9223 « Salvo Augusto felices calcarienses » (e Notiz. degli scavi, 1910, p. 23 « T. Fl(uivius) Fortunatus calcaris d(onum) d(edit) » di Ostia). WALTZING confronta altresì 9384 « exoneratori calcariario etc. college sui » e riferisce le tre iscr. a un unico collegio di exoneratores calcariarii.

**VI, 9927.** Iulia Felicissima Lucilio Victorino coniugi etc. Sodalicii magister et hortator, mir(a)e bonitatis et innocentia(e) (h)omo, depositus XVII kal. Aug.; hic artifex artis tessalari(a)e lusori(a)e.

**VI, 10081.** *Metrica.* [Hic es]t ille situs [m]jirus Nicys [car]rucotechnites qui sibi dum vixit fecit: etc. Nicys: — sodales, havete.

**VI, 10231.** Locus sive is ager est, qui est via Appia etc. in prædis Iulias Monimes et sociorum, locus in quo ædificata est schola sub portu(ticu) consecrata Silvano et collegio eius sodalic(io), mancipio acceperunt immunes et curator et pleps universa collegi eius de Iulia Monime et socis eius sestertio nummo uno donationis causa, tutore C. Memio Orione Iulias Monimes, et ad eum locum itum actum ambitum sacrificia facere, vesci, epulari ita lic[e]at quandiu is collegius steterit. Quodsi aliter factum fuerit, quod ad collegium pertinet [Si]lvani, is locus sacratus restituetur...i sine ulla controversia. Hæc...ti sunt...

**VI, 10681.** D(is) M(anibus). P. Ælio Epicteto, fratri carissimo, fecerunt Trofimius et Epimelia, coiunx eius, cum sodalibus benemerenti.

**VI, 12744.** M. Attinius Primigenius vixit annos XXXV; cum sodalibus Phrænusa uxor de suo. Etc.

**VI, 16932.** D(is) M(anibus) s(acrum). L. Domiti Eva-

risti, qui vixit ann. VI, d. X, L. Domitius Evaristus pater et Domitia Festa mater fecerunt filio s(uo) Benedicto. Hoc nomen inposuerunt sodale[s] sibi et suis et posterisq(ue) eorum. *Benedictus è un soprannome, cfr. 2279, 24634 (WALTZING).*

**VI, 20107.** D(is) M(anibus). C. Iulio Lesbiano, amico optimo et iucundissimo, sodales merenti fecerunt.

**VI, 20874.** D(is) M(anibus) Iunia Delicatae sodaliae pietissimae Philocalus fec(it); vix(it) ann. XVI, d. IIII, h. V. *Questa e le successive iscriz. 20877, 25552 hanno fatto attribuire a sodalis anche il significato di « coniuge ». V. ORELLI, Inscription. lat. collectio, n. 2667. Noi non pretendiamo che in queste tre epigrafi, come nelle analoghe II, 6109? XI, 654, XII, 468, 3523, 5138, si alluda sempre con sodalis all'appartenenza ad un medesimo sodalizio, per quanto nulla vi sarebbe di assurdo trattandosi di schiavi o liberti ed essendo verisimilmente molto diffusi i sodalizi nelle famiglie servili e molto intensi i loro legami. Escludiamo però vi si alluda al coniuge; tutt'al più trattasi del concubino. V., soprattutto, XII, 3523 e 5138.*

**VI, 20877.** D(is) M(anibus) Iunia Feliculae L. Minicius Glapyrus sodali suae benemerenti f(ecit).

**VI, 22462.** D(is) M(anibus). Metilio Severo sodales fecit.?

**VI, 23107.** *Metrica. Suppl. di BUECHLER, n. 143, e CHOLODNIK (Carmina sepulcralia latina, Petropoli 1904), n. 841.*

Cn. Numis[i...] Plagulei a... Primal... fatalis anima m[isera], te vis obruit] et multa es perpes[sa in vita exigua mala], etc. amici et sodales concordēs [posuerunt].

**VI, 23548.** Optatus, Nireus, Anthus amici sodales Pactolo, de familia Q. Satrieni Pollionis

nos tibi digna tuæ monumenta extrema favillæ fecimus, at nobis tu gemitum adsiduom.

**VI, 25552.** Rubriae Tyche T. Flavius Hermes sodali optimae b(ene) m(erenti) f(ecit).

**VI, 30124.** ...moriens cum dixerit ipse — vivite, felici-

ces animæ, mors omnibus instat — hæc, postquam posuere sepulcrum, kari scripsere sodales.

**VI, 30135.** CHOLODNIK, n. 845. [Nunc nos soda]li quod res[stat agendum] etc.

**VI, 31691.** M. Atilio T. f. Severo co[n]s(uli), VIIviro epulonum, sodales Herculani patrono ob plurima eius in se beneficia. *Cfr.* 1339.

**VI, 32436a.** ...c... (s)odal. t...

**VI, 32441.** ....T. f. Vol... Xviro stlitibus i(udicandis) sacerdotis... sodal(i)... Forse sacerdoti s(alio) [HUELSEN].

**VI, 33953.** Verso 2°: concolor victor, suavis fidus[que sodalis].

**VI, 34025.** D(is) M(anibus). M. Aurelio Ermaisco bene merenti quem omnes sodales sui querunt.

**De Rossi, Bull. crist. 1864, p. 57. — Waltzing, n. 715.** C. Cirrius Zosimus sodalibus suis m(en) suralia d(onum) d(edit) Serrensibus. *Cfr.* VI, 839.

**Bull. com. 1892, p. 78 — Waltzing, n. 1364.** D(is) M(anibus) Cn. Domiti Primitivi qui vix. ann. VII dib. VII. Fecerunt Domitiæ Lavicana mater et Ianuaria avia et Casianus pater et s[od]ales viæ Lavicanæ.

**VI<sup>5</sup> (FALSÆ), 3458.** ...ici sodalitas pudicitæ servandæ. *Si ritiene recente. In base appunto a questo titolo falso, BOISSIER (La religion romaine d'Auguste aux Ant., Paris 1878, II, p. 200) annoverò fra le associazioni femminili romane una « Società per la conservazione del pudore ».*

**VIII (AFRICA), 1777.** Lares. *Lett. del sec. I.* ...ano Aug(usto), p(atri) p(atriæ), imp(eratori) VI...i(tem?) pont(ifici), sod(ales)...scus cæ[raverunt?].

**VIII, 2425.** *Thamugadi.* D(is) M(anibus). M. Gargilius ingenus vix. ann. XXXX. Victor sodali pio posuit.

**VIII, 3762.** *Lambæsis.* D(is) M(anibus) s(acrum). Iulia Donata v(ixit) a. XXXV; Honorata sodalai fec(it); h. s. e.

**VIII, 9427.** *Cæsarea.* Sodales fecerunt de suo monimentu(m) Felici in pae statori; vixit anos XXX; h. s. e. RENIER emenda « in pace », ma il titolo non è d'epoca cri-

*stiana. Il Corpus inscriptionum spiega che forse si allude al nome del padrone o ad un officio a noi sconosciuto: « impæstator ». Secondo me, cfr. 1838 (di Theveste) « stator templi »: forse « in P(ollucis) æ(de) statori »?*

**VIII, 11549.** *Ammædara.*

Sic ego pro meritis [aud]io nomineque salutor et sum post obitum Felix, cui cari sodales hoc titulo fixerunt nomen æternum. Decasi, valete et semper harena placete.

Vix. an. XL... Ordinariamente s'intende « Decasi sodales ». Tuttavia *cfr.* V, 3415 ove leggesi « decasa » per « repulsa pro casu » (CHOLODNIK) o come di foglie o frutti caduchi, cioè « decasi » (BUECHELER).

**Ephem. ep., VIII, 519 — Waltzing, n. 2422.** *Cæsarea.* Memor(ia) Labericia(e); h. s. e. Sodales monumentum posuerunt.

**IX (ITALIÆ REGIONES II, IV, V), 460.** *Venusia.* (Dis) M(anibus). Collegius aquariorum Sex. Peduceo Faceto sodales pos(uerunt). *La natura di questi aquarii è controversa: aquaioli, fontanieri od operai degli acquedotti? È molto verisimile, a ogni modo, si tratti di servi: arg. da Frontinus, De aquæductis, 96; 98; e da C. I. L., VI, 33731, 33733, etc.*

**IX, 496.** *Ibid.* L. Cassio Panny[cho] sodales p(osuerunt).

**IX, 1746.** *Beneventum.* D(is) M(anibus) s(acrum). Apto sodales; vixit an. C, me. X, d. III. B(ene) m(erenti) f(ecerunt).

**IX, 3047.** *Interpromium.* D(is) M(anibus) s(acrum). P. Ælio Hermeroti; vix. ann. XXI, m. VIII; sodales b(ene) m(erenti) p(osuerunt). Ser. Mavetus. In f(ronte)...

**IX, 3065.** *Ibid.* L. Spedius Rhodinus sodalibus suis Martialibus.

**IX, 3740.** *Marsi Marruvium.* D(is) M(anibus). P. Pacio Romano, sodales b(ene) m(erenti) p(osuerunt). *Cfr. la seg.*

**IX, 3815.** *Ibid.* D(is) M(anibus) s(acrum). P. Gavio Maximo sodali, comestores p(osuerunt). *Cfr.* 3693 « colleg. comesto[rum] ».

**IX, 4043.** *Alba Fucens.* ...sodalit.

**IX, 5450. Falerii.** D(is) M(anibus). T. Sillio T. lib. Prisco, mag(istro) colleg(ii) fabr(um) *iterum*) et q(uæstori *iterum*), mag(istro) et q(uæstori) sodal(icii) fullonum; Claudiæ Filib. uxori eius, matri sodalic(ii) fullon(um), T. Sillius Karus et Ti. Claudius Philippus, mag(istri) et q(uæstores) colleg(ii) fabr(um), filii parentib(us) piissimis.

**X (ITALIÆ REGIONES I et III), 174. Potentia.** ...iata ann. XX, men. VIII, dies VIII. *Etc.*

Supremum munus misero posuere sodales  
Fortunes[es].

**X, 370. Atina.** D(is) M(anibus). M. Valerio H[o]ro sodales...

**X, 1086. Nuceria.** D(is) M(anibus). Ælio Cosmo sodales fecerunt.

**X, 1810. Puteoli.** A. Paccio Rufo, æd(ili), q(uæstori), Ilvir(o), Scirtus Aug. l. sodal(i) suo f(ecit) homini sanctiss(imo).

**X, 2415. Ibid.** ...T.I. Faustus sibi et (F)al. Prisco... et (Se)x. f. Fal. Notho sodali [et Fal]. Clyteni uxori et (v)ernæ ...cundo amico.

**X, 2936<sup>a</sup>. Ibid.** Intus hoc iacet iubenis flore cultuque corporis. Præstantior te nemo, sodalibus tuis subventor necessitat(um). *Il resto è di lettura difficilissima, vi appare forse frater. In luogo di « subventor necessitatum »* BUECHLER, n. 1618, legge: sublenior, nic cessit a te.

**X, 6666. Antium.** Eros Aug. l. procurator Cænid[i]janus cum M. Anton[i]o Quir(ina) Candido filio suo tribunus sodal[i]bus, d(ecreto) d(ecurionum). MOMMSEN *annota « Tribunos intellego ex servitiis domus imperatoriae ». Infatti v. VI, 4012, « trib(unus) Aug(ust)æ »; 4305; 9290.*

**X, 6759. Ibid.** ...vixit annos XXXX ...sodal[es]...

**X, 8053<sup>s</sup>. Puteoli.** *Una lucerna figurata.* Adiuuate, sodales. *V. supra Supplem. Italic., 1079<sup>47</sup>.*

**X, 8109. Volceii.** D(is) M(anibus) Andriæ Auctæ, sodales Geniales p(osuerunt).

**X, 8111. Ibid.** M. Isteio Doroporo, sodales p(osuerunt).

**X, 8340<sup>v</sup>. Potentia.** D(is) M(anibus). Mart...; vix. an... collegiu... Capito... soda... « Collegium sodalicium »?

**Musée belge, III, 1899, p. 188. Velitræ. Tessera di piombo, da un lato:** Sodali(bus) Veliter(nis) fel(ici)ter); *dall'altro:* Gera(no) cura(tori) feli(citer). *È uno dei soliti sodalizi di iuvenes, sui quali grava ancora tanto mistero.*

**XI (ITALIÆ REGIONES VI, VII, VIII), 654. Faventia.** D(is) M(anibus) Primæ.

Digna fui merito meo rara sodali. *Etc.*  
Par fui dum potui; dulcis vale, kare sodalis.

Vixit ann. XXI, m. II, d. XX. Chrestus b. m.

**XI, 1031. Brixellum.** D(is) M(anibus). Hæc loca sunt lanariorum carminator(um) sodalici, quæ faciunt in agro p(edes) C, ad viam p(edes) LV.

**XI, 1159. Veleia.** Sodalicio cultor(um) Hercul(is) L. Domitius Secundio, ob hon(orem) patroc(inii) s(odalicii) Herc(ulis) dedit.

**XI, 1678. Florentia.** ....sodali pientissimo Tigris posuit b(ene) m(erenti); in agr(o) p(edes) VII, in fr(onte) p(edes) IIII.

**XI, 2722. Volsinii.** D(is) M(anibus) Silvini col(legium) sod[alici]um] fecit.

**XI, 4749. Vicus Martis Tudertium.** C. Surenus T. f. Ani(ensi) Seneca Arimini, mil(es) coh(ortis) VII [c(ivium)] R(omanorum) volunt[ar]iorum], milit(avit) an. XIV, vix. ann. XXXII; hic reliquit sodalib(us) Martensibus in ossa sua tuenda *sestertium II milia*. Collegius iumentariorum huic cippo locum dedit. *I Martenses sono in generale dei veterani: cfr. XI, 136 « convivium veteranorum sive Martensium ».*

**XI, 6135. Forum Sempronii.** Lo(cus) sep(ulturæ): sodalicium fabr(um) tig(nariorum); in fr(onte) p(edes) ...in ag(ro) p(edes) XX.

**Musée belge, 1899, p. 190. — Waltzing, n. 1854. Volsinii.** *Una tessera di piombo; da un lato:* Nero Cæsar; *dall'altro:* Soda(les) Vo[l]s(inienses).



**XII** (GALLIA NARBONENSIS), **468.** *Massilia.* D(is) M(anibus). Zosimo sodali Thallusa.

**XII, 882.** *Arelate. Lett. del sec. I.* Spendonti C. Statii Patercli Q. Staius Murranius sodali.

Iam bis ut octonos Spendon compleverat annos  
raptusque a fati condito hoc tumulost.

**XII, 1050.** *Cabellio.* L. Iulio D. f. Vol(tinia) Bur[doni] Illvir(o) C. Apil[ius] [Ve]lento sodalis. *La lettura è dubbia. Cfr. Tacit., Histor., I, 58: « Iulium Burdonem germanicæ classis præfectum ».*

**XII, 1914.** *Vienna.* Manibus C. Gessi Miccionis sodales d(e) s(uo) p(osuerunt).

**XII, 3392.** *Nemausus.* D(is) M(anibus) Albini sodales.

**XII, 3523.** *Ibid.* D(is) M(anibus). Quinto Cælio Epytuncano, Helvia Secundilla sodali. *Che non si tratti del marito risulta dal n. 3501 « D. M. P. Calvii Nasonis Helvia Secundilla marito optimo ».*

**XII, 5138.** *Narbo.* (S)extil(ia) Nape viva fecit sibi, ...catio Nereo viro, ...catio Ingenuo fil(io) et....o Hilario contubernali, ....o Licinio Severo sodali, ....o Licinio D. f. Sab(ina) Primo tutori, ....fadiæ T. I. communi. MOMMSEN annota « observa hic... tutorem nominari et, qui sic raro invenietur, sodalem ».

**XII, 5695 7.** *Vienna. Tessera rotonda di bronzo, da un lato: Sen.ecio?; dall'altro: sodali sa(lu)t(em). Il Corp. considera « sodali » un cognome.*

**XII, 5811.** *Arelate. Suppl. di BUECHELER, n. 1191.*

...[Cæ]ci[lio] Nigro fa[br(o) nav(ali)].

v. 2. [Præ]t[er]iens quicumque leges, etc.

v. 6. [C]æcilius Niger est hic ille s[epul]tu[s ad undas],  
quo cernis titulum stab[at et ipse loco].

[N]unc tibi navales pauci damus ul[tima dona],  
ho[c] et defuncto corpore munus [erit]. Etc.

v. 13. [artifi]ci artifices Nigro damus ista so[dales]  
[c]armina, quæ claudit iam rap[idi]us Rhodanus].

Ma più spesso [HIRSCHFELD, WALTZING, ecc.] si legge a v. 13:  
« sed (o nos o sic) pauci artifices Nigro damus ista sodali ».

**XIII** (TRES GALLIÆ. DUÆ GERMANIÆ), **531.** *Lactora.* D(is) M(anibus). Luminatio Gregorio

morte cita raptu tumulum fecere sodales.

*Due soprannomi (MOMMSEN).*

**XIII, 2177.** *Lugdunum.* Iulia Adepta hic adquiescit. L. Iulius Cupitus matri et sodales de suo et Perpetua fil(ia). *Cfr. 1820: le stesse donne dedicano al loro rispettivo marito e padre « Nobilis, Ti. Cæsaris Aug. ser(vus) æq(uator) monet(æ) ».*

**XIV** (LATIUM VETUS), **341.** *Ostia. Fine del II sec. d. C.* Memoriam M. Corneli M. f. Pal(atina) Valeriani Epagathiani, eq(uitis) [R(omani)], decurioni splendidissimæ coloniam Os[tiensis], flamine, prætori II sacra Volkani [fac(iunda), e]idemque sodale Arulen[si], decurioni Laurentium vici Aug(ustani), eius[dem loci Illviro?], patrono corporis lenunculariorum [tabulariorum] auxiliariorum Ostiensium, qui vix. annos XII?, me...M. Cornelius M. f. Palat(ina) Valerianus decurio f(ecit). *Sodalis Arulensis è ripetuto a 373 e 432: è un sacerdozio sconosciuto. Forse come da pulvina « pulvine nsis » (C. I. L., VI, 490), si disse « arulensis » da arula. Macrobius, Saturn., 3, II, 6 « mensæ arulæque eodem die quo ædes ipsæ dedicari solent ».*

**XIV, 352.** *Ibid. Anno 251.* Fabio D. f. Palat(ina) Floro Vera[n]o, sacerdot(i) sanct(æ) reg[in]i(æ), iudicio maiestatis eius elect(o) Anubiaco, prima?, dec(ur)ioni Laur(entium) vic(o) Aug(ustano), quattervi[ro], naviculario V corpor(um) lenunculariorum Ost(iensium) honorib(us) ac munerib(us) omnib(us) funct(o), sodali corp(or)is V region(um) col(oniam) Ost(iensis). Huic statuam Flavius Moschylus, v(ir) c(larissimus) Isiacus huius loci, memor eius sanctimoniam castitat(is), etc. patrono munditario b(ene)m(erenti). Etc. WALTZING considera il corpus V region. col. Ost. come un collegio professionale; a torto, non essendovi esempio di un corpo professionale citato senza la indicazione del mestiere. È nota la diffusione e la importanza del culto d'Iside (« sancta regina ») a Ostia; gli adoratori di questa dea prendono spesso il titolo di « corpus », cfr. VI, 348, 349; come, del resto, quelli

di Cybele, cfr. XIV, 116-117 « corpus cannophorum Ostiensium ». Forse ogni regione di Ostia aveva un corpus d'Isiaci: onde leggerci « sodali corporis quintæ regionis coloniæ Ost. ». Infatti Moschylus dice, subito dopo, di sè stesso « Isiacus huius loci ».

**XIV, 373.** *Ibid.* L. Licinio L. fil. Pal(atina) Herodi, equit(i) Rom(ano), decuriali decuriæ viatoriae equestris co(n)s(ularis), decurioni etc., sodali Arulensi, præt(ori) prim(o) sac(ris) Volk(ani) faci(ndis). Ordo Augustal(ium) optimo civi ob merita. Cfr. sup. 341, infra 432.

**XIV, 432.** *Ibid.* [D(is)] M(anibus). [Q. Vetu]rio Firmio [Felici] Socrati etc. [præt(ori) pr]imo sac(ris) [Volk. fa]ciundis, [sodali A]rulesium. Etc.

**XIV, 485.** *Ibid.* Eurema Cæsaris verna vixit ann. XIV; Fortunatus Cæsaris [verna?] sodali p(osuit).

**XIV, 2125.** *Lanuvium.* ...Lanivinus ex vot(o) patria genti Ælius sodalitatibus.

**XIV, 2614.** *Tusculum.* ...lus us....i agri....sodali... DES-SAU, non so con qual senso, congettura: sodalis....Agri(cola?).

**XIV, 2631.** *Ibid.* Flaviæ C. f. Tarentinæ, municipi et sodali, Cornelia D. f. Secunda mater posuit. *Sodalis iuvenum?* (WALTZING) Cfr. la seguente.

**XIV, 2635.** *Ibid.* Veramente è di origine incerta. Plutiæ A. f. Olympiadi, sodali iuvenum. L(ocus) d(at)us d(ecreto) d(ecurionum).

**XIV, 2636.** *Ibid.* Anno 131. M. Pontio M. f. Quir(ina) Felici, senatori ædili municip(ii), sodal(i) itemq(ue) ædil(i) et curat(ori) sodal(ium), municipes et incol(æ) ex a(ere) c(ollato), ob innoc(entiam) et adsiduit(atem) ceterasq(ue) administr(ationes) eius. Etc.

**XIV, 2640.** *Ibid.* Sodales lusus iuvenalis.

**XIV, 2958.** *Præneste.* Ossa L. Valerii L. f. Pol(lia) Primi militis cohor(tis) VIII pr(ætorianæ), L. Matinius T. f. Hymenæus sodali suo fecit.

**XIV, 3323.** *Ibid.* D(is) M(anibus). Amelius Vitalio hanc memoriam cum solario et cuciculo a solo fecit sibi et Aeliæ Sofiadi co(n)iugi suæ et filis suis, et Aurelio Mer-

curio fratri suo cum filis suis et Aurelio Berne cum suis, et Ulpio Secundino cognato meo cum filis suis, meis fratribus et libertis paternis et libertab(us)que, set et meis posterisque homnium æorum et quibus me vivo loca donavi; iuveo itum amvitum universos habere, et hoc peto ægo Syncratius a bobis universis sodalibus ut sene bile refrigeretis. || Syncratorum.

**XIV, 3621.** *Tibur.* ...ius M. f. Filus. Cam(ilia) [curator] Pisaur(ensium), sodal... *Sodalis Augustalis?*

**Musée belge, 1899, p. 188 - Waltzing, n. 2316 2.** *Lanuvium.* Tessera appartenente ai « Lanivini iuvenes ». Sodales Lanivini.

**Musée belge, 1899, p. 189 - Waltzing, n. 2334, 2, 3, 4, 5, 7.** *Tusculum.* Tessere relative ai « Iuvenalia Tusculana ». A) Sodales Tusculani - B) Sodales Tusculan(a)e - C) Sodal(es) Tusc(ulani) - D) da un lato Tusc(ulani), dall'altro sod(ales) - E) da un lato A. Vi(tellius) G(ermanicus) Imp(erator), dall'altro Sod(ales) Tus(culani).

**Notizie degli scavi, 1911, p. 266.** *Genzano.* Diis Manib(us). L. Antonio Jonico, sodali iuvenum colleg(ii) Mart(is) salut(aris) et quinq(uennali), colleg(ii) lot(or)um nemorensium quinq(uennali), Cornelia Thallusa coniug(i) suo ben(e) mer(enti) f(ecit) et sibi: cum quo vix(it) annis XXX.

# INDICE

---

<b>DICHIARAZIONE DEL DIRETTORE DEL SEMINARIO .</b>	<i>Pag.</i> 6
<b>Al lettore . . . . .</b>	» 7
<b>Introduzione . . . . .</b>	» 11
<b>Capitolo I.</b> 1. L'atteggiamento del Diritto Romano verso il fenomeno dei collegî. — 2. Ragione di esso. . . . .	» 17
<b>Capitolo II.</b> 1. <i>Collegium, sodalitas e sodalitiium</i> nel pensiero degli eruditi anteriori al Mommsen e in quello del Voigt. — 2. La comune dottrina. <i>Sodalitates sacræ</i> . — 3. <i>Sodalicia, collegia</i> . Classificazione. — 4. Terminologia. — 5. Critica. Sulla discendenza della <i>sodalitas</i> dalla <i>gens</i> . — 6. Sul vincolo legale fra i <i>sodales</i> . — 7. Conclusione . . . . .	» 22
<b>Capitolo III.</b> 1. Il valore degli indizî filologici. — 2. <i>Collegium</i> . Concetto. — 3. Origine dei <i>collegia</i> . — 4. Il concetto di <i>collegium</i> nella Monarchia e nella Repubblica. — 5. Nell'Impero . . . . .	» 45
<b>Capitolo IV.</b> 1. <i>Sodalitas</i> . Istituzioni analoghe dei popoli antichi. — 2. Concetto. — 3. Età regia: Confraternita. <i>La stips</i> . — 4. Confraternite create dai re. — 5. Repubblica: Maggiore importanza dello scopo conviviale. — 6. Impero: Collegî e sodalizi di artigiani. — 7. Si distinguono nelle epigrafi. — 8. Diffusione dei sodalizi. . . . .	» 65
<b>Capitolo V.</b> 1. Diritto di associazione. I <i>sodales</i> delle Dodici Tavole. — 2. Il divieto dei sodalizi. Motivi. — 3. Deroga in favore dei <i>tenuiores</i> . — 4. Il fr. 1, § 1, <i>D. XLVII, 22</i> . — 5. <i>Collegia illicita</i> . — 6. Persona giuridica. Corporazioni romane. — 7. Origine e natura. — 8. Il fr. 20, <i>D. XXXIV, 5</i> . . . . .	» 99
<b>Appendice . . . . .</b>	» 131

---

REV15

ÚK PrF MU



3129S04761